

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

776.

SEDUTA DI LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 2000

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-86

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Berruti Massimo Maria (FI)	11
Petizioni (Annunzio)	1	Conte Gianfranco (FI)	21, 23
Disegno di legge: Misure in materia fiscale (approvato dal Senato) (A.C. 7184) (Discussione)	1	D'Amico Natale, <i>Sottosegretario per le finanze</i>	8
(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7184)	2	Malentacchi Giorgio (misto-RC-PRO)	9
Presidente	2	Pepe Antonio (AN)	16
Conte Gianfranco (FI)	2	Pistone Gabriella (Comunista)	26
(Discussione sulle linee generali – A.C. 7184)	2	Targetti Ferdinando (DS-U), <i>Relatore</i>	2
Presidente	2, 23	(<i>Repliche del relatore e del Governo – A.C. 7184</i>)	28
		Presidente	28
		D'Amico Natale, <i>Sottosegretario per le finanze</i>	30

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord Padania: LNP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; Unione democratica per l'Europa: UDEUR; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano: misto-RI; misto-cristiani democratici uniti: misto-CDU; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

	PAG.		PAG.
Frattoni Franco (FI)	29	<i>dal Senato) (A.C. 5100) e abbinate (A.C. 428-1557-1652) (Discussione)</i>	61
Targetti Ferdinando (DS-U), <i>Relatore</i>	28		
Disegno di legge: Conferenza sul crimine transnazionale (<i>approvato dalla I Commissione del Senato) (A.C. 7170) (Discussione)</i>	31	<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5100)</i>	62
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7170)</i>	31	Presidente	62
Presidente	31	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 5100)</i>	62
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 7170)</i>	32	Presidente	62
Presidente	32	Bordon Willer, <i>Ministro dell'ambiente</i>	64
Armaroli Paolo (AN)	38	Turroni Sauro (misto-Verdi-U), <i>Relatore</i> ..	62
Brutti Massimo, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	36	Zagatti Alfredo (DS-U)	64
Di Bisceglie Antonio (DS-U), <i>Relatore</i>	32	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5100)</i>	66
Frattoni Franco (FI)	36	Presidente	66
<i>(Replica del Governo – A.C. 7170)</i>	40	Bordon Willer, <i>Ministro dell'ambiente</i>	66
Presidente	40	Turroni Sauro (misto-Verdi-U), <i>Relatore</i> ..	66
Brutti Massimo, <i>Sottosegretario per l'interno</i>	40	Disegno di legge: Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste (<i>approvato dal Senato) (A.C. 7209) (Discussione)</i>	67
Disegno di legge di semplificazione 1999 (<i>approvato dal Senato) (A.C. 7186) (Discussione)</i>	40	<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7209)</i>	67
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 7186)</i>	40	Presidente	67
Presidente	40	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 7209)</i>	68
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 7186)</i>	41	Presidente	68
Presidente	41	<i>(La seduta, sospesa alle 20,30, è ripresa alle 20,40)</i>	68
Armaroli Paolo (AN)	53	Presidente	68
Bassanini Franco, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>	45	Armaroli Paolo (AN)	68
Cerulli Irelli Vincenzo (PD-U), <i>Relatore</i> ..	41	Calzavara Fabio (LNP)	70
Frattoni Franco (FI)	48	Niccolini Gualberto (FI)	72
Lembo Alberto (AN)	50	Pezzoni Marco (DS-U), <i>Relatore</i>	68
Turroni Sauro (misto-Verdi-U)	45	Ranieri Umberto, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	70
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 7186)</i>	56	Ordine del giorno della seduta di domani .	73
Presidente	56	Considerazioni integrative della relazione del deputato Ferdinando Targetti (A.C. 7184) .	74
Bassanini Franco, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>	56	Considerazioni integrative della relazione del deputato Vincenzo Cerulli Irelli (A.C. 7186)	78
Cerulli Irelli Vincenzo (PD-U), <i>Relatore</i> ..	56		
Proposta di legge: Valutazione impatto ambientale (<i>approvata, in un testo unificato,</i>			

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 15,05.

La Camera approva il processo verbale della seduta del 24 luglio 2000.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono cinquantuno.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Presidenza (*vedi resoconto stenografico pag. 1*).

Discussione del disegno di legge S. 4336: Misure in materia fiscale (approvato dal Senato) (7184).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 2*).

GIANFRANCO CONTE, parlando sull'ordine dei lavori, rileva che il sottosegretario D'Amico, considerato in missione, è invece presente.

PRESIDENTE informa che gli Uffici hanno già provveduto ad espungere il nominativo segnalato dal relativo elenco e che pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquanta.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*, rileva che con il disegno di legge in esame si completa la manovra di finanza pubblica per il 2000 delineata nel DPEF per il 1999: la lunga gestazione del testo trova giustificazione nello sforzo compiuto dal Governo e dal Parlamento per rendere le misure fiscali più razionali ed in linea con lo statuto del contribuente. Richiamato l'approfondito e proficuo dibattito svoltosi in Commissione, illustra quindi gli articoli del provvedimento, nel testo della Commissione, auspicandone la sollecita approvazione.

NATALE D'AMICO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rilevato che le misure fiscali contenute nel disegno di legge sono volte ad accelerare la crescita dell'economia, sottolinea che le modifiche introdotte dalla Commissione hanno migliorato il testo: auspica pertanto la sollecita approvazione di un provvedimento che risponde alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

GIORGIO MALENTACCHI, rilevato che il « mostruoso » provvedimento *omnibus* in esame risente delle pressioni dei grandi interessi economici, ribadisce la radicale contrarietà dei deputati di Rifondazione comunista alle numerose disposizioni in esso contenute, volte ad agevolare le imprese ed a favorire categorie di inveterati elusori ed evasori; giudica « ridicole » e « provocatorie » le motivazioni tecniche dietro le quali si è celata la volontà politica di non compiere scelte a favore dei ceti più deboli.

MASSIMO MARIA BERRUTI sottolinea la necessità di modificare l'articolo 1 del disegno di legge, che concerne l'applica-

zione dell'imposta sui redditi conseguiti all'estero, nonché il problema della disciplina fiscale in materia di imprese estere partecipate, che più opportunamente dovrebbe essere affrontato in sede comunitaria; paventa il rischio che la norma possa accentuare la tendenza alla delocalizzazione delle imprese.

ANTONIO PEPE osserva che il disegno di legge in discussione, anche a seguito dell'introduzione di numerosi articoli nel corso dell'*iter* al Senato ed in Commissione, alla Camera, assume le caratteristiche di provvedimento *omnibus*: anche se alcune disposizioni possono essere giudicate positivamente, esse sono inserite in un contesto frammentario e disorganico, complessivamente inidoneo a ridurre la pressione fiscale ed a favorire il rilancio degli investimenti e dell'occupazione. Rilevato, inoltre, che non si prevedono efficaci misure a favore delle famiglie, sottolinea che l'articolo 1 darà adito a problemi di coordinamento con la normativa comunitaria.

GIANFRANCO CONTE, espresso un giudizio negativo sull'attuale formulazione del disegno di legge, contraddistinto da un impianto fumoso e spesso « raffazzonato », auspica che sia possibile introdurre modifiche migliorative del testo. Giudicata non condivisibile, in particolare, la previsione di interventi « a pioggia » e rilevate alcune incongruenze desumibili anche dalla relazione tecnica, a nome dei gruppi della Casa delle libertà, eleva una formale protesta per la dichiarazione di inammissibilità di numerose proposte emendative presentate da deputati dell'opposizione: chiede pertanto alla Presidenza di rivedere la posizione assunta al riguardo.

PRESIDENTE prende atto delle osservazioni del deputato Conte relativamente alle proposte emendative dichiarate inammissibili, assicurando che riferirà al Presidente della Camera.

GABRIELLA PISTONE, parlando per una precisazione, sottolinea che la proposta di legge n. 4185 è stata presentata al Senato dal gruppo Comunista e non dai deputati di Rifondazione comunista. Ritiene peraltro paradossale che il Polo per le libertà abbia minacciato una ferma opposizione sul richiamato provvedimento, contenente importanti disposizioni in materia di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale internazionale, ed intenda contrastare nel contempo il disegno di legge in esame, che costituisce un primo passo in direzione della tutela dei ceti medi e più deboli.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*, rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge persegue fra l'altro l'obiettivo della lotta all'elusione, osserva che la razionalizzazione del sistema fiscale comporta necessariamente l'adozione di numerosi interventi.

Ribadisce quindi la *ratio* complessiva del provvedimento, del quale auspica la sollecita approvazione.

FRANCO FRATTINI, parlando sull'ordine dei lavori, manifesta « stupore » per il fatto che la VI Commissione abbia concluso i propri lavori prima che il Comitato per la legislazione trasmettesse il previsto parere, auspicando che il Comitato dei nove tenga conto delle osservazioni di merito in esso contenute prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti.

NATALE D'AMICO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rileva che il provvedimento, nel prevedere la disciplina fiscale delle società controllate estere, colma una lacuna dell'ordinamento; sottolinea altresì che su tale materia il testo è stato profondamente emendato, venendo incontro alle richieste del mondo imprenditoriale.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge S. 4542:
Conferenza sul crimine transnazionale
(approvato dalla I Commissione del
Senato) (7170).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 31*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO DI BISCEGLIE, *Relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, volto a predisporre gli interventi necessari all'organizzazione della Conferenza sul crimine transnazionale, che si terrà a Palermo dall'11 al 15 dicembre 2000, rileva che nel testo della Commissione, che riproduce il contenuto del decreto-legge n. 238 del 2000, non figurano due disposizioni, introdotte dal Senato, che avevano suscitato dubbi di legittimità costituzionale; ne auspica quindi la sollecita approvazione, in considerazione dell'importanza politica attribuita in sede internazionale alla Conferenza.

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore.

FRANCO FRATTINI, sottolinea l'esigenza di garantire che l'Italia continui a svolgere un ruolo di primo piano nell'attività di contrasto del crimine transnazionale e nella formazione degli operatori impegnati in tale settore, rileva che, a differenza di quanto previsto dal disegno di legge, si sarebbe dovuto attribuire al Parlamento un ruolo prioritario relativamente alla Conferenza di Palermo; esprime infine perplessità sulla procedura seguita, con particolare riferimento alla prevista deroga alla normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

PAOLO ARMAROLI, evidenzia la singolarità della procedura seguita relativamente alle disposizioni del disegno

di legge, ritiene condivisibili, in particolare, le considerazioni critiche formulate dal presidente del Comitato per la legislazione in riferimento alla deroga alla norma sulla contabilità generale dello Stato; giudica altresì « ipocrita » e scorretto il disposto normativo dell'articolo 4, che prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 238 del 2000, facendone salvi gli effetti.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge – S. 4375
– di semplificazione 1999 (approvato
dal Senato) (7186).**

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 40*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*, illustra gli articoli del provvedimento, nel testo della Commissione, giudicando equilibrate, in particolare, le modifiche introdotte ai commi 3 e 4 dell'articolo 11, in materia di dissensi espressi in sede di Conferenza di servizi.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

SAURO TURRONI, a nome dei deputati Verdi, critica la modifica apportata dal Senato all'istituto della Conferenza dei servizi, che, lungi dal rispondere ad obiettivi di semplificazione, appare assecondare l'esigenza del « partito del mattone » di

anteporre il diritto alla realizzazione delle opere a quelli, costituzionalmente garantiti, di tutela dalla salute e del patrimonio culturale ed ambientale.

FRANCO FRATTINI, osservato che il gruppo di Forza Italia condivide lo strumento della legge di semplificazione e le sue finalità, preannuncia la posizione di confronto critico ma costruttivo della sua parte politica, che auspica un maggiore impegno sul piano della semplificazione, attraverso il principio di «presunzione di fiducia» dall'amministrazione nei confronti dei cittadini ed un'opportuna gestione dei processi di snellimento dell'azione amministrativa.

ALBERTO LEMBO, rilevato che il gruppo di Alleanza nazionale condivide lo strumento ed il metodo adottati, osserva tuttavia che gli interventi di semplificazione dovrebbero essere inseriti in un complessivo programma di riordino; auspica inoltre il recepimento delle proposte emendative presentate dalla sua parte politica, sottolineando che i rilievi contenuti nel parere della XIV Commissione circa la necessità di armonizzare le normative nazionali in materia di opere pubbliche transnazionali e di salvaguardare i profili di specificità nazionale in tema di organizzazione societaria delle imprese potrebbero essere eventualmente oggetto di ordini del giorno.

PAOLO ARMAROLI, pur ritenendo auspicabile la previsione di procedure di semplificazione, osserva che il disegno di legge presenta aspetti non condivisibili: in particolare, il comma 2 dell'articolo 23, nel testo della Commissione, si iscrive nel tentativo in atto, da parte dei Governi di centrosinistra, di svuotare progressivamente di contenuti le funzioni della Corte dei conti.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*, rileva che l'articolo 31, inserito in

Commissione, investe materia di competenza del Ministero della giustizia e pertanto riterrebbe opportuno acquisirne l'orientamento. Assicura altresì che in merito alla questione relativa al commercio estero, saranno valutate con la massima attenzione le condizioni poste dalla X Commissione, anche con riferimento alla proposta emendativa preannunciata dal Governo.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*, rilevato che l'avvio dell'opera di semplificazione e sburocratizzazione dell'attività amministrativa rappresenta una delle conquiste conseguite nel corso dell'attuale legislatura, sottolinea l'apporto costruttivo fornito anche da parlamentari dell'opposizione, in un'ottica *bipartisan*. Evidenziato altresì che l'adozione del testo unico sulla documentazione amministrativa e la realizzazione del piano di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni consentirà di compiere sostanziali passi in avanti in ordine alla semplificazione dei procedimenti, osserva che è compito del Governo e del Parlamento ricercare le soluzioni che permettano di armonizzare e soddisfare pienamente gli interessi della collettività.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge S. 64-149-422: Valutazione impatto ambientale (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5100 ed abbinata).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 62*)

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

SAURO TURRONI, *Relatore*, nel rinviare alla relazione scritta, sottolinea che il provvedimento è necessario al compiuto recepimento delle importanti direttive co-

munitarie 97/11 e 96/61; ne auspica pertanto la sollecita approvazione senza emendamenti.

WILLER BORDON, *Ministro dell'ambiente*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ALFREDO ZAGATTI sottolinea che il lavoro svolto dalla VIII Commissione ha privilegiato una concezione della VIA intesa come procedura che interviene sulle diverse fasi progettuali dell'opera; pur ritenendo necessari ulteriori approfondimenti del testo, auspica la sollecita approvazione di un provvedimento che segna una tappa importante in direzione di una legislazione ambientale « flessibile » e che rappresenti un effettivo strumento di governo del territorio.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore rinuncia alla replica.

WILLER BORDON, *Ministro dell'ambiente*, sottolinea la necessità di procedere ad un opportuno raccordo tra le norme in materia di VIA e quelle concernenti la semplificazione amministrativa, al fine di garantire la certezza e la trasparenza dei tempi di decisione, precisa che il Governo, pur riconoscendo l'urgenza con cui deve essere approvata la proposta di legge, è disponibile a valutare modifiche migliorative che, senza stravolgere l'impianto del testo, consentano di perseguire il richiamato obiettivo.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge S. 4349: Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste (approvato dal Senato) (7209).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 67*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

In attesa che giunga in aula il rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20,30, è ripresa alle 20,40.

PAOLO ARMAROLI, parlando sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'assenza di rappresentanti del Governo allorché si è passati alla trattazione del punto 5 dell'ordine del giorno, giudicando altresì scandaloso che si sia dovuta sospendere la seduta fino all'arrivo in aula del sottosegretario Montecchi, presumibilmente inviata quale « tappabuchi » in sostituzione del rappresentante del Governo competente per materia.

PRESIDENTE prende atto delle osservazioni del deputato Armaroli.

MARCO PEZZONI, *Relatore*, rilevato che l'importante provvedimento in esame è volto ad autorizzare la concessione di un contributo finanziario integrativo a favore del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste, che ha acquisito una rilevante credibilità internazionale, ne raccomanda la sollecita approvazione. Richiama, tra l'altro, l'impegno assunto al Senato dal Governo di verificare che le attività del Centro siano conformi alle normative italiana ed internazionali in materia.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

FABIO CALZAVARA, stigmatizzata l'assenza del rappresentante del Governo, a nome del gruppo della Lega nord Padania, esprime perplessità sul provvedimento in esame, preannunciando che la sua parte politica si asterrà solo se il Governo mostrerà disponibilità ad assumere impegni conformi alle osservazioni formulate.

GUALBERTO NICCOLINI giudica il provvedimento di eccezionale urgenza e rilevanza, in quanto consentirà all'ICGEB di continuare a svolgere la sua importante funzione; ricordato altresì l'alto valore scientifico del Centro, auspica, a nome dei gruppi del Polo per le libertà, la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 26 settembre 2000, alle 9.

(Vedi resoconto stenografico pag. 73).

La seduta termina alle 21,15.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI

La seduta comincia alle 15,05.

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 luglio 2000.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Bianchi Vincenzo, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, Copercini, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Melandri, Melograni, Morgando, Nocera, Olivo, Pagano, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Sica, Stucchi, Turco, Veneto Armando, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Giovanpaolo Sandalini, da Chiavenna (Sondrio), chiede l'adozione di iniziative

per il riconoscimento e la valorizzazione del *body building* quale disciplina sportiva (n. 1627 - alla VII Commissione);

Vincenzo Raimondo, da Salerno, chiede provvedimenti in favore di chi assiste persone con gravi handicap (n. 1628 - alla XII Commissione);

Giovanni Verardi, da Montalbano Jonico (Matera), e numerosissimi altri cittadini, chiedono che siano previsti aiuti economici in favore dell'agrumicoltura nelle zone di Montalbano Jonico e Meta-ponto (n. 1629 - alla XIII Commissione);

Elda Maragnoli, da Milano, chiede nuove norme in materia di alloggi di servizio (n. 1630 - alla VIII Commissione);

Dante Piccinini, da L'Aquila, chiede una riforma del sistema elettorale che favorisca il bipolarismo e la stabilità delle maggioranze (n. 1631 - alla I Commissione);

Filippo Saltamartini, da Roma, espone la necessità di modifiche ai provvedimenti di attuazione della legge delega in materia di riordino dei ruoli del personale della Polizia di Stato (n. 1632 - alle Commissioni I e IV).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 4336 - Misure in materia fiscale (approvato dal Senato) (7184) (ore 15,08).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Misure in materia fiscale.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 7184)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 25 minuti;

Governo: 25 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 18 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 9 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

Lega nord Padania: 51 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 13 minuti; Verdi: 12 minuti; CCD: 12 minuti; Socialisti democratici italiani: 8 minuti; Rinnovamento italiano: 6 minuti; CDU: 6 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 5 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 4 minuti.

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, capisco che per il Governo questo provvedimento è impresentabile, ma inserire tra i deputati in missione l'onorevole D'Amico, che è qui presente, mi sembra veramente troppo. D'altra parte, oggi non dobbiamo votare niente; forse nei banchi della maggioranza si stanno scaldando i muscoli per quel che succederà nei prossimi giorni. Vorrei si rilevasse che l'onorevole D'Amico è presente, siede nei banchi del Governo e, quindi, non è in missione.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno già provveduto, mentre leggevo il testo pre-costituito, a fare gli opportuni depennamenti. D'altra parte, mi pare che la presenza rappresenti una sanatoria non della contumacia ma della missione, e non è detto che anche queste non siano contumaciali, non si sa... Pertanto i deputati in missione sono 50.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 7184)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Targetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Con il collegato tributario in esame, si completa la manovra finanziaria di finanza pubblica per il 2000 delineata nel documento di programmazione economico-finanziaria 1999, in parte realizzata con la finanziaria dell'anno scorso.

Inizialmente il testo era composto da 31 articoli; nel corso dell'esame al Senato, il provvedimento si è allargato considerevolmente e ci è stato consegnato per la

discussione in Commissione finanze composto da 83 articoli. In Commissione sono poi stati aggiunti altri 18 articoli. Quindi, il provvedimento ci giunge in aula composto da 101 articoli.

È un provvedimento che, per usare una locuzione ormai diventata familiare, « dà e non sottrae ». Il provvedimento reca infatti oneri per circa 50 miliardi per l'anno in corso, 2.500 per il 2001 e 1.500 per gli anni successivi.

Va tuttavia notato che solo una parte degli articoli riguarda misure che comportano un aggravio per l'erario, mentre una norma importante (l'articolo 1) è di natura antielusiva; ed un altro gran numero di misure è di razionalizzazione del prelievo tributario.

Il provvedimento è il collegato tributario alla finanziaria dell'anno scorso. Effettivamente, il collegamento temporale è discutibile perché il provvedimento viene posto in discussione alla vigilia della presentazione della finanziaria 2001. I tempi di stesura e l'iter parlamentare sono stati in realtà molto, forse troppo lunghi! Tuttavia, la lunga gestazione del provvedimento si spiega con lo sforzo rilevante che è stato fatto durante tutto questo anno dal Governo, dal Senato ed anche per ora dalla nostra Commissione, di individuazione di innumerevoli questioni — alcune piccole, altre più rilevanti, altre macroscopiche — che dovevano essere affrontate e risolte per rendere il fisco italiano più funzionante, razionale e in linea con lo statuto del contribuente (l'importante norma che il Parlamento ha recentemente varato).

A fianco all'opera di razionalizzazione, il provvedimento contiene norme importanti di agevolazione per le imprese, di defiscalizzazione per le famiglie. Per questa ragione e per il lungo tempo di gestazione, questo provvedimento è largamente atteso da imprese e cittadini.

La stampa segue da tempo il suo percorso di approvazione: gli articoli ad esso dedicati dalla stampa specialistica e soprattutto da *Il Sole 24 ore* sono innumerevoli. Si è purtroppo ingenerato un clima di sfiducia che è nostro compito

dissipare: il presidente della Confindustria da mesi non lesina critiche al Parlamento accusandolo di scarso impegno nei confronti di questo provvedimento. La realtà è assai diversa. La ragione non risiede nel disinteresse che le Camere hanno attribuito alla materia, ma forse proprio nella ragione contraria: all'impegno, forse eccessivo, che il Governo ed il Parlamento hanno attribuito alla materia che ha causato la triplicazione delle dimensioni del provvedimento medesimo.

In un articolo dei primi di settembre, il *Corriere della Sera* elencava alcune importanti misure annunciate dal Governo che non erano e che forse non sarebbero state realizzate nell'anno o nella stessa legislatura. Tra esse, veniva incluso il collegato fiscale oggi in discussione alla Camera.

Onorevoli colleghi, se riusciremo in un'impresa non semplice, ma assolutamente alla nostra portata, di licenziare il provvedimento nei pochi giorni che ci stanno di fronte, in modo da consentire al Senato una terza lettura in tempi brevi, avremo dimostrato che quelle previsioni erano eccessivamente pessimistiche. Il mio ottimismo è fondato sull'esperienza del proficuo lavoro compiuto in Commissione, sull'armonia che si è avuta all'interno della maggioranza (e la cosa non è affatto scontata quando le materie su cui il provvedimento interviene sono così numerose) e sulla constatazione che maggioranza ed opposizione hanno creato un clima di proficua collaborazione e non di astiosa contrapposizione, che spero permanga in aula.

Il capo primo del provvedimento può essere suddiviso in sei parti: il pacchetto imprese, il pacchetto banche, il pacchetto enti territoriali, il pacchetto famiglie a redditi da lavoro, il pacchetto sport e cultura e infine il resto, che contiene numerose norme di razionalizzazione.

Il pacchetto imprese è composto dagli articoli da 1 a 13.

L'articolo 1 si ripropone di contrastare fenomeni di carattere elusivo che le imprese possono realizzare ricorrendo ad

articolazioni societarie multinazionali, con sedi in paesi con regime fiscale privilegiato.

La disciplina della tassazione degli utili prodotti da imprese partecipate estere site in territori con regime fiscale privilegiato è stata in tutto il mondo fiscalmente sviluppato oggetto di ampio dibattito. Quasi tutti i paesi fiscalmente sviluppati dispongono di una disciplina che regola la materia: gli Stati Uniti dagli anni trenta; i paesi europei da un'epoca più recente. L'Italia era l'unico paese dei G7 a non avere una legislazione su questa materia.

Allo scopo di impedire che un'impresa possa imputare parte o tutto il suo reddito ad una impresa sita in paradisi fiscali e da lei controllata e, a motivo del controllo, possa imporre a detta società di non distribuire utile e quindi di non pagare imposte, si prevede che il reddito delle partecipate venga imputato al soggetto residente, in proporzione alla quota di partecipazione, ma a prescindere dal momento della distribuzione dello stesso. Risulta in tal modo anticipato il momento impositivo. Questo regime risponde ai criteri del cosiddetto sistema *controlled foreign companies legislation*, che è stato raccomandato dalle principali istituzioni internazionali per contrastare i più diffusi fenomeni elusivi.

La materia che viene sottoposta al nostro vaglio è stata oggetto di ampia elaborazione al Senato. Il testo proposto dal Governo, che conteneva nella sostanza i principi più consolidati delle legislazioni straniere di cui si è detto, è stato modificato al Senato in alcuni punti in una direzione sostanzialmente condivisibile. Una prima modifica riguarda il presupposto oggettivo di applicazione del regime. Inizialmente si faceva riferimento al possesso di una partecipazione diretta e indiretta del 25 per cento, in seguito l'indicazione quantitativa è venuta meno e il riferimento è posto alla sussistenza di controllo diretto e indiretto. Il vantaggio è quello di avere una norma più elastica e di includere casi di controllo realizzato con una quota proprietaria inferiore al 25 per cento.

Il concetto di controllo è stato meglio definito nella nostra Commissione, che ha inserito un esplicito riferimento all'articolo 2359 del codice civile.

Una seconda modifica apportata al Senato ha riguardato la limitazione dell'applicazione della norma solo alle imprese che costituiscono una partecipata per scopi elusivi e non per attività strettamente produttive all'estero. Anche in tal caso, la nostra Commissione ha migliorato ulteriormente il testo indicando la fattispecie dell'impresa cui non si applica la norma qualora svolga un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato dello Stato o del territorio nel territorio nel quale ha sede. La formulazione doveva non lasciare adito a dubbi circa la volontà del legislatore di impedire forme di triangolazione delle attività produttive a fini elusivi.

La norma introduce, oltre al concetto di residenza, anche quello di localizzazione in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. I regimi privilegiati non riguardano solo quelli concessi in ambiti territoriali, ma anche quelli attribuiti in relazione a particolari fattispecie. Vengono per altro verso esclusi i gruppi che dimostrino di subire, a prescindere dalla localizzazione, una tassazione congrua all'estero.

Come era ragionevole attendersi, il dibattito in Commissione ha mostrato opinioni non coincidenti. È stato un dibattito approfondito, ma non aspro. Esso ha riguardato soprattutto l'individuazione dei paesi che possono essere inseriti nella lista nera. Il caso di paesi extra UE il cui regime fiscale è privilegiato non ha presentato, a mio parere, un grande problema. Non molto complesso neppure il caso delle aree fiscalmente privilegiate entro l'Unione europea (si pensi ad aree fiscalmente privilegiate entro il Portogallo). Si ricorda tra l'altro, che il Regno Unito, che dispone di una legislazione CFC, introduce nella sua *black list* l'*off shore* di Trieste. Più complesso il caso di un intero paese dell'Unione europea. Alcuni colleghi avrebbero voluto che la legge escludesse tali paesi. Si è preferito invece

lasciare il testo inalterato per il fatto che altri paesi dell'Unione europea, nella loro legislazione CFC, non attuano questa distinzione, per il fatto che la materia dovrà essere affrontata e resa omogenea a livello europeo e in quella sede è opportuno che l'Italia arrivi con una legislazione che non si è autolimitata e, infine, per il fatto che la Corte comunitaria non ha ancora assunto un preciso indirizzo sulla materia.

L'articolo 2 riguarda le operazioni fuori bilancio. Si tratta di contratti derivati su titoli, valute e tassi di interesse che comunque hanno dato luogo a diritti e obblighi non immediatamente iscrivibili per attività o passività dello stato patrimoniale. La valutazione contabile era normata per le banche; con questo provvedimento si applica la stessa normativa a tutte le imprese che compiono queste operazioni.

L'articolo 3 riguarda la cosiddetta legge Visco. Come è noto, si tratta della possibilità di beneficiare, per gli anni 1999-2000, di una aliquota agevolata del 19 per cento sul reddito di impresa corrispondente al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli incrementi di patrimonio netto per effetto dell'accantonamento degli utili o conferimento in denaro. Questo articolo amplia l'area di incidenza della norma prevedendo che, diversamente da prima, le due operazioni indicate possano non essere effettuate nel medesimo esercizio. Un ulteriore ampliamento delle condizioni di beneficio fiscale riguarda i tipi di investimento. Inizialmente l'acquisto degli immobili poteva essere considerato investimento solo se riguardava immobili della categoria D1, mentre il provvedimento in esame ora amplia la fattispecie, perché il requisito è costituito dalle modalità di utilizzo da parte del possessore per l'esercizio dell'impresa ed inoltre sono inclusi gli immobili di categoria catastale D8.

Anche su questo terreno il lavoro di Commissione è stato utile e proficuo. Il relatore ha introdotto due emendamenti che in parte ne riprendevano altri di varia provenienza, tra cui anche alcuni dell'opposizione. Il primo ha allargato le cate-

gorie catastali degli immobili che possono essere considerati investimento ai fini della « legge Visco »; il secondo, eliminando il conteggio per giorni dei conferimenti in corso d'anno, rende possibile godere dell'agevolazione anche per il 2000.

L'articolo 6 introduce l'aliquota agevolata del 19 per cento sull'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione di aziende o di partecipazione di controllo o altre fattispecie. In Commissione sono state apportate modifiche al testo sull'entrata in vigore della disposizione per metterlo in sintonia con lo statuto del contribuente.

Gli articoli da 9 a 15 riguardano una disciplina fiscale agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni delle imprese, che interviene dieci anni dopo la legge Visentini; a differenza di quel provvedimento, questo è oneroso, in quanto si prevede un'aliquota del 19 per cento, quindi un'aliquota agevolata ma non pari a zero, come era nel caso della legge Visentini. Tuttavia, bisogna considerare che, oggi rispetto ad allora, chi effettua tale rivalutazione gode della DIT, che allora non esisteva.

Gli articoli da 16 a 22 riguardano il pacchetto banche: in particolare, quelli da 16 a 20 riguardano la cosiddetta legge Amato; con questa norma, si consente ai gruppi bancari che non si siano avvalsi per il passato della facoltà di eliminare disallineamenti di valori fiscali e contabili per i beni conferiti mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di poterlo fare ora. Gli unici emendamenti della Commissione riguardano gli interessi in caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva. Con l'articolo 21, il fondo di copertura di rischi su crediti può essere trasferito nel fondo rischi bancari generali, assoggettato ad un'imposta sostitutiva IRPEG e IRAP del 19 per cento. Nell'articolo 22, viene previsto un innalzamento dallo 0,5 allo 0,6 per cento dell'aliquota massima di deducibilità annua delle svalutazioni crediti.

La Commissione ha introdotto tre nuovi articoli (23, 24 e 25) sulla materia dei redditi da capitale: uno sulla regolarizzazione degli adempimenti degli inter-

mediari che non abbiano applicato le ritenute sui redditi da capitale; un altro sull'eccezione alla normativa fiscale sugli interessi e i proventi dei titoli delle banche centrali europee presso i soggetti indicati dalla Banca centrale europea; un terzo per agevolare il rimborso d'imposta dei soggetti non residenti.

Passiamo al pacchetto di norme riguardanti gli enti territoriali. L'articolo 26 elimina dubbi interpretativi riguardo all'emissione di buoni comunali; l'articolo 27 riguarda l'addizionale IRPEF provinciale e comunale; la Commissione ha poi introdotto un nuovo articolo 28 che consente ai comuni l'utilizzo dei crediti d'imposta sui dividendi delle ex aziende municipalizzate per la compensazione di debiti comunali con l'erario.

Il pacchetto famiglie e redditi da lavoro consta dei seguenti articoli: l'articolo 29 consente la deducibilità dalla base imponibile IRPEF dei contributi obbligatori versati dal datore di lavoro per gli addetti ai servizi domestici; l'articolo 30 inserisce tra le spese sanitarie che danno diritto alle detrazioni d'imposta del 19 per cento anche le spese sostenute per l'assistenza offerta da personale paramedico. Riguardo a questo articolo, la Commissione ha introdotto un importante emendamento, di notevole valore sociale e da tutti condiviso, che consente di elevare la quota fiscalmente deducibile in relazione a spese connesse a patologie gravi sostenute a favore di un membro familiare non a carico, ma che dispone di redditi modesti.

L'attuale articolo 31, inserito in aula al Senato, riguarda la detrazione dall'IRPEF delle spese veterinarie fino a 500 mila lire. L'articolo 32 restituisce l'80 per cento dell'importo della cosiddetta tassa sul medico di famiglia. Sui redditi da lavoro intervengono gli articoli 33 e 34. Con il primo, viene unificata la nozione fiscale di collaborazione coordinata e continuativa con quella giuslavoristica e, quindi, vengono considerati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli svolti da amministratori, sindaci o revisori dei conti. La norma rende possibile la concessione di *stock option* a questa ca-

tegoria di lavoratori. Con l'articolo 34, viene ridisciplinato il trattamento fiscale dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero: i lavoratori venivano tassati sul loro reddito reale, mentre con questa norma saranno tassati in Italia su un reddito convenzionale che si presume abbiano percepito all'estero.

Con l'articolo 38 si attuano nuove disposizioni circa il trattamento fiscale riservato ai cittadini di Campione d'Italia, rivedendo le modalità di calcolo del tasso di cambio perequato che tenga conto del maggior costo della vita in un'area economica in cui le transazioni avvengono in franchi svizzeri. L'agevolazione riguarda i redditi fino a 200 mila franchi (si noti che si tratta di redditi e non di redditi, quindi vale per tutti i contribuenti fino a quell'ammontare). Il pacchetto sport e cultura consta di diversi articoli: l'articolo 35, per esempio, riguarda il settore sportivo dilettantistico.

Signor Presidente, in considerazione dell'elevato numero di articoli e del poco tempo a disposizione, posso concentrare l'attenzione su quelli su cui la Commissione è intervenuta?

PRESIDENTE. Naturalmente, apprezziamo la sua volontà collaborativa.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Chiedo pertanto alla Presidenza l'autorizzazione a pubblicare in calce al resoconto stenografico della seduta odierna il testo di considerazioni integrative al mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Signor Presidente, forse vi sarà qualche attimo di esitazione per valutare i punti in cui sono intervenute modifiche...

PRESIDENTE. Non si preoccupi, mi sembra che non vi sia la folla in tumulto! Prego, onorevole Targetti.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. L'articolo 36 è stato modificato dalla Commissione e prevede la deducibilità dal reddito di imprese di erogazioni liberali per la realizzazione di progetti culturali compiuti da Stato, regioni ed enti territoriali, nonché fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute. Si tratta di un'agevolazione che si viene ad affiancare a quella già prevista dalla normativa vigente, che prevede l'esenzione fiscale nella misura del 2 per cento del fatturato di impresa a favore di ONLUS. Questo articolo prevede che enti e progetti siano definiti dal Ministero dei beni culturali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Anche tale articolo, come dicevo, è stato oggetto di elaborazione della Commissione con il contributo sia della maggioranza sia dell'opposizione. Il Ministero ha a disposizione una certa somma annua a copertura della perdita di gettito conseguente a tale agevolazione. Il dibattito in Commissione è stato ampio, come meritava una norma importante quale quella in esame, che pone l'Italia sul terreno analogo a quello di altri paesi fiscalmente avanzati, e gli interventi di esponenti della maggioranza e dell'opposizione hanno messo in evidenza alcuni problemi che forse non sono stati adeguatamente risolti dal lavoro emendativo; ulteriori miglioramenti del testo potrebbero forse intervenire successivamente in aula.

Per quanto riguarda il capo II, che riguarda l'IVA e le imposte indirette, gli articoli 39, 41, 43, 44, 47, 48 e 53 non hanno subito modifiche in Commissione. Quest'ultima è intervenuta sugli articoli seguenti. Ha inserito l'articolo 40, che chiarifica che gli avanzi di gestione del CONAI, ente statuito con il decreto Ronchi per il recupero e i riciclaggio di imballaggi, non è sottoposto ad imposizione fiscale. L'articolo 42 stabilisce che l'aliquota dell'IVA sulla refezione scolastica effettuata dagli enti locali è quella agevolata del 4 per cento. La Commissione ha esteso il beneficio anche alle scuole materne. Infine, l'articolo 49 tratta di agevolazioni su veicoli acquistati da soggetti portatori di handicap o dei loro

familiari. Tale articolo deve essere integrato con l'articolo 96, che offre agevolazioni al settore del volontariato, ampliando la dotazione di un fondo destinato alle associazioni di volontariato che acquistano beni strumentali e mezzi di accompagnamento dei portatori di handicap e destinato a compensare l'IVA del 20 per cento sull'acquisto di detti beni, che altrimenti non avrebbe potuto essere ridotto per motivi comunitari. Un emendamento del relatore in Commissione ha ampliato i benefici oltre alle associazioni di volontariato anche alle ONLUS.

Con un emendamento del relatore la Commissione ha aggiunto 3 articoli: il 50, il 51 e il 52. Il primo stabilisce che la cessione a favore dei comuni di aree a scomputo di contributi di urbanizzazione non è soggetta all'IVA; il secondo è volto a ridurre l'aggravio per le società di leasing delle eccedenze del credito IVA attraverso la trimestralizzazione dei rimborsi; il terzo relativo all'IVA infragruppo. Con il collegato dell'anno scorso una società facente parte di un gruppo bancario o assicurativo non era tenuta ad applicare l'IVA alle prestazioni di servizi offerte alle banche del gruppo medesimo solo qualora le prestazioni fossero esclusivamente offerte a società del gruppo. Con questo articolo viene a decadere l'esclusività e ad ampliarsi quindi la portata della norma.

GIANFRANCO CONTE. A grande maggioranza.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Sì, a grande maggioranza; ogni tanto dimentico questo riconoscimento all'ampia maggioranza.

Passando alla sezione II del capo II, che riguarda le norme in materia di altre imposte indirette, altri articoli riguardano imposte di bollo, tasse di concessione governativa, accise, tasse di circolazione e imposte di registro. Nell'articolo 56 — nelle mie note il primo sul quale la Commissione è intervenuta — la Commissione ha esteso i collegamenti telematici ai rivenditori di generi di monopolio collo-

cati all'interno dei palazzi di giustizia. Con l'articolo 59 si sospende la riscossione dei diritti di accisa sugli alcoli nei confronti di un produttore che ha subito il furto degli alcoli medesimi. La Commissione ha chiarito che l'abbuono di imposta è concesso anche se i ladri restano ignoti. Non sono stati modificati gli articoli 61, 63, 66, 67 e 68. La Commissione ha introdotto l'articolo 65, che disciplina il passaggio di rivenditori di generi di monopolio dalla seconda alla prima categoria.

È importante sottolineare anche l'articolo 64, che modifica il sistema di tassazione e delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati che, al più tardi nel 2001, dovrebbero aumentare in media di cinquanta lire al pacchetto. Queste misure avrebbero dovuto assicurare, nel testo giuntoci dal Senato, entrate annue non inferiori a 135 miliardi. La Commissione è intervenuta ampliando l'ammontare a 150 miliardi per finanziare l'emendamento relativo all'articolo 30 di cui si è detto prima.

Il capo III — ci avviciniamo rapidamente alla conclusione, Presidente — riguarda l'accertamento e la notificazione...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il tempo a sua disposizione sarebbe già esaurito, ma può concludere.

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Signor Presidente, data l'eterogeneità della materia, è estremamente difficile darne una visione sintetica.

PRESIDENTE. Le ho detto soltanto di regolarsi. Non le toglierò certo la parola: non ne sono capace.

GIANFRANCO CONTE. Se credi, continuo io nel mio intervento.

FERDINANDO TARGETTI, Relatore. Questa staffetta che mi è stata proposta mi lascia un po' perplesso...

L'articolo 74 (ex articolo 61) riguarda le modificazioni delle rendite catastali. È un argomento assai importante, che ri-

guarda la questione dell'ICI in seguito alla variazione delle rendite catastali, e sarebbero necessari almeno dieci minuti per illustrarlo. Probabilmente esso sarà oggetto di riflessione; mi riprometto di ritornare sulla materia.

La Commissione è intervenuta sull'articolo 82, relativo all'imposta sugli spettacoli, per chiarire che eventuali versamenti parziali si considerano effettuati a titolo di acconto (anche questo suggerimento è venuto anche dall'opposizione).

L'articolo 84 (ex articolo 69) è stato oggetto di un ampio dibattito: esso riguarda i criteri di incompatibilità per l'esercizio della funzione di giudice tributario. La Commissione ha proposto la data di decorrenza di tale più ampia incompatibilità, prevista dalla norma che ci è giunta dal Senato, a partire dal 1° ottobre 2001. Inoltre, ha aggiunto l'articolo 85 sulla composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Con l'articolo 89 viene stabilito che il personale in esubero dell'ente tabacchi possa venire distaccato negli enti locali. Si ricorda che comunque esso sarebbe stato pagato dall'erario.

Mi pare di aver evidenziato gli aspetti più rilevanti, quindi, poiché il tempo a mia disposizione è esaurito, concludo e la ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io ringrazio lei, onorevole Targetti.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le finanze.

NATALE D'AMICO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, farò una dichiarazione brevissima.

Il relatore ha ricordato che stiamo discutendo il collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso. Quindi, stiamo approvando questo testo di legge in ritardo. Ciò dipende, in parte, dalla sperimentabilità della nuova procedura di bilancio e, in parte, dal fatto che nel frattempo vi sono stati un referendum generale, le elezioni regionali ed una crisi di Governo.

Alcuni provvedimenti contenuti nel disegno di legge originario furono inseriti,

come sapete, all'interno della finanziaria. Nel frattempo non è cambiata solo la fase politica, ma anche la fase economica quindi, è cambiato il contenuto di un collegato che era stato pensato soprattutto per sollecitare la ripresa economica. Si tratta sempre di misure in materia fiscale, ma tese ad accelerare la crescita dell'economia già in corso.

Il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento; io ricordo che vi sono provvedimenti importanti per le famiglie italiane. Nel pacchetto famiglia vi sono i provvedimenti relativi alla detraibilità delle spese per l'assistenza specifica domiciliare e quelli relativi alla detraibilità delle spese per i collaboratori o le collaboratrici domestiche e per le *baby sitter*. La ripresa economica italiana deve essere accompagnata da un aumento dell'occupazione quindi, anche dell'occupazione femminile. Pertanto, è necessario che all'interno del nucleo familiare lavorino più persone e queste misure aiutano le famiglie in quella direzione. Voglio ricordare che alla Camera è stata introdotta una misura di grande civiltà, che consente alle famiglie di detrarre anche le spese sanitarie sostenute per un congiunto che non abbia redditi sufficienti per utilizzare le detrazioni consentite. Vi sono, quindi, misure importanti per le famiglie ed anche misure molto importanti per le imprese.

Alla fase di ripresa economica si accompagna una forte ricomposizione nella proprietà delle imprese che investe sempre di più operazioni che valicano i confini tra gli Stati. Vi sono poi le misure relative alla rivalutazione volontaria dei beni d'impresa e le misure che modificano la tassazione delle plusvalenze conseguenti alle operazioni di fusione e di concentrazione e che danno alle imprese la possibilità di adeguare i loro valori patrimoniali in bilancio ai valori economici effettivi, con ciò eliminando un ostacolo al processo di ricomposizione della proprietà delle imprese ed evitando anche che una particolare disciplina italiana determini uno svantaggio per le imprese italiane nel momento in cui pongono in essere ope-

razioni di concentrazione anche con imprese di altri paesi, che magari sono soggetti ad una disciplina che consente loro di mantenere più facilmente collegato il valore di bilancio al valore economico dei beni che sono nell'attivo di impresa.

Questa serie di misure è fortemente richiesta dal sistema del paese, dalle famiglie e dalle imprese italiane e le Commissioni della Camera hanno lavorato con grande attenzione introducendo modifiche che migliorano il contenuto della legge. Mi auguro, quindi, che l'Assemblea proceda celermente ad un dibattito approfondito per giungere quanto prima all'approvazione di un provvedimento che va incontro alle esigenze dell'economia italiana.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Malentacchi. Ne ha facoltà.

GIORGIO MALENTACCHI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, a distanza di un anno esatto dalla sua presentazione approda in aula questo provvedimento collegato alla finanziaria 2000, esattamente all'immediata vigilia della finanziaria 2001 e oggi, dopo un anno, il Parlamento, dovrebbe secondo voi, approvarlo in fretta per non incappare nella sessione di bilancio ormai prossima. La fretta è estrema perché gli interessi in gioco sono quelli dei grandi poteri economici del nostro paese, quei poteri economici interni e, soprattutto, esterni che continuano a premere dal mese di luglio, che hanno fatto in modo che in Commissione maggioranza ed opposizione di destra approvassero in tre giorni il provvedimento, nonostante l'ostilità della materia e i seicento emendamenti presentati che hanno fatto sì che l'opposizione di destra, non potendo ufficialmente dichiararsi d'accordo con i contenuti del provvedimento, si limitasse a fare l'« opposizione di sua maestà ».

Sul merito e sui contenuti del cosiddetto collegato fiscale mi soffermerò poco o niente in ragione della nostra radicale contrarietà, come peraltro appare dal

contenuto dei nostri emendamenti, e in ragione del fatto che vengono riproposte le stesse scelte su cui più volte ci siamo espressi. La direzione di marcia è sempre la stessa: sgravi alle imprese, condoni, regali alla rendita finanziaria, agevolazioni fiscali alla cosiddetta imprenditorialità. E siccome non ce n'era forse abbastanza nel testo arrivato dal Senato, in Commissione si è provveduto ad inserire nuovi articoli con nuove norme a vantaggio, per esempio, delle banche e dei loro consorzi, di alcuni tipi di imprese in relazione all'IVA e via dicendo, di determinate categorie di elusori ed evasori quasi di professione. Non vi è dubbio che qua e là vi sono alcune norme che vanno in direzione diversa, quali la deducibilità relativa ai servizi domestici e all'assistenza personale familiare o la detrazione per spese sanitarie riguardanti patologie gravi, come peraltro ricordava poc'anzi il sottosegretario, ma sono soltanto specchietti per allodole e briciole dentro un *mare magnum* fatto di altro e del suo opposto. E dove cercare di intervenire per modificare le cose o almeno per discutere o rappresentare anche altri interessi? Sembra più che impossibile o addirittura vietato. A tal fine si fa ricorso anche alle cosiddette interpretazioni e valutazioni tecniche, in alcuni casi davvero ridicole, provocatorie e snervanti.

A tale proposito, per esempio, in Commissione — e speriamo che così non sia anche in Assemblea — è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia un nostro emendamento, con relativa compensazione, tendente ad introdurre detrazioni fiscali a vantaggio di lavoratori dipendenti e pensionati fino ad una certa soglia di reddito (40 milioni). E questa sarebbe estraneità di materia in un provvedimento fiscale, in un provvedimento in cui troviamo in grande abbondanza detrazioni, deduzioni, abbattimento di aliquote ed altro, ovviamente a vantaggio della cosiddetta impresa?

La verità, assai più semplicemente, è che non si vogliono fare scelte di questo tipo nei confronti della parte più debole della popolazione; tuttavia, allo stesso

tempo, non si ha il coraggio politico di dirlo apertamente, chiamando così in causa le norme tecniche, con il rischio di renderle ridicole; tutto ciò con buona pace di coloro che nello stesso Governo — a cominciare dal ministro Del Turco e dal ministro Salvi — affermano quasi quotidianamente che è arrivato il momento di fare una politica a vantaggio di chi meno ha.

Rinviando alla discussione degli articoli gli approfondimenti di merito che ci sarà consentito fare, vorrei fare un'osservazione di carattere generale e di quadro. Ciò che vi apprestate ad approvare in forma più o meno esplicita ed evidente è un provvedimento sinceramente mostruoso, a prescindere dal suo stesso contenuto; state per approvare un collegato alla finanziaria (ormai dello scorso anno) composto da più di 100 articoli! Non se ne dolga il relatore se, come diceva, non ha avuto il tempo di entrare nel merito di 101 articoli: comprendo che non è una questione così semplice e, tra l'altro, che si tratta di argomenti assai variegati. Per evidenziare ancor di più la sua mostruosità, bastano due dati.

Innanzitutto, quando il Governo presentò il provvedimento nel novembre 1999, esso consisteva di circa 30 articoli. In secondo luogo, la legge finanziaria a cui il provvedimento è collegato, consta di circa 70 articoli: ci sembra che questi dati parlino da soli. Se il tutto si limitasse ad un fatto puramente numerico, sarebbe oltremodo stravagante e nulla di più; sarebbe, insomma, un fatto di carattere farsesco; diventa, purtroppo, un fatto tragico, se si guarda alla moltiplicazione degli articoli: il provvedimento è diventato *omnibus*, alla stregua delle leggi finanziarie e dei decreti di democristiana memoria: ricordiamo tutti i provvedimenti Pandolfi 1 e Pandolfi 2, contro i quali sono state realizzate le varie riforme delle leggi di bilancio, fino a quella dello scorso anno. È, dunque, un provvedimento *omnibus*, in cui sono compresi Campione d'Italia e i tabaccai, le banche e gli autotrasportatori, l'ICI e il commercio telematico: l'elenco potrebbe continuare

all'infinito! Come per tutti i vituperati provvedimenti *omnibus*, esso ha una logica precisa e stringente: ognuno — maggioranza ed opposizione di destra — spinge per mettere dentro ciò che gli interessa offrendo, in cambio, la propria disponibilità ad accettare che l'altro faccia la stessa cosa, magari facendo finta di non vedere e di non sentire.

Inoltre, questo provvedimento di più di 100 articoli è imbottito di deleghe al Governo, sempre più numerose e generali; il tutto ad ulteriore *vulnus* nei confronti del Parlamento italiano, che viene privato della sua prerogativa fondamentale.

È sempre antipatico — anzi, odioso — dire « ve l'avevo detto », ma permettetemi di ricordarvi quello che in quest'aula, da parte di qualcuno (cioè da parte nostra) fu sostenuto l'anno scorso, all'epoca della riforma della legge di bilancio, che eliminava il collegato di sessione, riformando la disciplina dei limiti temporali all'approvazione dei cosiddetti collegati fuori sessione. Fu detto, allora, che quella era la strada per ritornare ai provvedimenti *omnibus* e per spogliare ulteriormente il Parlamento del potere legislativo, legittimando la delega come strumento legislativo privilegiato. Inoltre, si disse, non ponendo limiti temporali all'approvazione dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio fuori sessione, si privava il Parlamento intero ed ogni singolo parlamentare della possibilità di avere contezza e certezza delle entrate e delle uscite relative ad ogni singolo esercizio di bilancio annuale. Tutto ciò, purtroppo, si sta materializzando sotto gli occhi di ciascuno di noi: fermatevi fino a che si è in tempo! Non trasformate il Parlamento in un « votificio » da cui la politica e la difesa di rappresentanza di interessi legittimi e diversi siano sempre più messe ai margini per essere definitivamente espulse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Berruti, al quale ricordo che ha 30 minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

MASSIMO MARIA BERRUTI. Signor Presidente, vorrei agganciarvi alla breve

dichiarazione del rappresentante del Governo, onorevole D'Amico.

Egli ci ha presentato — mi permetta — un veloce *spot* elettorale sulle bellissime cose contenute in questo provvedimento, dimenticando — ma probabilmente non dimenticando, bensì tralasciando — l'argomento di cui io invece mi occuperò, proprio per compensare il vuoto presente nelle dichiarazioni del rappresentante del Governo. Mi riferisco all'articolo 1, di cui non si è parlato, forse perché non poteva entrare a far parte di uno *spot* elettorale, forse perché è l'« ammazzaimprenditori » italiani, che uccide gli ultimi coraggiosi imprenditori che ancora non hanno fatto le valigie e non sono scappati dal nostro paese.

A metà dello scorso anno, Rifondazione comunista al Senato aveva presentato un progetto di legge — il n. 4185, che tutti ricordiamo — tendente ad imputare direttamente ai soggetti residenti in Italia i redditi prodotti all'estero nei cosiddetti paradisi fiscali. Molto bene: la proposta, senza modifiche sostanziali, fu recepita nel disegno di legge collegato, sollevando però fortissime reazioni, anche da parte di accreditata dottrina in materia. In effetti, la norma appariva eccessiva, tanto che al Senato il relatore per la maggioranza si fece interprete della necessità di una profonda revisione della materia, introdotta poi con un emendamento, cui il Governo ha dovuto aderire. L'opposizione non mancò, in quell'occasione, di far rilevare le incongruenze, le numerose contraddizioni, le irrazionalità contenute anche nella nuova formulazione e portò avanti la linea più radicale della soppressione di quella disposizione. La richiesta, naturalmente, non fu accolta dalla maggioranza e dunque il provvedimento passò all'Assemblea con la formulazione proposta dal relatore. Il provvedimento è poi approdato alla Camera in Commissione finanze, dove la maggioranza ancora una volta ha respinto gli emendamenti a firma mia e di tanti altri colleghi dell'opposizione. Il provvedimento quindi per noi resta inopportuno, anche con l'inserimento degli emendamenti Rabbito e Re-

petto che, come vedremo più avanti, non hanno apportato alcun miglioramento al testo.

Nel merito bisogna considerare che l'anzidetta modalità di imputazione del reddito non costituisce una novità italiana, perché misure di questa specie sono state raccomandate persino dall'OCSE — lo sappiamo tutti — e numerosi paesi hanno già raccolto questo invito. Dalle ricerche che abbiamo effettuato risulta che l'imputazione diretta dei redditi prodotti all'estero in certi paesi — CFC — è stata disciplinata in Europa da Danimarca, Finlandia, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia e Svezia. Ancora, non si può sottacere che la più antica legislazione in materia è proprio quella degli Stati Uniti d'America. Il fatto è che negli altri paesi non si giunge ad effetti totalizzanti — come meglio si vedrà in seguito — al pari di quelli che si potrebbero invece raggiungere in questo paese se questo provvedimento, malauguratamente, dovesse diventare legge.

Fatte queste premesse, l'attenzione va probabilmente spostata, più che sui problemi tecnici, su una valutazione di fondo, posto che il fenomeno delle società partecipate aventi sede in paradisi fiscali è molto diffuso, tanto che perfino il governatore della Banca d'Italia, in un recente intervento sull'argomento, ha avuto modo di far rilevare che anche le banche italiane sono molto presenti in quei paesi. L'esperienza insegna che le società finanziarie — comprendendo fra esse anche le *holding* — di solito provvedono ad una o più società in aeree a fiscalità agevolata. Il sottosegretario D'Amico, che ha avuto il piacere di svolgere la propria attività presso diversi Ministeri che sono stati ampiamente informati sulle attività bancarie nel mondo, sa perfettamente come siano importanti questi paesi a fiscalità agevolata (ma su questo tornerò in seguito).

La rilevante diffusione di questo fenomeno dovrebbe portarci a chiedere se la decisione di intervenire in modo così drastico e duro dal punto di vista tributario sia adeguata alle cause che hanno

generato questa decisione o se non sia invece opportuno adeguarsi agli indirizzi internazionali, affrontando la questione sul fronte fiscale con un auspicabile effetto trascinamento di altre ben più gravi problematiche.

Per quanto riguarda la prima domanda, si potrebbe rispondere che il provvedimento al nostro esame è prematuro e, quindi, sarebbe meglio meditare nuovamente e attentamente sulla questione per poi riaffrontarla. Per quanto riguarda la seconda questione, bisogna prendere atto che la macchina è ormai partita e che, quindi, non resta che controllarne il percorso fino all'arrivo. Qualunque sia la posizione che si intenderà assumere, non si può non convenire sul fatto che questo provvedimento, così come formulato, non può essere approvato.

Fra le tante questioni tecniche da rivedere — ripeto che sto facendo esclusivamente riferimento all'articolo 1 — vi sono due vizi di fondo che sono intollerabili in un ordinamento quale il nostro. In primo luogo, nell'ambito delle CFC — vale a dire del controllo delle attività delle società estere — si fanno rientrare anche le cosiddette controllate indirette. Vorrei svolgere una brevissima premessa. Definirò «madre» la società residente in Italia, «nipote» la società che produce il reddito nel paese a fiscalità agevolata e «figlia» quella tra loro intermediaria. Al di là della difficoltà tecnica di attribuire alla società madre residente il reddito prodotto dalla società nipote senza colpirlo due volte — una come reddito proprio e una come reddito distribuito dalla società che si interpone tra le due, vale a dire la società figlia, come controllata dalla madre e controllante della nipote —, in tutta questa vicenda colpisce l'irrazionalità del sistema nel caso in cui la figlia dovesse risiedere in un paese a fiscalità normale.

Questo è un problema che non vi siete posti e che creerebbe una reazione a cascata che definirei con il termine delocalizzazione. Con questo provvedimento, infatti, per la società figlia — vale a dire

per quella che si interpone tra madre e nipote — residente in un paese a fiscalità normale, la madre, che ha già provveduto nel suo paese a pagare le imposte sul reddito che gli proviene dalla società che si trova in un paese a fiscalità agevolata, deve pagare due volte le tasse. In base al principio della tassazione universale il paese della figlia ha il diritto di tassare il reddito della nipote, secondo le regole del proprio diritto interno, ma solo una volta che questo reddito sia arrivato alla figlia. Se tale reddito non dovesse arrivare alla figlia, come fa lo Stato a tassare la madre per il reddito prodotto dalla nipote, laddove la nipote non abbia mai trasferito alla figlia alcun reddito, e che, qualora lo avesse fatto, sarebbe soggetta alla tassazione normale di quel paese a fiscalità normale?

Vi rendete conto cosa stiamo dicendo, quale aborto stiamo provocando qui dentro? L'Europa non ci ha mai chiesto questo, non l'ha chiesto a noi, non l'ha chiesto all'Olanda con i suoi sandwich, perché glieli lascia fare; non l'ha chiesto all'Irlanda, ma quei paesi non si tagliano qualcosa per far dispetto alla moglie! Noi, invece, interveniamo e diciamo ai nostri imprenditori che debbono andare fuori dall'Italia, in Inghilterra, in Irlanda, in Olanda, e che debbono chiudere le loro aziende.

Arriva la delocalizzazione e qualcuno verrà in questo Parlamento a dire che gli imprenditori sono disamorati. La verità è che li abbiamo messi in condizione di andare laddove si è creata una concorrenza fiscale che è stata voluta dal sistema Europa. Sarà allora il sistema Europa a pensarci. Perché vogliamo anticipare qualcosa che non ci compete fare in questo momento? È questo il primo degli argomenti che, a mio avviso, ci porta in un vicolo cieco.

Se la figlia distribuisce poi quel reddito alla madre che è qui residente, non riesco a comprendere che cosa abbia a temere o quale danno possa invocare, specie se con il paese della figlia fosse in vigore un trattato contro la doppia imposizione. Cosa c'è da temere? La nipote distribuisce

alla figlia, la figlia distribuisce alla madre e noi imporremo o meno la tassazione a seconda che con quel paese si abbia o meno un trattato contro la doppia imposizione. Di cosa abbiamo paura?

La situazione si complica ulteriormente — ascoltatevi bene — se il paese della figlia è situato all'interno dell'Unione europea: immagino, ad esempio, che la madre sia residente in Italia, la figlia in Inghilterra o in Lussemburgo (dunque, in un paese europeo) e la nipote alle Bahamas, piuttosto che a British Virgin Island o in un altro paradiso fiscale che preferite individuare in questo momento. In Italia, quella direttiva è stata applicata riconoscendo l'esenzione ai dividendi provenienti dai paesi dell'Unione, proprio per eliminare la doppia imposizione economica gravante sui redditi d'impresa prodotti in forma societaria. Questa direttiva c'è e fu concepita proprio in applicazione del principio che ho appena indicato: se nel paese di residenza della nipote le imposte non sono dovute, il reddito che transita nell'Unione europea viene assoggettato all'imposizione piena nel paese di arrivo; se circolerà ulteriormente in un paese interno all'Unione, sarà libero da imposizioni.

Vediamo cosa succede se applichiamo questo provvedimento all'articolo 1: se la figlia si trova in Europa, voi direte che abbiamo già tassato il reddito della nipote; ma se dal paese europeo la figlia giunge in Italia, imponiamo una nuova tassazione. Non è possibile, c'è qualcosa che non funziona! Forse ho letto male, ma credo che dobbiamo chiarire molto bene questo punto se non vogliamo buttare via le chiavi degli opifici, delle industrie e delle aziende degli imprenditori italiani.

Sono eletto nel collegio di Varese nord, che è al confine con un paese che non fa parte dell'Unione europea; alcuni comuni sono attraversati dal fiume Tresa il cui letto, in alcune parti, è largo otto o dieci metri. Vi vorrei far vedere quante piccole aziende hanno attraversato il fiume e non sono più tornate indietro; forse non torneranno mai più, ma meno che mai lo faranno se andremo avanti con questi

provvedimenti. Per qualcuno basta attraversare un fiume; qualcun altro farà un bel trasloco e andrà in altri paesi dove vi è maggior rispetto per la libertà di intraprendere.

La norma, di conseguenza, così come proposta, ci colloca fuori della Comunità, violando anche i principi costituzionali che servivano a tutelare i nostri trattati internazionali. È vero che in alcuni paesi della Comunità questi fenomeni sono favoriti proprio per creare una vera e reale concorrenza fiscale: lo so e lo capisco, ma non è un problema nostro, bensì della stessa Comunità europea. È anche vero, però, che quest'ultima sta combattendo da molto tempo per eliminare un fenomeno che già in passato ed in tutte le forme ha ampiamente condannato e contro il quale chiede da tempo di poter — lei Comunità europea — prendere provvedimenti.

Ci accingiamo dunque a contrastare un fenomeno certamente esistente, che va sicuramente soppresso e combattuto, che deve essere condannato e per il quale devono essere trovate le soluzioni: sono d'accordo, ma non è nostra competenza. Non possiamo farci giustizia da soli. Compete all'Europa. Perché ci mettiamo ancora di più in condizioni di concorrenza nei confronti degli altri paesi europei? Facciamo ancora un altro passo verso la povertà, una minor distribuzione di reddito, una minore creazione di ricchezza.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*.
No!

MASSIMO MARIA BERRUTI. Perché mi dici no, Targetti? Vanno via, scappano via. Stiamo facendo qualcosa che non ci compete e se facciamo questo siamo miopi. Ce ne accorgeremo molto presto. Gli altri paesi non lo faranno, non lo stanno facendo e comunque non lo hanno fatto. Informati, informiamoci. Io l'ho fatto, altrimenti non mi permetterei di dirlo. So che tu sei persona capace di riflettere bene su queste questioni. Ti chiedo allora un momento di riflessione in più, prima che si affronti in aula il dibattito per arrivare al voto. Lo chiedo a

lei, signor sottosegretario, ed al relatore, onorevole Targetti.

Il secondo aspetto di particolare rilevanza e, a mio avviso, di particolare pesantezza, è la previsione dell'ineducibilità di tutti i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni poste in essere con imprese residenti nei paradisi fiscali, sempre con il sistema «madre-figlia-nipote».

È bene tenere presente che la norma opererebbe indipendentemente dall'esistenza di situazioni di controllo o collegamento tra imprese residenti e non residenti. Per evitare equivoci, tutto questo significa — a mio parere, ma credo sia assolutamente oggettivo e quindi condivisibile da parte di tutti — che con certi paesi l'Italia intende proibire qualunque attività commerciale. Ebbene, prima di compiere un passo del genere vi invito anche in questo caso, colleghi, a riflettere un attimo, perché l'Italia prevede che con alcuni paesi, che definiamo paradisi fiscali, è proibito avere qualunque attività commerciale: questo è ciò che è scritto nella norma.

È opportuno tenere presente che tra i paesi a bassa fiscalità — per non dire a fiscalità nulla — vi sono anche quelli in via di sviluppo, nei confronti dei quali non si può rimettere alla decisione unica, esclusiva ed unilaterale del ministro — o del Ministero — delle finanze la politica da perseguire. Stiamo parlando di Stati nei confronti dei quali ci vantiamo di porre in essere una serie di operazioni ed andiamo a dire che con questi paesi, a fiscalità ridotta o nulla, voi non potrete più intervenire, né intrattenere alcuna attività commerciale: magari sentiamo cosa ne pensa su questo argomento il ministro degli esteri.

A parte questo, il divieto di deducibilità, così come formulato, colpirebbe anche gli acquisti di beni sui quali è da presumere che si riscuotano le imposte in dogana al momento dell'importazione e ciò, per la verità, mi sembra proprio un po' troppo.

La norma presenta sicuramente eccessi che devono essere comunque affrontati

perché, secondo noi, sono assolutamente in contrasto con l'ordinamento generale. Resta da stabilire, tra quelli sopra indicati, tra quelli che noi sommamente indichiamo, colleghi della maggioranza, quale percorso possa essere ritenuto più opportuno.

Da una rivisitazione delle considerazioni generali già svolte e delle relazioni illustrative degli emendamenti che sono stati presentati, prima in Commissione e poi in Assemblea, sembrano emergere, però, ulteriori argomentazioni sull'articolo 1, proponibili per convincerci ancora di più dell'inopportunità del provvedimento.

Anche gli emendamenti presentati dai colleghi Rabbito e Repetto non sono suscettibili di interpretazioni particolari per capire il loro significato, se non sul lato tecnico, pur se evidenziano, senza dubbio, prese di posizioni figlie di evidenti pregiudizi.

Innanzitutto, le iniziative legislative, che a partire dalla metà del 1999 cominciano ad agitare il problema delle *controlled foreign corporation*, trovano riscontro in una contemporanea dottrina — su questo punto vi prego di prestare tre secondi di attenzione in più — molto attiva, che fa capo ad un determinato nome e ad una precisa società internazionale di divisioni e ristrutturazioni aziendali — questo nome verrà fuori, signori della maggioranza —, che avrà il *know-how* (si vedrà con quali società e con quale tipo di aziende lavorerà). Tale dottrina mette in evidenza sia la diffusione a livello mondiale della disciplina cosiddetta CFC, sia l'attenzione dell'OCSE e dell'Unione europea sulla concorrenza fiscale fra Stati.

Deve essere ben chiaro che alcuni Stati si sono dati una legislazione CFC assai prima che questi organismi internazionali affrontassero il problema della concorrenza fiscale, a conferma, quindi, che ciascuno Stato è libero di governare la materia secondo le proprie esigenze, e la nostra esigenza — credo — è migliorare la nostra economia, non certo peggiorarla. Peraltro, la stessa OCSE indica diversi accorgimenti ai quali gli Stati possono

ricorrere per combattere la concorrenza e l'elusione fiscale e, tra questi, anche il metodo CFC.

Mentre sul piano della collaborazione internazionale per combattere l'elusione si registrano pochi e non significativi passi avanti, sotto il profilo della concorrenza è bene tenere presente che gli altri Stati in massima parte non arrivano al livello di inasprimento proposto con le norme che con questo provvedimento si intendono introdurre nel nostro ordinamento. Infatti, in quei paesi la diretta imputazione dei redditi esteri ai soggetti residenti in Italia è limitata solo ad alcuni redditi, non a tutti, come si propone con le disposizioni in esame; inoltre, tale imputazione è sottoposta ad una serie di condizioni che consentono l'applicazione della regola ai casi limite.

I paragoni con gli altri Stati sono sempre estremamente difficili perché i sistemi tributari presentano troppe peculiarità, ma la ragionevolezza ci impone di non porre le imprese italiane in condizioni di eccessiva difficoltà rispetto a quelle straniere, di non stressarle fino al punto di chiedersi perché non tenere conto delle norme comunitarie che non ostacolano certamente i trasferimenti di sede.

È vero che la lotta all'elusione è un problema interno, ma sul piano internazionale non vi è altrettanta attenzione. È inevitabile che norme come quelle proposte, inutilmente ed ingiustamente vessatorie, finiscano per produrre più guasti che risultati positivi.

Farò un'ultima notazione, per concludere. Gli stessi proponenti non sembrano mostrare, signori, una forte fiducia sugli effetti della normativa. Infatti, nella relazione tecnica si indica in 50 miliardi il gettito atteso nel primo anno e in 30 miliardi quello per gli anni successivi. È previsto nella relazione tecnica, che non ho scritto io ma voi, signori della maggioranza! È come dire che, con qualche accorta ristrutturazione internazionale, noi sistemiamo tutto! Stiamo parlando — lo ripeto — di 30 miliardi all'anno: il risultato di questa grande operazione!

Vorrei ora rivolgere un appello alla ragionevolezza in base al quale, prima di decidere un passo così pesante e « stressante » per il sistema imprenditoriale italiano, ci si possa avviare tutti assieme ad un studio comparativo tra la legislazione italiana e quella degli altri paesi industriali non soltanto sulle CFC, ma su tutti i provvedimenti idonei ad ostacolare il dirottamento dei redditi verso i paradisi fiscali. Non dimentichiamo, infatti, la pesantezza che già esiste in materia e che leggiamo nelle disposizioni contenute nell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, colleghi, il provvedimento che ci vede impegnati in quest'aula, presentato nel novembre 1999, completa la manovra fiscale per l'anno 2000. Ciò avviene in evidente ritardo: siamo a fine settembre, e certamente sarebbe stato più corretto votare il provvedimento stesso mesi addietro e non ora, quando il Governo sta addirittura presentando la nuova legge finanziaria per l'anno 2001.

È superfluo, probabilmente, individuare responsabilità o cause per questo ritardo (poco fa vi faceva riferimento anche il sottosegretario D'Amico), ma va dato atto a questo ramo del Parlamento e alla Commissione finanze di avere sollecitamente esaminato il testo pervenuto solo nello scorso mese di luglio.

Ricordo che il testo, nato con 31 articoli, è divenuto di ben 83 articoli durante l'esame al Senato e che molti sono stati proposti *ex novo* dal Governo, quindi dall'organo stesso che aveva presentato il provvedimento pochi mesi prima. Oggi, gli articoli sono ben 101!

Molte di tali proposte di variazione sono state introdotte in prossimità delle scorse elezioni regionali, forse per ottenere un consenso elettorale che invece per la maggioranza di centrosinistra non vi è

stato; tanto che l'allora Presidente del Consiglio ritenne di dover rassegnare le dimissioni.

Ne è venuto fuori un provvedimento *omnibus* nel quale si può trovare di tutto: da norme sul regime fiscale delle società estere controllate a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche; da disposizioni di semplificazione in tema di redditi di impresa a norme relative a Campione d'Italia; da disposizioni sul testo unico delle imposte sui redditi a norme sul bilancio dell'ufficio italiano cambi; da norme di favore per i centri di assistenza fiscale alla delega al Governo per la riforma delle tasse e dei diritti marittimi.

Quello al nostro esame è un provvedimento confuso, che contiene un ammasso informe di norme in materia tributaria, non collegate tra loro, e che testimonia lo scadimento dell'attività legislativa, al di là del contenuto positivo o negativo di alcune norme inserite nel disegno di legge stesso.

Vi sono certamente delle norme sulle quali si può esprimere un giudizio favorevole, ma le stesse ricadono in un contesto comunque frammentario e disorganico!

Mi piace ricordare in questa sede anche il parere decisamente critico espresso dal Comitato per la legislazione sia sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione delle norme sia sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Mentre si parla di testi unici, della necessità di leggi chiare e dai contenuti ben definiti, nonché di semplificazione, esaminiamo un provvedimento che contrasta con tali premesse e che probabilmente in alcuni articoli contrasta anche con lo statuto del contribuente, recentemente approvato.

Soprattutto, il disegno di legge che stiamo esaminando non riduce la pressione fiscale complessiva nel paese. È questo, invece, sicuramente il problema principale che il Governo avrebbe dovuto o, comunque, dovrebbe affrontare anche perché va individuata proprio nell'ecces-

siva pressione fiscale oltre che nell'incapacità di porre mano ad una seria riduzione della spesa, anche corrente, con la eliminazione di sprechi e duplicazioni, la causa principale della scarsa crescita del paese. È una scarsa crescita che ha finito con il punire in specie le famiglie con redditi medio-bassi che patiscono un'erosione costante e progressiva del potere d'acquisto dei loro redditi. Ciò è stato riconosciuto anche da illustri esperti in campo economico. Sicuramente il Governo ha perso ancora un'occasione per affrontare seriamente questo problema e porre le basi per un progetto finalmente capace di creare sviluppo e occupazione, così da offrire la possibilità ai tanti giovani che vivono oggi il dramma della disoccupazione di partecipare — lavorando — alla vita associativa del paese.

Troppe liberalizzazioni necessarie mancano all'appello; nessuna seria azione di riduzione di spesa è stata intrapresa; troppi ostacoli fiscali persistono; manca, per il cittadino italiano, la coincidenza tra costo fiscale e servizi ricevuti, quindi si finisce per pagare di più di quanto si riceva. Certamente, appare poca cosa questo collegato fiscale che, al di là di qualche norma propagandistica (che in seguito esamineremo), di fatto non riduce la pressione fiscale complessiva del paese, non favorisce il rilancio degli investimenti e dell'occupazione. Ad esempio, nulla è previsto per modificare l'IRAP, un'imposta ingiusta che non tiene conto delle spese per il personale, un'imposta indeducibile che danneggia specialmente le piccole e medie imprese e i liberi professionisti; nulla ad esempio è stato previsto per consentire ai proprietari di beni immobili di dedurre dall'IRPEF l'intero costo rappresentato dal pagamento dell'ICI; nulla è stato previsto per sostenere l'agricoltura alle prese con grandi problemi dovuti alla nostra debolezza a livello di Unione europea e al continuo aumento del costo del carburante (questo è un problema particolarmente sentito nel sud d'Italia) e il discorso potrebbe continuare.

Venendo nello specifico ad esaminare il testo, debbo rilevare come l'articolo 1,

che detta disposizioni in materia di redditi di imprese estere controllate, presenta aspetti non condivisibili, ai quali anche poco fa faceva ben riferimento l'onorevole Berruti. Esso vuole affrontare il fenomeno della costituzione di società estere presso paesi a fiscalità privilegiata da parte di imprese con sede in Italia al fine di ridurre per le stesse il carico fiscale. In sostanza, i gruppi che pongono in essere tali comportamenti elusivi attribuiscono alla società localizzata nello Stato a fiscalità privilegiata una parte consistente del reddito prodotto dal gruppo industriale ottenendo un beneficio in termini di imposte risparmiate. Questo fenomeno è causato dall'eccessivo carico fiscale cui sono soggette le imprese italiane, quasi una forma di difesa. È chiaro che si deve impedire alle aziende di esportare ricchezza o di eludere le tasse causando danni all'erario, ma al contempo si deve porre rimedio agli effetti negativi che le imprese subiscono a causa dell'eccessivo peso fiscale. Le imprese debbono essere messe nelle condizioni di svilupparsi, di produrre e di regolare i conti con il fisco in modo equo e giusto.

L'articolo 1 prevede che si applichi la normativa antielusione, vale a dire che si porti a tassazione in Italia il reddito prodotto nel paese a fiscalità agevolata nell'ipotesi in cui la società estera sia controllata da una con sede in Italia. Certamente, si deve ritenere poco chiara la formulazione del comma 4, ove viene introdotto il criterio del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia ovvero altri criteri equivalenti, senza rimandare a precise e univoche indicazioni. In tal modo, non si chiarisce quali paesi debbano essere considerati a fiscalità privilegiata, si apre un ulteriore fronte di confusione e di eccessiva discrezionalità rimesso nelle mani e nei poteri del Ministero delle finanze.

Il testo rimanda ad un successivo decreto ministeriale per individuare i paradisi fiscali non necessariamente coincidenti con quelli inseriti nella lista nera di cui al decreto ministeriale del 4 aprile 1992 né con quelli individuati con il

decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999, il tutto a scapito della chiarezza e della certezza del diritto. L'articolo 1 nel suo complesso, pur partendo da una finalità condivisibile, perde la sua utilità nel momento in cui diventa confuso, di difficile applicazione e di impossibile coordinamento con le normative europee e con i trattati sottoscritti. Inoltre, non vengono affatto superati i rischi di doppia imposizione né gli effetti di cassa negativi derivanti dalla difficoltà di operare la tassazione separata.

Le disposizioni in parola sono state introdotte dal Governo con la motivazione di uniformarsi alla legislazione di altri paesi europei. Tuttavia, bisogna ricordare che proprio alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno sovranità su territori che potrebbero essere inclusi tra quelli a fiscalità privilegiata. In sostanza, se per un verso le legislazioni di questi paesi scoraggiano le proprie imprese dal costituire società controllate in altri Stati, per altri ammettono al loro interno l'esistenza di aree che godono di regimi più favorevoli. Nel caso dell'Italia, in assenza di situazioni analoghe, vale a dire di aree a fiscalità significativamente più ridotta rispetto a quella ordinaria, l'introduzione delle previsioni dell'articolo 1 comporterebbe il rischio di gravare sulle imprese con una disciplina più sfavorevole rispetto a quella delle concorrenti straniere. Ciò rivela che le misure proposte dal Governo e dalla maggioranza sono ispirate più da principi e modelli teorici che da un approccio pragmatico alla questione delle società estere controllate. D'altra parte, l'argomentazione sostenuta al riguardo dal Governo, secondo la quale l'adozione delle previsioni proposte consentirebbe al nostro paese di godere di una posizione negoziale più forte a livello comunitario, ai fini della realizzazione di un effettivo coordinamento fiscale, non appare convincente, essendo riferita al conseguimento di vantaggi del tutto aleatori, di fronte al pregiudizio effettivo ed immediato che la disciplina dell'articolo 1 del collegato produrrebbe per le imprese italiane.

In ordine all'articolo 3, bisogna rilevare che è indispensabile favorire la capitalizzazione delle imprese ed incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi. Sarebbe stato auspicabile, però, prevedere anche strumenti volti a favorire la crescita occupazionale e l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani. In tal senso, appare oggi necessario procedere ad un'incentivazione diretta dell'occupazione che si colleghi alla crescita degli investimenti in beni strumentali, in modo da favorire la crescita economica dell'intero tessuto sociale. Al riguardo, la DIT è carente ed andrebbe integrata e rivista apportando le opportune modifiche e migliorie: ricordo che, al riguardo, il gruppo di Alleanza nazionale ha presentato una proposta di legge che mira appunto ad introdurre disposizioni tributarie per favorire la ripresa economica e occupazionale modificando ed integrando la DIT.

Allo stesso modo, non si può non rilevare che sarebbe stato opportuno estendere i benefici previsti dall'articolo 3 anche agli investimenti in immobili con categoria catastale C/1 per favorire in tal modo anche il commercio e l'artigianato o comunque le piccole e medie attività, che costituiscono il tessuto economico e sociale del paese e che sicuramente possono garantire lo sviluppo economico di molte regioni, anche nel sud d'Italia, creando occupazione e, al tempo stesso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei valori e delle tradizioni della nostra terra.

Le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni materiali ed immateriali delle imprese, pur rappresentando un atto dovuto, sembrano costituire una sorta di concessione del Governo, quando invece il problema di una rivalutazione periodica richiederebbe l'adozione di una normativa a regime stabilmente inserita nell'ordinamento. D'altra parte, non si può non rilevare che l'intervento in questione appare contraddittorio con le disposizioni contenute nelle proposte del Governo e della maggioranza sulla riforma del diritto societario, con le quali si afferma l'esigenza di depurare il bilancio civile dalle

interferenze fiscali, creando una sorta di doppio binario che si tradurrebbe inevitabilmente in una divaricazione sistematica tra valori di libro e valori fiscali.

Anche le misure relative alle detrazioni e deduzioni IRPEF appaiono improntate a sostanziale occasionalità e marginalità, non essendo riconducibili ad un disegno organico ed unitario. Va giudicato negativamente, inoltre, il fatto che il Governo e la maggioranza non abbiano accettato un puntuale confronto sul tema più generale della revisione delle detrazioni a favore delle famiglie, di quelle monoreddito in particolare, proposta in numerose occasioni dall'opposizione, e si siano conseguentemente limitati a prevedere misure di scarso rilievo, come quelle relative alla detraibilità delle spese veterinarie di cui all'articolo 31 (già articolo 25), ovvero riferite ad interessi microsettoriali.

Utile sarebbe stato aumentare le detrazioni per spese sanitarie di persone fisiche, eliminando, come da noi richiesto con un emendamento, la franchigia di 250 mila lire almeno per le famiglie con scarso reddito, per esempio al di sotto dei 30 milioni. È peraltro bene ricordare che l'aliquota delle detrazioni è scesa, negli ultimi anni, dal 27 al 19 per cento. Ripeto, però: sono tutti provvedimenti frammentari e di scarsa incidenza, senza un organico quadro d'insieme. Devo accogliere con favore l'approvazione in Commissione di un emendamento cui poco fa faceva riferimento anche il sottosegretario: un emendamento che ha visto come primo firmatario il presidente Benvenuto, ma sottoscritto da tutti i deputati di Alleanza nazionale e di Forza Italia, con il quale si tende a migliorare e rendere più giusto il regime di detraibilità delle spese sanitarie, nell'interesse di un familiare, in caso di patologia grave. Mi auguro peraltro che il tetto fissato in 12 milioni possa essere rivisto in aumento entro breve termine.

Tuttavia, i provvedimenti a favore della famiglia sono, lo ripeto, pochi, incidono poco, non risolveranno i problemi delle

famiglie italiane, specialmente di quelle monoreddito, alle prese con quotidiani problemi di sopravvivenza.

In ordine alla disposizione in tema di associazioni sportive dilettantistiche, mi piace ricordare che, proprio grazie ad un emendamento della Casa delle libertà a firma Conte e Contento, approvato in Commissione, è stato elevato ad un milione il limite oltre il quale i pagamenti effettuati a favore di dette associazioni sportive, o i versamenti da queste effettuati, devono essere eseguiti tramite conti correnti. Ricordo che il limite previsto dalla legislazione vigente è di lire 100 mila.

Le disposizioni di cui all'articolo 36, il vecchio articolo 30, in ordine alla deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali a favore di progetti culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, appaiono inidonei a raggiungere i pur positivi obiettivi che sono alla base della disposizione stessa, almeno per due motivi. In primo luogo, essa determina una centralizzazione potenzialmente arbitraria nel Ministero per i beni culturali della valutazione dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni liberali e della qualità dei progetti culturali finanziabili, interferendo pesantemente nelle scelte delle imprese al riguardo. È vero che il Ministero dovrà sentire la Conferenza Stato-regioni, ma è pur vero che rimane intatta la discrezionalità ministeriale. In secondo luogo, non si tiene conto della palese inattitudine delle strutture di tale Ministero ad esercitare le attività di valutazione e di vigilanza richieste e dell'estrema farraginosità della procedura indicata, che esporrebbe le imprese interessate al rischio di un'incertezza sia quanto all'*an* sia al *quantum* della deduzione stessa. Mi piace ricordare che anche il Comitato per la legislazione ha rilevato la stessa contraddizione nel testo. Bisogna favorire e incentivare le erogazioni liberali per progetti culturali, utilizzando le capacità in materia anche del mondo associativo, con norme chiare e di facile e sicura applicazione; invece, per i motivi indicati, è assai probabile che

la disposizione, così come scritta nel testo, non trovi una facile applicazione e rimanga una norma manifesto.

Le norme in materia di studi di settore introducono disposizioni in materia di accertamenti ed adeguamenti con riferimento ai contribuenti cui si applicano detti studi. Essi costituiscono l'ennesimo intervento del Governo in materia, senza che siano stati acquisiti elementi precisi circa la reale efficacia e senza gli accertamenti basati su tali strumenti. Ciò risulta particolarmente preoccupante in vista del dibattito sulla distribuzione del *bonus* fiscale, in ordine alla quantificazione del maggior gettito derivante dal recupero della lotta all'evasione. Anche le disposizioni in materia di riscossione rappresentano l'ennesimo tentativo di correzione della disciplina in materia, che dimostra come la riforma, realizzata mediante l'esercizio di una specifica delega di cui il Governo ha preteso il conferimento, sia stata concepita male in partenza e stia evidenziando la sua inadeguatezza.

Considerazioni sostanzialmente analoghe si possono esprimere con riguardo all'articolo che interviene sulla disciplina dell'imposta sugli spettacoli appena istituita, rilevando, anche in questo caso, la scarsa efficacia della normativa di base e, in particolare, la complessità dei relativi adempimenti da cui discende l'esigenza della regolarizzazione che viene prospettata.

Una critica merita anche l'articolo 84, già articolo 69, in tema di giustizia tributaria. Anche in questo caso siamo di fronte ad una riforma ripetutamente annunciata che il Governo e la maggioranza non sono in grado di realizzare. Una critica è rivolta al primo comma dell'articolo, quindi alla parte in cui si interviene sulla materia dell'incompatibilità dei giudici tributari ampliando l'ambito applicativo delle cause di incompatibilità. Tale soluzione, introdotta in Senato, costituisce di fatto un'ingiusta espulsione della categoria dei liberi professionisti dalle commissioni tributarie, con conseguente impoverimento di conoscenze, di esperienze e di cognizioni tecniche. In sostanza, la

maggioranza insiste nella pretesa di depurare aprioristicamente le commissioni tributarie dai componenti per i quali si possono prospettare, anche se in via meramente ipotetica, situazioni di conflitto di interessi. Il problema dell'incompatibilità necessiterebbe di una ben più accurata ed approfondita analisi; bisogna, infatti, salvaguardare la terzietà del giudice, esigenza imprescindibile ma, al tempo stesso, non si devono perdere tutte le necessarie competenze e tutte le indispensabili professionalità che contribuiscono a fare delle commissioni tributarie organi tecnici con alta specializzazione.

Sarebbero auspicabili, quindi, un più ampio dibattito e una riflessione più attenta sul ruolo dei professionisti in seno alle commissioni tributarie in considerazione soprattutto dell'apporto di esperienze e di conoscenze che gli stessi sono in grado di offrire ed assicurare. Infine, non può non essere stigmatizzata la proroga di alcune deleghe di cui alla legge Visco, la n. 133 del 1999. In particolare, appare deprecabile la proroga della delega in materia di tassazione di immobili, in quanto il Governo è senz'altro consapevole di non poterla esercitare, stante la difficoltà, che al momento appare insuperabile, sui tempi e i modi dell'aggiornamento delle mappe e delle rendite catastali. In tal modo, per un verso, si impedisce al Parlamento di legiferare direttamente sulla materia e, per l'altro, si simula una capacità riformatrice che il Governo non è in condizione di manifestare effettivamente. L'elevata tassazione che oggi colpisce gli immobili necessiterebbe, invece, di immediati interventi di riduzione per ridare agli italiani fiducia nel settore immobiliare e non certo di proroghe.

Questo provvedimento, in sintesi, è un'ulteriore occasione mancata per favorire il rilancio dell'occupazione e lo sviluppo degli investimenti. Il testo, come dicevo, è disarmonico, dimostra l'incapacità del Governo di intervenire in maniera organica sui temi fiscali e testimonia come il Governo, anche in questa materia, navighi a vista.

Al di là del contenuto positivo di qualche articolo — penso, ad esempio, alla riduzione dell'IVA per l'acquisto di macchine per gli handicappati; richieste che già da tempo aveva avanzato anche Alleanza nazionale —, quello che esaminiamo oggi rimane un provvedimento debole ed inefficace. Esso non è in grado di dare un vero aiuto alle famiglie, sempre più tartassate ed alle prese con aumenti giornalieri dei prezzi dei servizi, delle utenze e dei prodotti vitali, e non è in grado di rilanciare l'economia. Le ultime indagini dell'ISTAT ci hanno ricordato che le famiglie povere in Italia sono aumentate; sono aumentate le famiglie che vivono sotto la soglia della povertà. A queste famiglie dovremmo dare risposte più forti e più risolutive e non certo il poco contenuto in questo provvedimento o magari solo parole.

Si tratta, come ripeto, di un provvedimento inidoneo a creare occupazione e sviluppo. Di ben altro ha bisogno il paese: occorre maggiore coraggio. Ricordiamo che la nostra economia in questi ultimi anni è cresciuta meno di quella dell'area che fa riferimento all'euro e che, a causa di questo sviluppo rallentato, anche l'occupazione non ha avuto incrementi significativi.

L'Italia ha le risorse tecniche, le capacità imprenditoriali, la forza lavoro e i flussi finanziari in grado di alimentare gli investimenti, ma la debolezza delle politiche fiscali, eccessivamente onerose e dispendiose per le aziende, e la compressione della domanda interna, con i forti prelievi di reddito ai danni delle famiglie, costituiscono un freno allo sviluppo e alla crescita.

Bisogna cambiare metodo; bisogna creare le condizioni economiche favorevoli per lo sviluppo, aumentando la propensione all'investimento e la disponibilità al rischio. Bisogna incidere sulla spesa corrente, riducendola, per poi riutilizzare le risorse in settori strategici, aumentando le infrastrutture e gli investimenti, migliorando la ricerca, la formazione e la scuola e, quindi, realizzando occupazione.

Il provvedimento del quale discutiamo, e sul quale torneremo in sede di esame dei singoli emendamenti presentati, non realizza tutto ciò, non ci offre nessuno spunto politico nuovo su cui discutere, non prospetta strategie di sviluppo ed è sicuramente, come dicevo all'inizio, un'altra occasione mancata per rilanciare la nostra economia (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che cos'è questo provvedimento? Non è una domanda retorica. A me ricorda tanto uno di quei vecchi camion che lavorano a Cuba, molto utilizzati dalla popolazione locale, che caricano contadini, donne di malaffare, militari e studenti e li portano verso obiettivi e, soprattutto, verso località che non si sa quando si raggiungeranno.

Ma, al di là di questa immagine, si tratta di un provvedimento che, come dimostra anche il progressivo crescere del numero degli articoli, è stato utilizzato, come lo sono stati tutti gli *omnibus* che si sono succeduti in questa legislatura, come una sorta di atto di riparazione. Sono state messe insieme tutte le norme possibili e immaginabili per riparare errori fatti, per operare piccoli interventi — forse anche lobbistici — e per cercare di modificare uno stato di cose ma, certo, presentarlo come un collegato alla finanziaria, che potrebbe creare occasioni di sviluppo, mi pare francamente esagerato.

È esagerato perché tutto l'impianto del provvedimento è abbastanza fumoso, spesso raffazzonato e la stessa copertura che si è utilizzata si poggia tutta sulla possibilità di modificare l'imposta sui *capital gain* nel caso in cui siano sbagliate le previsioni contenute nel provvedimento. Per la verità, leggendo il testo della legge, di previsioni sbagliate ce ne sono tante e dire che si utilizzeranno i fondi a disposizione dei Ministeri delle finanze e del tesoro è accettabile, mentre dire che, in

caso di errore nella previsione, verrà aumentata l'imposta sul *capital gain*, appare una leggerezza per un Governo che ha fatto sempre vanto della coerenza ai principi di una buona amministrazione legata agli obiettivi del risanamento del bilancio. Sembra una sorta di gioco d'azzardo: avete fatto un'operazione di *put* con la quale avete scommesso sul fatto che essa renderà, ma in realtà non sapete che cosa produrrà.

D'altra parte avete anche creato meccanismi abbastanza contorti: le previsioni dell'ex articolo 5, ora articolo 6, relative all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di aziende, partecipazione e controllo, fusione e scissione ed altro ancora, creano un meccanismo che vi permette di disporre immediatamente di denaro e — è questo un argomento di non secondaria importanza — vi permette forse di incassare per il 2001 1.800 miliardi con i quali puntate alla copertura finanziaria di questo provvedimento. Col passare degli anni, questi miliardi diventano 1.174 nel 2002, 519 nel 2003 e così via fino a che dal 2004 al 2006 il provvedimento comincia a perdere perché i miliardi saranno 268 nel 2004, 1.056 nel 2005 e 1.128 nel 2006. Si ha l'impressione che voi stiate approfittando dell'opportunità di oggi per lasciare al prossimo Governo i guai derivanti da un'operazione che vi permette di coprire tutta un'altra serie di questioni. Al riguardo concordo parzialmente con il collega Malentacchi (il quale ha rappresentato un quadro quasi idilliaco dei rapporti fra opposizione e maggioranza, osservando che tutti abbiamo concordato su tutto, ma non è vero) quando ha affermato che attraverso alcuni articoli di questo provvedimento, da una parte, si prende e, dall'altra, si concede largamente. Per esempio, l'ex articolo 20, ora 22, concernente la svalutazione dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, regala al sistema bancario 816 miliardi per il 2001, 245 per il 2002 e così via. Ecco, da una parte, prendete dalle imprese e, dall'altra, regalate alle banche. Le idee espresse dal collega Malentacchi,

che rappresenta una parte politica opposta alla nostra, rispecchiano lo spirito del provvedimento.

Si obietterà che il testo originario era composto da 31 articoli, che sono aumentati fino a 83 nel corso della discussione al Senato, fino ad arrivare a 101 nel corso dell'esame della Commissione. Ho il timore — e mi rivolgo al sottosegretario e al relatore — che l'autobus non sia arrivato al capolinea. Si è anche detto che il provvedimento è stato esaminato in soli tre giorni, ma noi lo abbiamo fatto perché costretti, perché il Presidente della Camera ne aveva calendarizzato per oggi la discussione.

Fra l'altro, la Commissione ha dovuto operare senza disporre dei pareri richiesti ad altre Commissioni; ad esempio, il parere del Comitato per la legislazione è giunto in ritardo; esso contiene alcune affermazioni, a nostro giudizio, assolutamente condivisibili. Tuttavia, siamo stati costretti a fare alla svelta e, francamente, abbiamo dato una mano a concludere i lavori in fretta, perché temevamo che nel corso dei giorni continuassero ad arrivare note di rettifica, emendamenti ed articoli aggiuntivi, che possiamo riscontrare numerosi, al collegato in esame.

Signor Presidente, non siamo passati da 83 a 101 articoli perché sono stati accolti emendamenti dell'opposizione, ma perché nel frattempo, via via che passavano i giorni, ad ogni fermata che faceva l'autobus arrivavano nuovi emendamenti presentati dal relatore per conto del Governo. È divenuta ormai consuetudine di questo Governo presentare — come vedremo domani — nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi che non avremo il tempo di esaminare ma che rispondono alle esigenze dei vari Ministeri che hanno visto passare l'autobus e si sono detti che questa è forse l'occasione per risolvere i propri problemi.

Signor Presidente, con il provvedimento in esame di problemi ne abbiamo risolti molti; francamente, mi sento di condividere alcune proposte emendative presentate — questo è un fatto estremamente simpatico — dalla maggioranza che,

ogni tanto, torna sui suoi passi e si accorge che alcune posizioni assunte dalla minoranza sono condivisibili, se non necessarie; pertanto, la maggioranza ha inserito qua e là nuove disposizioni che, in qualche modo, accontentino tutto un variegato mondo che va dall'associazionismo alle associazioni sportive, dalle ONLUS al mondo delle imprese; fra l'altro, si tratta di una serie di modifiche di scarsa rilevanza (come è detto nelle relazioni tecniche, ad esempio per quanto concerne l'IVA).

Al riguardo, vorrei sollecitare il Presidente a svolgere una considerazione: abbiamo fatto quanto potevamo ed abbiamo esaminato in tre giorni un disegno di legge composto da 83 articoli e da circa 600 emendamenti; tuttavia, ci siamo visti respingere una quantità enorme di proposte emendative, considerate non corrispondenti al contenuto del provvedimento, come pure la razionalizzazione del sistema tributario e gli interventi di vario tipo finalizzati alla semplificazione. Francamente, nel testo al nostro esame è contenuto di tutto e di più, (cito uno *spot* pubblicitario molto noto). Alcune disposizioni sono state aggiunte dal Governo, sebbene non avessero nulla a che vedere con il contenuto del provvedimento; anzi, come dice un noto parlamentare, esse non ci « azzeccano » niente.

Anche a nome degli altri gruppi della Casa delle libertà, vorrei levare una protesta formale sui criteri di ammissibilità delle proposte emendative; infatti, molte di esse erano strettamente collegate al testo del provvedimento ed intervenivano in materia di semplificazione delle norme IVA e in materie comprese nel testo unico sulle imposte, nonché su materie di carattere bancario, sulle società, sulle riscossioni ed accertamenti. Ebbene, tali proposte sono considerate estranee al contenuto del collegato. Ciò ci porta, ovviamente, a considerare illegittime le dichiarazioni di inammissibilità e vorremmo che la Presidenza della Camera tenesse in buon conto l'ipotesi di una rivalutazione di alcune delle proposte emendative presentate e respinte, da

chiunque esse provengano; infatti, nella fretta, molto spesso sono state dichiarate ammissibili proposte emendative che, come vedremo nell'esame del collegato, sono sparpagliate qua e là, pur non avendo alcun collegamento con le materie di cui si sta discutendo.

PRESIDENTE. Onorevole collega, voglio risponderle subito su questo punto, che, come lei ha sottolineato, è molto delicato. Non compete a chi presiede l'Assemblea esprimere una valutazione personale, tanto meno da « orecchiante », su una materia di questa difficoltà di ordine tecnico, anche per i collegamenti che essa può avere con varie e sfaccettate materie; tuttavia riferirò al Presidente della Camera su quanto lei ha segnalato e credo che la possibilità di riconsiderare la questione rientri nell'ambito dell'attività di riflessione che è sempre utile chiunque la compia. La ringrazio per avere sollecitato questo riesame, che io proporrò al Presidente della Camera.

GIANFRANCO CONTE. La ringrazio, Presidente, e spero che la sua sensibilità su questo argomento corrisponda a quella del Presidente della Camera. Noi abbiamo già levato una protesta, all'interno della Commissione, per la mancata rispondenza allo statuto del contribuente del primo testo uscito dalla Commissione finanze, estremamente difficile da interpretare, anche per esperti della materia. Come *divertissement*, Presidente, vorrei farle ascoltare, essendo lei un noto giurista, il testo di un articolo che è sintomatico del modo in cui andiamo a legiferare. Mi riferisco all'articolo 39 — ex articolo 33 —, che nella rubrica recita: « Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero ». Questo più o meno è comprensibile, ma ora le leggo l'articolo: « 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, » — ossia il decreto sull'IVA — « sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: « settimo ed ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « ottavo e nono »; b) nell'articolo 68, dopo la lettera c) è

inserita la seguente « *c-bis*) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74 »; *c*) nell'articolo 74, decimo comma, le parole: « del settimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ottavo comma »; *d*) nell'articolo 74, undicesimo comma, le parole: « al settimo comma », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « all'ottavo comma » e le parole « all'ottavo comma », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « al nono comma ». 2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, le parole: « commi settimo e ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « commi ottavo e nono ».

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*.
Ma così è troppo facile, dovresti impararlo a memoria !

GIANFRANCO CONTE. Ecco, se potessi ricordare a memoria questo articolo, sarei un fenomeno !

Voglio dire, insomma, che qui c'è qualcosa che non funziona. Noi abbiamo sollevato più volte i problemi della semplificazione e della razionalizzazione: forse in questo caso sarebbe stato meglio riscrivere l'articolo e dire « L'articolo viene modificato come segue ».

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*.
Sono d'accordo con te !

GIANFRANCO CONTE. Insomma, francamente non si può, dopo aver votato lo statuto del contribuente, presentarsi in quest'aula con un articolo come questo: e non è il solo, potrei richiamarne altri che sinceramente non corrispondono nemmeno al comune sentire.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*.
Sulla CFC non sono d'accordo, ma su questo sì !

GIANFRANCO CONTE. Almeno un punto di contatto lo abbiamo !

Mi rendo conto che parlare di 101 articoli è già stato molto complicato per il relatore, figuriamoci se noi in mezz'ora possiamo affrontare tutti gli argomenti compresi in questo testo, tuttavia, considerato che ho iniziato il mio intervento parlando dell'autobus scassato che va avanti a Cuba, vorrei segnalare alcune incongruenze che possiamo rilevare anche dalla relazione tecnica che ci perviene dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Comprendo, signor sottosegretario, che il ministro Visco ha preso un'impuntatura sulla questione dell'articolo 1, come è stato evidenziato (le ragioni che ha esposto il collega Berruti mi sembrano assolutamente condivisibili), però io inviterei il Governo ad un ripensamento, perché il passo avanti compiuto con l'emendamento Rabbito-Repetto mi sembra tutto sommato ampliabile, andando incontro anche alle legittime aspettative del mondo delle imprese. Si tenga presente che, molte volte, ci troviamo di fronte a norme manifesto: infatti, se l'articolo 1 imponesse una significativa accelerazione alle entrate, lo giustificherei, ma noi abbiamo già fatto regali di centinaia di miliardi ad alcuni settori delle imprese e valutiamo in 30 miliardi l'intervento complessivo di una norma che ingesserà il nostro mercato a favore di altri paesi che vedranno arrivare imprenditori i quali ritengono che la libertà di impresa sia un bene non cedibile ad alcuno.

Ritengo che una diversa valutazione del Governo sulla questione del controllo e della tassazione minima — anche su tale questione vi è una larga libertà concessa al Ministero nel fissare i criteri che devono determinare nel campo di applicazione della norma stessa — potrebbe essere benevolmente accettata dalla nostra parte politica e potrebbe altresì modificare il nostro atteggiamento nei confronti di un provvedimento che, allo stato attuale, riteniamo assolutamente negativo.

In Commissione, è stato raggiunto una sorta di *gentlemen's agreement* in base al quale, vista l'esistenza di un termine prefissato, si è deciso di proseguire nel-

l'esame del provvedimento per poi rimandare all'esame dell'aula ulteriori interventi.

Ritengo quindi che possiamo e dobbiamo apportare modifiche all'articolo 1: mi appello alla sensibilità del relatore e del rappresentante del Governo.

Altre questioni sono state rimandate all'esame dell'Assemblea e credo che sia il Governo sia il relatore debbano valutare la possibilità di accogliere le richieste da noi avanzate. D'altra parte, abbiamo accettato la norma di cui all'articolo 8 relativa ai CAF —, quantificabile, in base alle valutazioni del Ministero del tesoro, in 10 miliardi, sui quali — per carità di patria! — non vogliamo lesinare; tuttavia, riteniamo ci siano altre questioni, valutabili con cifre inferiori, che potrebbero essere prese in considerazione: del resto, 10 miliardi sono solo un terzo dei 30 miliardi delle CFC, che mostrano il carattere di manifesto politico del provvedimento rispetto all'interesse per il nostro paese. Non intendo sollevare questioni, ad esempio, sulla norma concernente le spese veterinarie: con la parificazione dei cristiani agli animali voluta in Commissione si è cercato di rimediare ad una norma che sarebbe costata molto.

Questo provvedimento prevede, inoltre, la norma sulla deducibilità degli oneri contributivi, a lungo richiesta dall'opposizione e che finalmente viene accolta dalla maggioranza.

Vi è poi la norma dell'articolo 30 sulle spese di assistenza specifica e un punto interessante è costituito anche dall'ex articolo 26, ora articolo 32, relativo alla restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base. Anche questo articolo costa una bella cifra, mi sembra di ricordare 665 miliardi. In questo caso, ci siamo trovati di fronte ad una situazione paradossale: su circa 1200 miliardi di previsione di introito se ne sono incassati 830. In questo modo restituiamo a quelli che hanno pagato — cioè a quelli che non hanno evaso — l'80 per cento dell'importo versato. Il Governo replica che quella cifra è già stata dedotta e che, quindi, la restituzione è opportuna.

Vogliamo forse premiare quelli che a suo tempo non pagarono, che sono un terzo del totale? Perché non consideriamo, invece, che quelli che hanno pagato, lo hanno fatto in epoche in cui magari 100 mila lire avrebbero fatto comodo? Se non vogliamo prendere in giro la gente, forse sarebbe stato opportuno restituire tutto o dimenticarsi di questo capitolo investendo quei 665 miliardi in nuove agevolazioni per la famiglia o in interventi per la sanità; si sarebbe potuto anche moltiplicare l'effetto in più anni riducendo l'importo.

Non condividiamo che in questo disegno di legge si sia cercato di fare provvedimenti a pioggia. Sarà la stessa storia quando parleremo della finanziaria. Si continua a discutere del bonus e della sua entità; da anni ripetiamo che gli interventi devono essere mirati perché solo così possono avere effetti sensibili e comprensibili e offrire occasioni di investimento e di sviluppo per il paese. Se continuerete — speriamo non ancora per molto — sulla strada di distribuire contentini a destra e a manca, come ben sanno gli italiani, questi interventi saranno utili solo a chi li ha previsti per dire che qualcosa è stato fatto, ma nessuno se ne accorgerà. Certo, avete imparato la lezione; forse anticiperete gli effetti di qualche nuovo provvedimento di modo che gli italiani comincino ad accorgersene ma, ahimè, dovrete chiedere l'aiuto di Saddam Hussein per riuscire a rendere tangibili gli interventi che state facendo, perché con gli attuali livelli di costo del petrolio mi pare difficile che gli italiani potranno rendersi conto di essere beneficiati da voi!

In questo testo vi sono cose che non condividiamo affatto anche perché sono affrontate in maniera abbastanza raffazzonata. Mi rendo conto che, quando si leggono i testi, bisogna fare riferimento al momento in cui sono stati redatti e che, pertanto, alcune coperture qui previste sono ora del tutto opinabili, mentre altre sono proprio sbagliate perché tengono conto di effetti sul 2000. Ne discutiamo alla fine di settembre e se tutto andrà bene — per voi — alla fine di ottobre

questo provvedimento potrebbe diventare legge: effetti per il 2000 francamente ne vedo pochi!

D'altra parte, il provvedimento collegato si trascina da un anno, nonostante le osservazioni del sottosegretario, a causa di elezioni varie e di problemi della maggioranza. Credo che la minoranza abbia fatto la sua parte soprattutto chiudendo alla svelta le porte prima che potessero essere inserite in questo testo chissà quante altre — permettetemi il termine — schifezze che abbiamo in parte dovuto accettare. La questione è sempre e solo se si sarebbero potuti utilizzare diversamente i 2 mila miliardi di cui si parla. Questa è la vera preoccupazione che abbiamo noi della Casa delle libertà. Si potevano realizzare altri interventi che avrebbero avuto più senso, che avrebbero dato il segno della volontà di cambiare le cose. Dopo aver costretto gli italiani a mettere le mani in tasca per sostenere l'ingresso del nostro paese in Europa, si poteva cominciare a ragionare per far sentire veramente la volontà di questo Governo di restituire — permettetemi il termine — il maltolto? Credo di sì. Adesso non abbiamo l'occasione di predisporre un « controcollegato » ma, probabilmente, con qualche provvedimento più scelto e meditato si sarebbe potuto raggiungere un risultato migliore. È per questo motivo che noi esprimiamo un orientamento contrario. Lo facciamo anche perché, come facevo rilevare al sottosegretario, per esempio l'articolo 44 — ora diventato 55 —, che sostanzialmente abolisce l'imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie per il rilascio di documenti personali, è un provvedimento che costerebbe circa 10 miliardi l'anno. Questa, a mio avviso, è una buona misura — è qui presente Bassanini —, perché credo che tutto ciò che in qualche modo serve ad evitare ai cittadini code, arrabbiature, pagamento di pedaggi di tutti i tipi possa essere condivisibile, ma quando mi si dice che togliete la tassa sul passaporto per coloro che si recano in ambito europeo, i quali già non la pagano... Mi diceva un membro del Governo che la moglie era stata sorpresa mentre cercava

di attraversare la frontiera, non avendo la carta d'identità, con il passaporto scaduto ed ha dovuto pagare il bollo. Non credo che si facciano i provvedimenti per questo, come non credo che Nesi abbia una sua idea sulla velocità in autostrada perché la moglie è stata sorpresa in eccesso di velocità, ma probabilmente si potevano fare sforzi maggiori. Il Governo, ogni tanto, affronta un problema come quello dell'abolizione sulla tassa sul passaporto e poi l'abbandona a se stesso perché vi sono altre necessità. Forse questo era il momento opportuno per evitare un altro problema ai cittadini, i quali magari sono costretti ad andare a cercarsi il bollo per espatriare.

Per il 2000 è prevista una copertura di sei miliardi che credo sia molto aleatoria: trattandosi di un mese, da novembre, non so quanti rinunceranno a pagare l'imposta di bollo sulla legalizzazione delle fotografie e non credo che questa previsione comporterà un perdita di sei miliardi. Richiamo questo problema all'attenzione del sottosegretario perché si tratta di una somma che potremmo utilizzare in modo vantaggioso per realizzare qualche piccolo provvedimento ulteriore... Ho finito il tempo, Presidente?

PRESIDENTE. « L'ora è fuggita », anzi la mezz'ora...

GIANFRANCO CONTE. Mi dispiace, eravamo solo a metà dell'articolato; vuole dire che troveremo il tempo in un'altra occasione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*). Ringrazio i colleghi, i rappresentanti del Governo ed il relatore per l'attenzione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pistone ha chiesto di parlare per una precisazione. Ne ha facoltà.

GABRIELLA PISTONE. Presidente, colgo l'occasione per svolgere, davvero brevemente, alcune considerazioni, ma soprattutto per fare una precisazione al collega Berruti, il quale si è riferito

all'atto Senato n. 4185 definendolo una proposta di legge di Rifondazione comunista...

MASSIMO MARIA BERRUTI. È stato un *lapsus* freudiano!

GABRIELLA PISTONE. Non è un problema, ma si tratta di fare chiarezza perché, al solito, diventa molto complicato fare politica quando vengono fatte certe attribuzioni: Rifondazione, Comunisti unitari... ogni tanto si hanno delle crisi d'identità!

PAOLO ARMAROLI. Sempre comunisti siete!

GABRIELLA PISTONE. Ma è un problema di identità, da questo punto di vista.

Intendevo precisare che questo provvedimento, da noi presentato nello stesso testo sia al Senato sia alla Camera, accettato dal Governo nella sua sostanza, contiene alcune disposizioni particolarmente importanti in materia di lotta all'elusione e all'evasione fiscale internazionale, di intensificazione dei controlli di merito sulle imprese di dimensioni grandi e medio-grandi e di incompatibilità dei giudici tributari (si affronta così un altro argomento).

Ciò che mi sembra un po' paradossale è che il Polo delle libertà — in particolare Forza Italia ma anche Alleanza nazionale — si dichiara contrari a questo provvedimento e minacciano una battaglia, se non altro politica, a copertura di presunti interessi di pochi grandi gruppi finanziari che dispongono di società controllate nei paradisi fiscali, i quali, fondamentalmente, non vogliono pagare le tasse (perché di ciò si tratta); mi sembra paradossale, quindi, non far giungere in porto tale provvedimento, che prevede certamente non tantissime, ma comunque alcune sostanziali disposizioni in favore delle famiglie che, quindi, riuscirebbero a conseguire qualche vantaggio.

Ritengo che, da soli, tali vantaggi non siano assolutamente sufficienti, anzi siano

del tutto insufficienti, ma considerato che vi era anche un problema di copertura finanziaria, trattandosi di un provvedimento in corso d'anno, bisogna assolutamente impegnare il Governo — sento di poterlo fare — affinché le famiglie e i ceti più deboli — ai quali aggiungo i ceti medi — vengano aiutati con la prossima legge finanziaria.

Questo è il mio punto di vista. Ovviamente, non avendo avuto modo di intervenire perché avevo scelto di non farlo (sarei voluta intervenire in sede di dichiarazioni di voto), mi premeva fare questa precisazione e così cogliere l'occasione per mettere sul piatto della bilancia gli interessi che si vogliono colpire...

PRESIDENTE. O tutelare.

GABRIELLA PISTONE. ...o tutelare. Vorrei tutelarli e basta, vorrei colpire coloro i quali non pagano, sostanzialmente gli evasori; si tratta di un principio di giustizia fiscale che ritengo possa essere sposato da tutti. Ciò non significa fare del terrorismo, ma semplicemente fare il nostro dovere di parlamentari, di governanti (non sarebbe mio compito, ma estendo per un momento le mie competenze), per dare al nostro paese una giustizia giusta.

Considerate le disposizioni ricordate dagli interventi del relatore e del sottosegretario, quali la detraibilità per le assistenze domiciliari, per le collaborazioni domestiche, per il babysitteraggio, per le spese oncologiche, per i congiunti «di reddito passivo», nonché l'eliminazione dell'IVA in materia di handicap, ritengo che nel provvedimento in esame vi siano norme che non possono essere considerate la meraviglia delle meraviglie o il « tutto compreso », ma almeno un buon inizio da completare con la prossima legge finanziaria, che cominceremo ad esaminare nelle Commissioni fra meno di diciquindici giorni. Con questo impegno, credo che la nostra parte politica e la maggioranza nel suo complesso sapranno fare la propria parte per giungere al più presto alla approvazione di un provvedimento utile in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Pistone, la ringrazio per questa precisazione.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A. C. 7184)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Targetti.

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto rispondere all'onorevole Antonio Pepe che ha affrontato un problema sentito da tutti e che ho posto in evidenza io stesso sia in Commissione che in aula.

Sono d'accordo con lui che sarebbe stato meglio predisporre due provvedimenti: uno di politica fiscale e l'altro di razionalizzazione, con le caratteristiche del provvedimento *omnibus*. Così facendo, invece, ha assunto la caratteristica di *omnibus* un provvedimento ricco di indicazioni importanti. Detto questo, direi più in generale che sarebbe meglio se molte norme non passassero attraverso l'esame del Parlamento. Del resto, sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell'opposizione, parliamo spesso del processo di delegificazione; mentre poi, ogni volta che ci si incammina per un verso o per l'altro lungo questa strada, sia dall'opposizione del centro-destra sia da quella dell'estrema sinistra (come ho rilevato nell'intervento dell'onorevole Malentacchi), si levano voci di severo monito per la perdita di potere del Parlamento. Inviterei quindi i colleghi dell'opposizione a fare un certo sforzo per non risultare contraddittori!

Venendo a quanto l'onorevole Malentacchi ha affermato, devo dire che sono di opinione totalmente diversa dalla sua in ordine agli obiettivi che persegue il provvedimento: gli interessi dei grandi gruppi economici! Io direi invece che proprio la lettura dei tre primi articoli del provvedimento mette in evidenza la logica che pervade il disegno di legge: ad esempio,

l'articolo 3, che è quello di maggiore importanza per ciò che riguarda le agevolazioni alle imprese, è disegnato in modo tale che queste ultime siano agevolate qualora effettuino investimenti e qualora, nello stesso tempo, si rafforzino patrimonialmente. Credo che da qualsiasi parte politica, compresa quella dell'onorevole Malentacchi, si abbia a cuore se la struttura patrimoniale delle imprese italiane si rafforzi e che queste abbiano quindi capacità di creare investimenti ed occupazione nel lungo periodo, senza che l'agevolazione si riduca ad essere un beneficio di tipo monetario esclusivamente per i detentori delle azioni delle società medesime. Nello stesso tempo, però, l'articolo 3 mette chiaramente in evidenza come l'obiettivo, portato a compimento ripetutamente su molti fronti, di questo Governo sia chiudere tutti i canali elusivi. Su questo punto tornerò successivamente quando risponderò ad alcune affermazioni dell'onorevole Berruti.

Sottolineo inoltre come tutti i sistemi fiscali presentino un'enorme complessità; quindi, anche la razionalizzazione comporta numerosi interventi. Non è detto però che essa abbia la natura di interventi a pioggia o disorganici. Ripeto: è difficile trovare, per argomenti così eterogenei, il veicolo legislativo più adatto. Tuttavia, mi sembra sia puramente propagandistico quanto affermato dai rappresentanti del centro-destra i quali sostengono che nel futuro si risolverà tutto con un libricino fiscale composto da poche pagine che tratteranno e semplificheranno sette imposte ...

GIANFRANCO CONTE. Per la precisione, sono otto!

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore*. Questo è assurdo tanto quanto è fuorviante l'idea che misure così complesse possano trovare forme invece molto più semplici.

L'onorevole Conte ci ricordava l'articolo 22, sottolineando come l'incremento di deducibilità annua della svalutazione crediti sarebbe un regalo alle banche. Le cose non stanno in questo modo perché

esso è compensato dall'allungamento da sette a nove anni dell'ammortamento del rimanente; quindi, non si tratta affatto di un regalo, bensì di una diversa struttura del bilancio d'impresa.

L'onorevole Conte criticava inoltre sia la misura dell'intervento a pioggia sia la quantità di norme e la disarticolazione del provvedimento. Abbiamo già speso alcune parole su tale argomento, ma vorrei ricordare che oltre ad alcune modifiche proposte dall'opposizione che vengono accolte (cito, ad esempio, quella secondo la quale le associazioni sportive possono fare dei pagamenti defiscalizzabili invece che fino a 700 mila lire fino ad un milione; anche se si tratta di un « interventino » piccolo ma necessario), ve ne sono molte altre che trovano spazio in questo provvedimento. Quindi, se ve ne va bene una, non vedo perché, per logica, non vi vadano bene anche le altre!

Veniamo da ultimo all'importante argomento sollevato da molti colleghi intervenuti, circa l'articolo 1 relativo alla CFC. Le argomentazioni dell'onorevole Berruti sono state ampie e articolate. Vorrei porre l'attenzione sull'esempio madre-figlia-nipote e rispondere con un semplice argomento.

Se l'onorevole Berruti è favorevole all'introduzione di una legislazione CFC, qualora una impresa italiana delocalizzi alle Bahamas, non capisco perché questo non abbia lo stesso grado di accettazione qualora l'impresa italiana delocalizzi nella Repubblica ceca e, da lì, alle Bahamas. Diverso è il discorso — lo capisco — se invece della Repubblica ceca fosse la Francia che è un membro dell'Unione europea. Se la Francia, a sua volta, ha una legislazione CFC, il problema non si pone, ma se non ce l'ha, l'ha nella misura in cui le due legislazioni sono diverse. Ricordo che dalla CFC sono esclusi i gruppi che dimostrino di subire, a prescindere dalla localizzazione, una tassazione congrua all'estero. Tenuto conto di questo, non credo che quelle misure siano così gravi da dar luogo a quel processo di delocalizzazione spaventoso che ci ha illustrato l'onorevole Berruti (è uno spettro che viene agitato spesso da anni, ma poi

i fatti non mostrano un fenomeno di quella rilevanza). Mi sembra poi che egli stesso cada in contraddizione quando afferma che questa misura comporta un miglioramento per l'erario di 50 miliardi. Se è vero che è così, è un ennesimo tentativo di ridurre i buchi elusivi e difficilmente una misura che ha una rilevanza di 50 miliardi potrà avere quegli effetti di creazione di povertà che ci ha prospettato. In realtà, la filosofia complessiva è: libertà di intraprendere sì, libertà di eludere no.

In conclusione, se, come è stato detto dai colleghi, questo provvedimento non avesse nessun valore e costituisse un rischio per le imprese e creasse povertà, la Confindustria e la stampa non avrebbero mostrato tanta attenzione affinché il Parlamento si attivasse per licenziarlo — sostanzialmente così com'è — in tempi ragionevoli.

L'opposizione di centrodestra sa che il provvedimento ha un notevole valore perciò l'invito ancora una volta ad approvarlo in tempi brevi. Il risultato che la Commissione porta in aula è già frutto di un'opera di accoglimento di richieste migliorative, tra le quali molte vengono dall'opposizione e quindi i toni un po' ricattatori che ho sentito credo che sarebbe opportuno non ascoltarli.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Targetti.

FRANCO FRATTINI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione relativa ad una circostanza, abbastanza sorprendente. Il Comitato per la legislazione ha trasmesso un parere alla Commissione di merito (ne parlo in quanto sono relatore del Comitato per la legislazione su questo provvedimento) con il quale ha formulato una serie di rilievi che, com'è consuetudine nel Comitato, non sono fondati sulla logica di contrapposizione tra schieramenti, piuttosto,

unanimemente, il Comitato ha posto condizioni che riguardano l'esatta individuazione della fattispecie relativa all'applicazione o meno di tributi, di riduzioni o di applicazione di norme fiscali. Si tratta di questioni di grande rilevanza.

Osservo con un certo stupore, per il ruolo che il Comitato per la legislazione deve avere e che in questa vicenda non ha avuto, innanzitutto che la Commissione di merito ha chiuso i propri lavori prima ancora che il Comitato le trasmettesse il parere, nonostante il Comitato sia stato tempestivo. Una lettera del presidente Meloni, che certamente non è né del mio gruppo né del Polo della libertà, ha rimarcato la tempestività della trasmissione, ma non se n'è tenuto conto: ebbene, auspico vivamente che il Comitato dei nove ne voglia tenere conto prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti, perché è chiaro che emendare il testo è nelle possibilità del relatore e del Comitato. Quelli suggeriti dal Comitato per la legislazione sono emendamenti di sostanza e riguardano l'applicabilità di norme tributarie, quindi non questioni di poco conto: volevo segnalarlo perché lo ritengo importante.

PRESIDENTE. Un intervento di questo genere è al di fuori dell'ordinaria dialettica parlamentare, ma siccome è bene approfondire...

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No, onorevole Conte, altrimenti si deroga ai principi; ho consentito un'osservazione, che è stata svolta ed il Governo ne potrà tenere conto.

Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per le finanze.

NATALE D'AMICO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, replicherò brevemente come brevemente ho parlato in precedenza. Il rimprovero che mi è stato mosso piuttosto diffusamente è di non aver citato, fra le norme in precedenza ricordate tra quelle per le quali invitavo la

Camera a procedere velocemente all'approvazione del testo in esame, la nuova disciplina fiscale delle società controllate estere. Pongo rimedio subito osservando che questo è uno dei casi in cui la lentezza di alcuni lavori parlamentari aiuta: ricordo infatti che nel testo originario del disegno di legge presentato dal Governo vi era una disciplina diversa delle cosiddette CFC; su quel testo, vi è stato un ampio dibattito nel paese, nel mondo accademico, fra gli operatori economici, a seguito del quale il testo stesso è stato fortemente emendato, proprio con riferimento ad alcune delle materie che sono state oggetto della discussione in questa sede. In particolare, è stato ridefinito il novero dei soggetti ai quali si applica la disciplina.

Innanzitutto, si fa riferimento non più ad un limite quantitativo della partecipazione, ma alla presenza di un rapporto di controllo tra la società italiana e la società estera: mi sembra una modifica utile nella direzione dei problemi che erano stati segnalati dal mondo delle imprese italiane. È stata introdotta, inoltre, una vera esimente, che non era prevista nel testo originario (era un errore al quale si è posto rimedio): si può, infatti, andare in uno dei cosiddetti paradisi fiscali anche perché si tratta di un mercato in cui operare; per questo caso, è stata introdotta una vera e propria esimente. Mi sembra, in sostanza, che le modifiche introdotte, dapprima al Senato poi alla Camera, vadano nella direzione di incontrare le tesi più condivise che sono emerse nel corso del dibattito. Non vorrei peraltro tornare su quanto rammentava lo stesso onorevole Berruti: praticamente, siamo l'unico paese industrializzato moderno che non abbia una disciplina delle controllate estere e mi sembra giusto che, con il provvedimento in esame, si provi a colmare tale lacuna.

L'altro richiamo che mi è stato rivolto era riferito al fatto di aver parlato delle imprese, e non delle banche: in realtà, considero le banche ricomprese nel concetto di imprese. Soprattutto, vorrei aggiungere un'altra considerazione al ri-

cetto di imprese. Soprattutto, vorrei aggiungere un'altra considerazione al riguardo: ho presente il dibattito che si è svolto più volte (in particolare nella sede della Commissione finanze della Camera, che ha licenziato questo testo) relativamente al fatto che le banche dovrebbero essere (ed in qualche modo questo è l'auspicio venuto anche da parte dell'opposizione) più propense a valutare il rischio di credito, piuttosto che solo le garanzie che si ottengono.

In un'economia di mercato, vi sono due modi per ottenere tale risultato. Il primo è che lo Stato si metta a fare il banchiere, direttamente o tramite aziende di credito: non è il modo che la maggioranza ritiene auspicabile, ed anzi sta cercando di porre rimedio ai casi in cui ciò avveniva, e non credo sia il modo in cui la Casa delle libertà propone una modifica nei comportamenti delle banche, con una loro maggiore capacità di valutare il rischio. L'altro modo è intervenire attraverso la leva fiscale, riconoscendo alle banche la deducibilità fiscale delle perdite cui vanno incontro in una misura un po' più generosa. Ricordavo il principio che alcune modifiche introdotte nel disegno di legge sono legate anche alla diversa fase in cui si trova l'economia nazionale: siamo infatti in presenza di un vasto fenomeno di ripresa economica e, in tale tipo di fase, è opportuno che il sistema bancario sia pronto ad accompagnare la ripresa anche assumendosi qualche rischio in più. Il fisco viene incontro a tale esigenza, che è non delle banche ma dell'economia nazionale: ovviamente, su tutte le altre questioni avremo modo di discutere nel prosieguo dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4542-Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (7170) (ore 15,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dalla I Commissione permanente del Senato: Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 7170)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 15 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 9 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 11 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 11 minuti; CCD: 11 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Federalisti liberaldemo-

cratici repubblicani: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 7170)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Di Bisceglie, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANTONIO DI BISCEGLIE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, contenente disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, è stato approvato dal Senato in Commissione in sede deliberante il 27 giugno scorso ed è volto a predisporre, appunto, gli interventi necessari, di natura organizzativa, e le misure di sicurezza per lo svolgimento della Conferenza internazionale per la firma della convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale, che si terrà a Palermo dall'11 al 15 dicembre prossimo venturo. Tale provvedimento trova precedenti sia nel decreto-legge del 23 maggio 1994, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1997, n. 426, emanato in occasione dello svolgimento del vertice G7 nella città di Napoli nel 1994, sia nella legge 8 giugno 2000, n. 149, con la quale sono state introdotte disposizioni per il vertice G8 del prossimo anno che avrà luogo a Genova.

L'elaborazione di una convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, è bene ricordarlo, ha origine nella Conferenza ONU sul crimine organizzato, che si è tenuta dal 21 al 24 novembre 1994 a Napoli e che ha visto la partecipazione di circa 170 delegazioni in rappresentanza di 140 paesi e di 30 organizzazioni internazionali. Nel corso della stessa è stato messo a punto un piano di azione globale. Presso gli uffici

delle Nazioni Unite di Vienna, dove ha sede l'ufficio per il controllo e la prevenzione del crimine organizzato, è stato istituito un comitato ad *hoc* intergovernativo per l'elaborazione del testo della Convenzione e dei tre protocolli supplementari, rispettivamente indirizzati a contrastare il traffico illecito di immigranti, la tratta di esseri umani, donne e bambini, e la produzione e il traffico illecito di armi. I lavori sono seguiti dal Ministero della giustizia nel quadro di un'attività interministeriale.

Il Governo italiano si è offerto di ospitare la fase finale del negoziato, che prevede la firma della Convenzione a Palermo, con una scelta dal forte valore simbolico. L'offerta è stata raccolta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale, con risoluzione del dicembre 1999, ha deliberato di convocare in autunno, a Palermo, una conferenza politica ad alto livello per la firma della convenzione, che sarà denominata appunto Convenzione di Palermo, e dei tre protocolli supplementari. Essa avrà la durata di una settimana e darà l'opportunità di discutere i seguiti e l'attuazione dei nuovi strumenti convenzionali in materia. Proprio per questo il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge il 20 marzo scorso, essenzialmente con lo scopo di fornire la copertura finanziaria per l'organizzazione della Conferenza di Palermo.

Già nel febbraio il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, aveva costituito un comitato nazionale per l'organizzazione della Conferenza, composto dallo stesso Presidente del Consiglio, dai ministri della giustizia, degli esteri, dell'interno e della difesa, dal presidente della giunta regionale siciliana e dal sindaco di Palermo. Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2000, la composizione è stata integrata con la presenza del ministro delle finanze.

Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000 ha istituito anche un consiglio scientifico, con compiti di ausilio al comitato nazionale, del quale fanno parte studiosi ed

esperti nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il consiglio scientifico dovrà elaborare le iniziative derivanti dall'approvazione della convenzione e fornire la propria consulenza alla delegazione italiana che partecipa ai negoziati.

Presso il comitato nazionale opera poi l'ufficio del coordinamento organizzativo — come abbiamo ricordato, sono tutte procedure già verificate in precedenti occasioni —, composto da personale dei ruoli delle amministrazioni statali e locali interessate (si tratta della regione Sicilia, della provincia e del comune di Palermo), con compiti di organizzazione generale. A capo dell'ufficio è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2000, il generale Roberto Iucci.

Infine, il piano operativo degli interventi necessari per lo svolgimento della conferenza sarà predisposto da una commissione speciale operante nella città di Palermo, presieduta dal prefetto e composta dal presidente della giunta regionale, dal presidente della provincia, dal sindaco, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente ai beni artistici e storici, dal sovrintendente ai beni ambientali e architettonici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.

Il disegno di legge prevede quattro livelli di impegno finanziario: i primo è relativo alle spese di organizzazione a carico dell'Italia, in quanto paese ospitante, deliberate dall'ufficio organizzativo e che sono state adeguate lungo il corso dell'esame del provvedimento. Esse erano pari a 3 miliardi e 600 milioni per l'anno 2000, fin quando non vi è stato l'adeguamento, pari a 6 miliardi e 137 milioni, dovuto ai livelli di spesa deducibili dall'accordo di sede predisposto dall'ONU il 27 luglio 2000 (questo è il motivo temporale dell'adeguamento). L'altro impegno finanziario è costituito dalle spese per l'adeguamento delle strutture cittadine decise dalla commissione speciale di Palermo, pari a 5 miliardi per il 2001. Il terzo riguarda le spese per le esigenze di

sicurezza dei partecipanti alla conferenza, per un importo di 4 miliardi e 400 milioni. Infine, il quarto livello riguarda le spese per gli interventi relativi all'attuazione della convenzione, pari ad un miliardo annuo per il 2001 e il 2002. Quest'ultimo finanziamento è stato introdotto dal Senato.

La relazione tecnico-finanziaria allegata al disegno di legge originario contiene una prima indicazione degli interventi da realizzare. Secondo tale relazione le spese previste dall'articolo 1, comma 1, sono destinate alla realizzazione delle attività connesse all'organizzazione ed al funzionamento della conferenza e riguardano in particolare le spese per l'affitto delle sale per le riunioni, i servizi di interpretariato, i pranzi ufficiali, i servizi di ristorazione per i componenti delle delegazioni, il programma culturale, la dotazione di telefoni, fax e computer, nonché le spese di missione connesse a tali iniziative.

Nel corso dell'esame al Senato, l'impegno di spesa, che era inizialmente previsto in un miliardo e 600 milioni, è stato portato a 3 miliardi e 600 milioni, con un adeguamento successivo alle spese che sono state definite appunto in sede di Nazioni Unite, pari a 6 miliardi e 137 milioni.

Inoltre, il Senato ha provveduto ad integrare la composizione del comitato nazionale per l'organizzazione della conferenza, istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000, includendovi anche il presidente della provincia di Palermo. Così noi abbiamo ricevuto il testo; come ricorderò poi, questa integrazione è successivamente avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2000.

All'articolo 1, comma 2, è autorizzato un limite di impegno di durata quindicennale, a decorrere dal 2001, per 5 miliardi, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte del comune di Palermo. Anche in questo caso vi è stato un elevamento dell'importo, originariamente fissato ad un miliardo. Lo

stanziamento statale concorre con le altre risorse finanziarie, anche attraverso la possibilità per la regione siciliana di mettere a disposizione fino ad un massimo di 35 miliardi nell'ambito dei fondi regionali per i programmi di edilizia residenziale pubblica. Tale disposizione è stata aggiunta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

La relazione ha individuato alcune categorie di interventi che saranno definiti dalla commissione speciale di Palermo e che riguardano il miglioramento e l'adeguamento funzionale di aree urbane interessate alla manifestazione, interventi di recupero e ristrutturazione di stabili destinati alla sede di lavoro della manifestazione.

I provvedimenti volti a consentire la tempestiva realizzazione di interventi straordinari possono anche derogare alle norme sulla contabilità generale dello Stato e a quelle sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, così come sottolineato dall'articolo 1, comma 3.

Il Senato ha modificato anche altre disposizioni, allo scopo di stabilire, per esempio, i progetti di recupero dei cantieri culturali della Zisa, costituente variante al piano regolatore generale, purché conformi allo strumento urbanistico. Anche questa disposizione, come vedremo successivamente, è stata al centro dell'attenzione nella Commissione affari costituzionali della Camera che ha provveduto a cassarla.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, è giusto ricordare la possibilità che il prefetto provveda all'attuazione degli interventi avvalendosi all'uopo degli uffici tecnici statali periferici. In base all'articolo 2, comma 1, il prefetto di Palermo si può avvalere di un contingente di personale delle Forze armate per le esigenze di pubblica sicurezza, secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 349 del 1992, concernente l'invio di contingenti militari nelle aree più esposte alla criminalità organizzata. Si segnala che il richiamo

alle medesime norme sopra descritte è contenuto anche nell'articolo 2 del decreto-legge riguardante interventi straordinari nella città di Napoli per esigenze connesse allo svolgimento del vertice G7, modificato dalla legge n. 426 del 27 giugno 1994, e anche nella legge n. 149 del 2000, concernente disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova.

L'articolo 2, comma 3, introdotto dal Senato, autorizza la spesa di un miliardo per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per interventi di analisi, monitoraggio e formazione derivanti dall'attuazione della convenzione, affidandone il coordinamento al ministro della giustizia.

L'articolo 3 reca le norme di copertura finanziaria degli oneri previsti dal provvedimento; in particolare, per le spese di organizzazione della conferenza prevista dall'articolo 1, comma 1, per l'impiego delle Forze armate, di cui all'articolo 2, comma 2, per gli interventi relativi all'attuazione della convenzione, di cui all'articolo 2, comma 2, è previsto un onere complessivo di 10 miliardi 537 milioni e di 1 miliardo per il biennio 2001-2002. Per l'onere relativo all'anno 2000 viene utilizzato, nella misura di 6 miliardi, l'accantonamento di parte corrente del Ministero degli affari esteri e per 4 miliardi 537 milioni quello del Ministero del tesoro. Per il 2001 e 2002 vengono utilizzati gli accantonamenti di 1 miliardo, rispettivamente del Ministero del tesoro e del Ministero della giustizia. Per i lavori pubblici, di cui all'articolo 1, comma 2, è previsto un onere di 5 miliardi annui a decorrere dal 2001. Per la copertura si provvede, per gli anni 2001-2002, utilizzando per 2 miliardi l'accantonamento di conto capitale del Ministero dei lavori pubblici e per 3 miliardi l'accantonamento di conto capitale del Ministero dei trasporti.

È giusto qui ricordare che il dibattito sul provvedimento svoltosi nella Commissione affari costituzionali si è incentrato sostanzialmente su due disposizioni non presenti nel testo presentato dal Governo al Senato e che sono state introdotte nel corso dell'esame al Senato attraverso

emendamenti condivisi da un largo schieramento parlamentare. Tali disposizioni hanno suscitato perplessità dal punto di vista della legittimità costituzionale e della necessità dell'intervento con legge. Mi riferisco in particolare alla disposizione che integrava con il presidente della provincia di Palermo la composizione del comitato nazionale per l'organizzazione della conferenza, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, modificando in tal modo con norma di legge un provvedimento amministrativo, e alla norma che, in deroga ai principi generali sulla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni contenute nello statuto speciale della regione Sicilia, interveniva con legge in materia urbanistica consentendo — come ricordavo prima — una variante al piano regolatore generale del comune di Palermo.

Tali problemi sono stati da molti sollevati ed evidenziati in seno alla Commissione affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente. D'altronde, era stata da più parti segnalata l'esigenza di giungere ad una tempestiva approvazione del provvedimento. In ogni caso, credo sia giusto ricordare che solo il 28 luglio scorso, a Vienna, il comitato delle Nazioni Unite nominato *ad hoc* ha concluso i lavori concernenti il testo della convenzione ed ha deciso la data della conferenza, ovvero, dall'11 al 15 dicembre 2000, a Palermo. La vicinanza temporale della data prevista per lo svolgimento della conferenza ha reso necessaria l'adozione di un provvedimento d'urgenza (il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238), le cui disposizioni ricalcano le norme del disegno di legge in esame, pur discostandosi per il maggior impegno di spesa conseguente alle recenti osservazioni in materia di sicurezza pervenute dall'ONU, trasmesse il 27 luglio scorso, aumentato da 3.600 a 6.137 milioni, nonché per la soppressione o la modifica delle disposizioni introdotte dal Senato, di cui parlavo in precedenza.

In particolare, nel testo del decreto-legge non compare più la norma che integrava con il presidente della provincia

di Palermo la composizione del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000 (avvenuta con provvedimento amministrativo, ovvero con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2000) né la previsione secondo cui i progetti di recupero dei cantieri culturali della Zisa costituiscono variante al vigente piano regolatore generale. Al posto di quest'ultima previsione, infatti, compare l'autorizzazione a ricorrere a procedure semplificate.

Ho voluto ricordare l'iter del provvedimento, perché è evidente che l'approntamento del decreto-legge n. 238 del 28 agosto 2000 ne riportava il testo all'impostazione originaria e sostanzialmente raccoglieva le perplessità sollevate nel dibattito sul provvedimento in Commissione affari costituzionali.

In seguito, la stessa Commissione, accogliendo anche un parere espresso dal Governo, ha deciso di proseguire comunque l'esame del disegno di legge rendendone il testo identico a quello del decreto-legge ed inserendovi una clausola di sanatoria degli effetti del decreto-legge stesso.

Dopo aver illustrato i contenuti e l'iter del provvedimento, vorrei auspicarne una rapida approvazione, in considerazione dell'importanza politica attribuita in sede internazionale alla conferenza. A tale riguardo, credo di dovere sottolineare e raccomandare una gestione della conferenza che veda le istituzioni parlamentari ed i suoi organismi pienamente coinvolti in tale importante appuntamento. La sua rilevanza, infatti, non può sfuggire, essendo la conferenza finalizzata ad individuare forme più efficaci per colpire la criminalità nelle sue espressioni più inquietanti, quali il contrabbando di esseri umani ed il traffico internazionale di donne e bambini, nonché a garantire la formazione e l'addestramento del personale preposto all'azione di contrasto e la collaborazione internazionale necessaria. Una rapida approvazione è auspicabile anche in considerazione della scelta di alto valore simbolico di svolgere i lavori

della conferenza in una città come Palermo, tragicamente al centro dei colpi della criminalità organizzata.

Infine, è necessario anche fare in modo che vi sia la possibilità di disporre la sanatoria degli effetti del decreto-legge prima della sua decadenza (ovvero, il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo siamo tutti consapevoli della necessità di garantire la sicurezza alle nostre comunità; uno dei modi per farlo è certamente prevenire e reprimere i collegamenti del crimine e gli accordi internazionali della criminalità organizzata. La conferenza vuole rappresentare uno strumento attraverso cui si definiscano impegni tra gli Stati per colpire il crimine organizzato transnazionale nelle sue forme più pericolose. Ecco perché è necessario non solo fare in modo che essa possa svolgersi, ma anche che vi sia una comprensione dell'esigenza di una celere approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MASSIMO BRUTTI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, nel condire ed apprezzare le linee della relazione del collega Di Bisceglie, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Frattini.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, il collega relatore, che ringrazio per quanto ha detto, ha riprodotto qui alcuni degli argomenti che io stesso ed i colleghi dell'opposizione avevamo rappresentato durante i lavori in Commissione. Credo si debba tener conto di tre questioni, nell'esaminare questo provvedimento.

La prima è una questione su cui credo vi sia unanime consenso ed accordo da parte di tutte le forze politiche presenti alla Camera, ma sicuramente da parte degli esponenti del nostro gruppo, cioè la necessità di dare un segnale alto e forte

nel contrasto alla criminalità transnazionale. Che questa sensibilità ci sia oggi e debba esserci anche domani lo dimostra il fatto che l'onesta relazione del collega Di Bisceglie ha ricordato che nel merito questa iniziativa — e lei, Presidente, lo sa bene, essendo stato all'epoca il ministro guardasigilli — ha una storia che è iniziata sei anni fa, quando cioè, nel novembre 1994, il Governo di allora varò quel programma che successivamente l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato, accettando così la disponibilità, che già da allora il Governo italiano aveva manifestato, affinché si tenesse in Italia non soltanto la conferenza per l'apposizione della firma, ma anche la scuola di preparazione per formatori. L'Italia, cioè, propose allora che l'ONU destinasse il nostro paese come sede della formazione dei responsabili delle forze di polizia contro il crimine transnazionale. Ebbene, che questa sensibilità vi sia lo dimostra non soltanto l'attestazione di volontà che io oggi riproduco a nome del gruppo di Forza Italia, ma anche quanto è già avvenuto al Senato, dove i colleghi del nostro gruppo e dell'intera opposizione hanno confermato identica volontà. Vorrei quindi fosse chiara la necessità che il Parlamento — e sottolineo il Parlamento — continui a ritenere prioritario, per la presenza del nostro paese in prima fila contro il crimine transnazionale, un impegno diretto, non solo simbolico.

Al di là, quindi, degli aspetti di merito, la seconda questione che abbiamo affrontato in Commissione riguarda il merito: come realizzare questo obiettivo e come dare al nostro paese la necessaria presenza sullo scenario internazionale, nell'ambito dell'ONU, affinché sia chiaro che l'Italia si interessa di questo tema da molti anni, cioè da quando quella conferenza fu decisa, e con la volontà univoca di tutti i Governi che dal Governo Berlusconi all'attuale si sono susseguiti di non lasciar cadere quella originaria proposta. Una transizione tra Governi, quindi, che ha avuto un unico fine: fare in modo che l'Italia dimostrasse la sua capacità non solo di proporre, ma anche di essere il

luogo di una cabina di regia per la formazione degli operatori anticrimine transnazionale. Come? Coinvolgendo il Parlamento: questa è la richiesta che abbiamo avanzato e a cui il relatore ha fatto corretto riferimento. Ciò perché siamo convinti che in questo le intenzioni del Governo e del Parlamento debbano coincidere, visto che vi è un obiettivo comune, ma non sono persuaso che il testo che dovrebbe tradurre questo proposito riesca a farlo davvero.

È evidente che l'organizzazione, l'indirizzo e la realizzazione della conferenza di Palermo siano affidati in esclusiva al Governo, alla stregua di quanto stabilisce il provvedimento al nostro esame (non possiamo parlare di altro se non di questo provvedimento: vedremo cosa succederà agli emendamenti che abbiamo presentato). A nostro avviso, invece, l'impegno del Parlamento dovrebbe essere maggiormente centrale, con un ruolo innanzitutto di rappresentanza, non solo per il ruolo istituzionale e costituzionale che riveste il Parlamento, ma anche perché questo si è più volte interessato del crimine transnazionale e perché, a differenza del Governo, può rappresentare il collante di tutte le forze politiche, cosa che, a mio avviso, è indispensabile affinché l'impegno dell'Italia nel mondo sia davvero forte.

Non dico questo solo perché, essendo il Governo espressione di una maggioranza politica e quindi di una parte soltanto del Parlamento, io preferisca che questa sia la conferenza contro il crimine della Repubblica italiana e, quindi, non organizzata dal Governo italiano. So bene che le azioni in campo internazionale dell'Italia sono rappresentate dal Governo *pro tempore*, che è sempre espressione di una maggioranza, ma ritengo che in questa occasione, trattandosi di un impegno che ha padri diversi, perché diverse sono le azioni dei Governi che si sono succeduti, il collante migliore per fare in modo che questa conferenza sia davvero rappresentativa di tutti coloro che l'hanno voluta, a partire dal 1994, non può che essere il Parlamento, con una rappresentanza diversa e più centrale.

Vi è poi una terza questione che è stata a lungo dibattuta e che affronterei partendo dalla domanda che, partendo da un principio generalissimo dell'ordinamento, tutti i legislatori dovrebbero porsi: occorre veramente approvare una legge per arrivare a questo obiettivo? L'obiettivo ha un nome ed un proposito alto, ma, in realtà, si tratta di una conferenza, che non è altro che il luogo dove soggetti, sia pure di altissimo rango istituzionale, si incontrano e firmano un atto. La mia impressione è che non ci sia bisogno — è stato ribadito anche in Commissione — di tante leggi provvedimento in questo paese, specialmente quando ad un obiettivo quale questo si sarebbe dovuto e potuto arrivare attraverso un procedimento diverso da quello seguito.

Per carità, nella prima stesura c'era di peggio, vi era una norma — è stato detto dal relatore — che con legge disciplinava il contenuto, integrandolo, di un decreto amministrativo del Presidente del Consiglio. Vi era addirittura una norma di legge che direttamente interveniva sul piano regolatore di Palermo. Tutto ciò è stato tolto; quel che resta, e cioè uno stanziamento di spesa con una deroga normativa alla legge di contabilità dello Stato — cosa che si fa in circostanze davvero straordinarie — occorre farlo. Tuttavia, guardiamo alla cronologia dei fatti. Questo provvedimento ha una storia che nel recente periodo possiamo ricollegare alla decisione del dicembre 1999, quando l'ONU accolse la richiesta italiana di fare la conferenza a Palermo; dal dicembre 1999 si è atteso fino al marzo del 2000 — quattro mesi circa — per presentare al Senato il primo disegno di legge; dal marzo 2000 si è aspettato fino al 13 giugno 2000 — tre mesi ancora — per la prima seduta in Commissione al Senato. Ma dov'era la ritenuta urgenza? Se in tutti questi mesi si fosse pensato ad uno strumento alternativo alla legge, cioè ad un provvedimento di diverso rango normativo quale un decreto del ministro del tesoro o ad un provvedimento di destinazione dello stanziamento, si sarebbe potuto evitare di ricorrere alle procedure di

accelerazione straordinaria, alla deroga normativa alla legge di contabilità generale dello Stato. In sintesi, perché, sapendo dal mese di dicembre 1999 che a Palermo si sarebbe svolta una conferenza, il Governo *pro tempore* di questo paese ha perso tanto tempo per poi ricorrere ad una legge provvedimento che, in qualche modo, è oggi giustificata con la motivazione dell'urgenza (siamo ad ottobre e si deve provvedere a dicembre) cui lo stesso Governo ha sostanzialmente dato causa? Su questo modo di procedere esprimo ancora una volta in quest'aula le perplessità più forti.

Voglio fare un'ultima riflessione. Quando ci troviamo di fronte ad azioni che — lo ripeto — si sarebbero potute compiere con un'altra forma giuridica attraverso strumenti diversi, non introduciamo forse — la risposta, a mio avviso, è sì — un pericolosissimo precedente anche in una materia come questa che non voglio sminuire, ma che conferenza è e conferenza resta? Non è nulla più che una conferenza, al di là del suo altissimo valore simbolico. Non vorrei che, essendo il valore del simbolo particolarmente alto, per ciò solo si ritenga giustificato uno strumento normativo che certamente altera l'ordinario ed equilibrato sistema delle fonti del diritto: è un precedente pericoloso che potrà essere invocato qualche altra volta. I colleghi della maggioranza mi diranno che hanno rispettato esattamente la procedura che si seguì nel 1994 per realizzare la conferenza di Napoli e, prima ancora, il G7, sempre a Napoli. Almeno per il G7 diversi erano i presupposti, perché non si trattava di una conferenza. Se nel novembre del 1994 si fosse fatto male a seguire una procedura di accelerazione di questo genere, con deroghe di ogni tipo, invocare l'errore di allora non sarebbe una ragione valida — perché tutti i Governi possono sbagliare — per compierne un altro adesso.

Non mi riparo nemmeno io, quindi, dietro l'errore forse compiuto in quel tempo nel ricorrere ad una procedura che non si sarebbe dovuta utilizzare, ma certamente dire oggi che siccome è stato

fatto allora, lo facciamo di nuovo, è un errore su cui abbiamo la possibilità di riflettere ancora.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli, il quale dispone a sua volta di trenta minuti. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, l'onorevole Antonio Di Bisceglie — onore al merito — non ci delude mai, perché mai finisce di stupirci. Sembra uscito dalla penna del divino Voltaire, novello dottor Pangloss: un giorno sì e l'altro pure dice ai deputati dell'opposizione che questo è il migliore dei mondi possibili. Siccome però ritiene che i deputati dell'opposizione siano duri d'orecchio, più pedestremente aggiunge: «Tutto va bene, madama la marchesa». Può anche darsi che tutto sia a posto, ma la verità è che nulla è in ordine e ritengo di poter dimostrare *per tabulas* il mio assunto.

Onorevole Di Bisceglie, devo fare una precisazione. Noi del Polo della libertà possiamo rivendicare in materia una primogenitura, perché fu proprio il Governo Berlusconi e segnatamente l'allora ministro della giustizia (mi fa piacere, signor Presidente Biondi, che sia lei a presiedere in questo momento la seduta su questo importante argomento), d'intesa con il ministro dell'interno del tempo, a volere che l'ONU si esprimesse sulla criminalità transnazionale per avere un quadro di riferimento più incisivo sull'argomento.

Anche se riconosco che l'amico ed eminente collega Franco Frattini mi ha un po' rubato l'erba sotto i piedi, debbo fare delle considerazioni in punto non tanto di merito — o se volete di demerito — quanto procedurale.

In effetti, la procedura adottata dall'esecutivo è a dir poco singolare. Prima il Governo presenta un disegno di legge che ristagna per mesi e mesi al Senato — e noi sappiamo che il regolamento di quel ramo del Parlamento è ancora più cogente, più vincolante di quello della Camera e quindi sarebbe bastata la calendarizzazione in aula ed il disegno di legge sarebbe stato approvato dal Senato in quattro e quat-

tr'otto —, poi il provvedimento è giunto alla Camera dei deputati ed ancora prima dell'estate era in fase di avanzato esame da parte della Commissione affari costituzionali della Camera, e che cosa succede? Il 25 agosto il Consiglio dei ministri adotta un decreto-legge sulla stessa materia praticamente di uguale contenuto, salve alcune varianti per tenere nel debito conto le perplessità, le riserve e le critiche dell'opposizione, ma anche della stessa maggioranza, su temi e su commi su cui si è già intrattenuto il collega Frattini e sui quali non ho nulla da aggiungere. Fatto sta che l'emanazione del decreto-legge interviene soltanto tre giorni dopo, il 28 agosto: il Capo dello Stato emana il decreto-legge e, nonostante l'articolo 77 della Costituzione prescriva che il giorno stesso venga presentato alle Camere per la conversione, la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* tarda ancora di due giorni, cioè ha luogo il 30 agosto.

Lo dicevo in Commissione, mi piace ripeterlo in aula, delle due l'una: o il Governo il 25 agosto ha adottato la solita camicia, poi riempita dai funzionari competenti (si fa per dire), o il Capo dello Stato si è voluto prendere ben tre giorni perché, evidentemente, questo decreto-legge non era in tutto e per tutto conforme alla Carta costituzionale.

A questo punto, anziché chiedere, come il regolamento della Camera prevede, l'immediata calendarizzazione del provvedimento in Assemblea dopo quindici giorni di esame in Commissione affari costituzionali, il Governo abbandona a se stesso il decreto-legge e, con alcuni emendamenti, trasferisce nel disegno di legge le novità in esso contenute; in sostanza, il Governo getta alle ortiche un decreto-legge. Considerato che l'articolo 77 della Costituzione stabilisce che « il Governo adotta, sotto la sua responsabilità » (i costituzionalisti discettano sul tipo di responsabilità di cui trattasi, comunque una responsabilità politico-istituzionale esiste) i decreti-legge, mi domando se sia ammissibile che un Governo abbandoni a se stesso, come un trovatello, un figlio da esso stesso partorito.

Nel merito, o meglio nel demerito, devo segnalare che il presidente del Comitato per la legislazione, l'onorevole Maria Celeste Nardini, nella seduta del Comitato del 13 settembre di quest'anno, è particolarmente critica e sostiene che « rispetto a tale disegno di legge, tuttavia, il decreto-legge prevede un maggiore impegno finanziario e provvede a sopprimere o modificare alcune disposizioni introdotte dal Senato ». L'onorevole Di Bisceglie ha in parte giustificato l'aumento dell'onere finanziario — tanto poi, si sa, paga Pantalone —, ma francamente la sua giustificazione non mi ha persuaso. D'altra parte, trovo convincente l'altro rilievo del presidente del Comitato per la legislazione, l'onorevole Nardini, quando, nella stessa seduta del 13 settembre, esprime perplessità sulla previsione di deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, contenuta nell'articolo 1, comma 3, rilevando che tale previsione risulta essere ricorrente. Si tratta di una critica che ritengo giusta e che faccio mia.

È l'ultimo articolo del disegno di legge ad essere un capolavoro di ipocrisia. Infatti, l'articolo 4 così recita: « Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238, » — adottato dal Governo sotto la propria responsabilità — « recante disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, è abrogato. Restano validi tuttavia gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 ». E qui mi appello all'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, rivolgendomi soprattutto al professor Bassanini che però in questo momento — me ne dispiace — sta per abbandonare l'aula.

L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione stabilisce che « Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ». Si dice quindi « con legge »: a mio avviso, però, professor Bassanini, quando l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 77 dice per legge, vuol dire « con apposita

legge» e quindi non si può infilare in un provvedimento qualsiasi una sanatoria, quello che gli inglesi conoscono come *bill of indemnity*. A mio avviso, è una procedura estremamente scorretta!

Perché tutto questo? Perché è stato abbandonato il decreto-legge ed è stato «rimpolpato» il disegno di legge? Lo ha rilevato con molta finezza in Commissione affari costituzionali il collega Frattini. Qui si vuole da una parte la botte piena e dall'altra parte la moglie ubriaca; da una parte, si vuole che il decreto-legge «morda» immediatamente la realtà e, dall'altra parte, invece non si vuole pagare dazio perché, se il decreto-legge fosse stato convertito in legge, per una norma che piace molto al ministro Bassanini perché fu lui a proporla ed io l'ho voluta ribadire nel comma 1 dell'articolo 154 del regolamento della Camera (tale norma regolamentare così recita: «In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24;»: penso di avere fatto cinquina), è chiaro che non si vuole pagare dazio, si vuole il contingentamento dei tempi — come avverrà — per il disegno di legge e non invece il contrario, come accadrebbe qualora il Governo avesse insistito per la conversione in legge del decreto.

Non so se il sottosegretario Brutti, che conosco come persona colta, abbia più dimestichezza con la Gran Bretagna o con altri paesi, ma vorrei ricordargli un episodio divertente della storia del Regno Unito. Mi riferisco a quando Disraeli, giocando a poker — pare — con Gladstone, fu scoperto mentre si stava sfilando un asso dalla manica. Ed alla contestazione del fatto che stesse sfilando un asso dalla manica, Disraeli si esprime nel modo seguente: «Ma, me lo ha messo nel polsino *Dominated in persona!*». *Ecco, voi, più o meno, fate la stessa cosa! Noi pensiamo che Dominated abbia altro da fare e riteniamo che questa vostra sia soltanto una prova sublime di ipocrisia (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).*

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del Governo - A. C. 7170)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Di Bisceglie, rinuncia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MASSIMO BRUTTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La ringrazio, Presidente, ma credo che in sede di esame degli emendamenti vi sarà modo, con brevità e concisione, di rispondere anche su alcune questioni di principio sollevate dai miei interlocutori oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4375 – Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (approvato dal Senato) (7186) (ore 18,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 7186)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 15 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 8 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 31 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 31 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 11 minuti; Verdi: 11 minuti; CCD: 11 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 7186)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare di Alleanza nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) s'intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Cerulli Irelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, presentiamo la legge di semplificazione annuale nel testo proveniente dal Senato, parzialmente modificato dalla Commissione affari costituzionali. È un testo che contiene una prima parte concernente le vere e proprie norme generali di semplificazione come oggetto della legge annuale; una seconda parte incentrata su alcune rilevanti modifiche alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, segnatamente per quanto attiene l'importantissimo istituto della conferenza dei servizi; una terza parte contenente una serie di norme eterogenee riguardanti svariati settori normativi tra i quali spicca quello dell'amministrazione pubblica del diritto privato, segnatamente nella materia societaria dove il testo propone una semplificazione molto rilevante che riguarda l'omologazione delle società.

Le disposizioni contenute nel capo I sono finalizzate ad attuare e ad estendere principi di semplificazione e trasparenza prevedendone anche un'applicazione in ambiti diversi da quelli attualmente vigenti. Gli aspetti di maggior rilievo riguardano la possibilità, estesa anche ai privati, di ricorrere a quella forma di semplificazione documentale costituita dalle dichiarazioni sostitutive previste da alcune recenti leggi e regolamenti del Governo e l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire e rendere noti i tempi massimi di attesa degli utenti agli sportelli, estendendo la garanzia assicurata dall'articolo 5 della fondamentale legge n. 241 del 1990.

Il capo contiene anche norme volte a coordinare i tempi e le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività istruttorie relative allo sportello unico delle imprese e disposizioni relative alla possibilità per i consumatori e per gli utenti di segnalare, attraverso gli organismi rappresentativi, gli ostacoli e le attività rilevanti nell'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione al cui accertamento è preposto l'ispettorato della funzione pubblica.

L'articolo 1, commi 1-3, dispone innanzitutto, sulla base di quanto già pre-

visto dall'articolo 20 della legge n. 59 e successive leggi, la delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi elencati nell'allegato A (questo è sostanzialmente l'oggetto principale della legge di semplificazione annuale); in secondo luogo, l'articolo 1, nei medesimi commi, dispone la soppressione di quattro procedimenti amministrativi elencati nell'allegato B: si tratta di una previsione che per la prima volta compare in una norma di semplificazione, in quanto nelle precedenti occasioni era previsto che spettasse al Governo il compito di decidere se sopprimere o meno i procedimenti dei quali si disponeva la semplificazione. Riteniamo che l'orientamento tendente alla soppressione di inutili procedimenti vada perseguito con maggiore intensità nel futuro, in quanto è una delle maggiori finalità che ci proponiamo con questa politica legislativa.

I restanti commi dell'articolo 1 dettano una serie di disposizioni modificative della disciplina contenuta nel testo e negli allegati delle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999. In particolare, l'articolo 1, comma 4, contiene una serie di modifiche della legge n. 59 del 1997: per esempio, la lettera *a*) sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 20. Per effetto di tale sostituzione, i regolamenti di delegificazione adottati dal Governo possono trovare applicazione anche nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente assegnata alle regioni dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ma vengono applicati solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la medesima materia. Sul punto, abbiamo ricevuto alcuni rilievi da parte della Commissione bicamerale per le questioni regionali, ma riteniamo che il testo del Senato sia sufficientemente rispettoso dell'autonomia regionale.

In realtà, la regione ha essa stessa il potere di delegificare e di semplificare con propria normativa, a livello tanto di legge quanto, a mio giudizio, di regolamento regionale, ma fin tanto che questo non avvenga il Governo può provvedere con

propri regolamenti, i quali vengono applicati fino che non intervenga la normazione regionale. Mi pare che si faccia così pienamente fronte all'obiettivo perseguito.

Altre modifiche all'allegato 1 della legge n. 59 sono disposte dalle successive lettere del comma 4. Il comma 6 dell'articolo 1 contiene le modifiche apportate alla legge n. 50 del 1999, che hanno vario contenuto. Il comma 7 modifica l'articolo 2, comma 10, della legge n. 127 del 1997, così come sostituito dalla legge n. 191 del 1998, allo scopo di stabilire che la cosiddetta carta d'identità elettronica possa essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti non solo tra soggetti privati e pubblica amministrazione ma anche in via generale, quindi pure tra privati.

Il comma 8 dell'articolo 1, pur non essendo formulato in forma di novella alla legge n. 50 del 1999, in realtà è volto a modificarne il contenuto: infatti, riscrive integralmente la norma ora dettata dall'articolo 8 della legge n. 50 del 1999, relativo all'emanazione del testo unico in materia di pubblico impiego, differendo al 31 marzo 2001 il termine per la sua emanazione, attualmente scaduto essendo fissato al 31 dicembre 1999, ed esplicitando che si tratta di una vera e propria delega legislativa.

Si stabilisce, inoltre, la piena applicazione della disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, che è stata oggetto — come i colleghi ricorderanno — di un'ampia relazione parlamentare ed è stata attuata con un atto di indirizzo al Governo in materia di testi unici.

L'articolo 2 prevede la possibilità di applicare le disposizioni relative alle dichiarazioni sostitutive, previste già dalla legge n. 15 del 1968 e poi dalle leggi più recenti del 1997, n. 127, e regolamento n. 403 del 1998, anche nei rapporti tra privati. Per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese, è consentito ai privati di accedere alla documentazione in possesso delle amministrazioni pubbliche, al fine di verificare l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e la corrispondenza tra quanto dichiarato dal

privato con i dati custoditi dall'amministrazione competente, anche facendo uso di strumenti informatici o telematici.

L'articolo 3 aggiunge una nuova competenza, quella attribuita al consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, prevedendo che quest'ultimo possa segnalare alla Presidenza del Consiglio, dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti o ostacoli relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo 4 si interviene per assicurare che le attività istruttorie necessarie al rilascio dell'autorizzazione finale alle imprese, in materia di sportello unico, siano snellite e semplificate affinché i termini di conclusione siano coordinati con quelli previsti dal regolamento. Sempre con riferimento allo sportello unico, si segnala il particolare rilievo dell'articolo 5, che impone all'amministrazione e agli altri soggetti erogatori di servizi al pubblico di definire e pubblicizzare, attraverso adeguati strumenti, i tempi massimi, le modalità di accesso agli uffici, le procedure di reclamo eventualmente attivabili imponendo, altresì, alle amministrazioni di effettuare verifiche periodiche sulle variazioni organizzative riscontrate rispetto a quanto definito e reso pubblico anche coinvolgendo e impegnando le associazioni rappresentative degli utenti.

Si prevede, inoltre, l'adeguamento organizzativo degli uffici a ricevere le istanze e i documenti degli utenti per via telematica, per posta o per fax.

Il comma 1 dell'articolo 6 aggiunge, nell'allegato 3 della legge n. 50 del 1999, la disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area e agli altri interventi di programmazione negoziata. Certamente, oggi, questi ultimi costituiscono una materia estremamente intricata e complessa che necessita di risistemazione e semplificazione.

L'articolo 7 è stato introdotto dalla Commissione attraverso un emendamento presentato e accolto che non era presente nel testo approvato dal Senato. Si prevede

un'unica procedura per l'uso e il riutilizzo di siti industriali, per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido. Tali impianti sono soggetti ad autorizzazione del ministro dell'industria, sentita la regione interessata e il procedimento ivi previsto sostituisce ogni precedente normativa. Per non annoiare ulteriormente i colleghi non ripeto il procedimento.

Le disposizioni del capo II, come dicevo prima, hanno un ambito di intervento preciso e omogeneo essendo volto alla modifica e all'integrazione delle norme contenute nella legge n. 241 del 1990 per quanto riguarda segnatamente la conferenza dei servizi e alcune norme sull'accesso ai documenti amministrativi. L'articolo 8 contiene l'integrale novella dell'articolo 14 della legge n. 241, che ha ad oggetto la disciplina generale sulla conferenza di servizi quale fondamentale mezzo di semplificazione procedimentale dell'azione amministrativa.

Il primo comma dell'articolo 14 è rimasto invariato. Il secondo comma individua la conferenza di servizi come strumento procedimentale obbligatorio, e non più solo facoltativo, nelle ipotesi in cui l'amministrazione precedente non ottenga entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, e li abbia precedentemente richiesti (ciò in virtù di un emendamento accolto in Commissione), le intese o gli assensi comunque denominati dalle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

Il comma 3 conferma la possibilità di convocazione della conferenza di servizi per il contestuale esame di interessi attinenti a procedimento amministrativi diversi e tuttavia connessi, giacché riguardanti le medesime attività o aventi ad oggetto i medesimi risultati. Il potere di convocare la conferenza spetta all'amministrazione procedente, nel caso di conferenza monoprocedimentale, o all'amministrazione titolare dell'interesse prevalente, nella conferenza pluriprocedimentale, o comunque a qualsiasi amministrazione coinvolta.

Con riferimento alla conferenza pluriprocedimentale è stato soppresso il potere

di convocazione, contenuto nel vigente articolo 14, comma 4-*bis*, attribuito all'amministrazione competente a concludere il procedimento che in via cronologica deve precedere gli altri connessi. Resta salva la disciplina speciale dettata dall'articolo 7 della legge n. 109 del 1994 per la conferenza di servizi da convocarsi a cura dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di acquisire gli assensi comunque denominati da parte delle altre amministrazioni coinvolte nell'esecuzione di lavori pubblici.

Il comma 4 riprende in parte il testo del vigente articolo 14, comma 2-*ter*, prevedendo l'applicabilità della conferenza di servizi, da convocarsi su iniziativa del potere di decisione finale, anche all'ipotesi in cui sia l'attività di un privato ad essere coinvolta dal rilascio di atti di consenso comunque denominati da parte di altre amministrazioni interessate al procedimento.

Il comma 5 fa salva la normativa regionale in materia di VIA (valutazione di impatto ambientale) e, nelle ipotesi di lavori pubblici affidati in concessione, attribuisce al concedente il potere di convocare la conferenza di servizi.

Il comma 2 riguarda il settore delle opere ferroviarie e individua la competenza del Ministero dei trasporti a convocare le necessarie conferenze di servizi, fatta salva la competenza della società Ferrovie dello Stato nei casi di soppressione di passaggio a livello su tratti ferroviari in ambito regionale.

L'articolo 9 contiene l'integrale novella dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990 e disciplina le ipotesi di conferenza di servizi aventi ad oggetto istanze e progetti preliminari.

Il comma 1, al fine di evitare l'emergere di ostacoli in fase avanzata del procedimento per i progetti di particolare complessità, introduce una forma preliminare di conferenza di servizi da convocarsi su richiesta motivata dell'interessato, anteriormente alla presentazione da parte di quest'ultimo di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare le

condizioni per ottenere il successivo assenso sulla medesima istanza o sul medesimo progetto definitivo.

Il comma 2 prevede analogamente che in sede di realizzazione di opere pubbliche la conferenza si esprima su un progetto preliminare, indicando i presupposti per il rilascio degli atti di assenso sul progetto definitivo. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, della salute dei cittadini, anche quando non emergano evidenti preclusioni in sede di conferenza dei servizi, possono comunque indicare le condizioni per il rilascio del proprio assenso al progetto definitivo nei 45 giorni successivi alla conferenza stessa.

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni emerse in ordine al progetto preliminare, viene trasmesso a tutte le autorità interessate, le quali sono convocate dal responsabile del procedimento ad una nuova e definitiva conferenza dei servizi. Nel caso di lavori pubblici affidati in concessione o tramite appalto concorso, la conferenza dei servizi viene convocata solo per l'esame del progetto preliminare secondo la vigente legislazione in materia.

Chiedo scusa, Presidente, ma devo entrare nel particolare di queste disposizioni complicate. Se me lo consente, posso consegnare il testo scritto affinché venga pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza ne autorizza la pubblicazione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. La ringrazio. Credo che sia necessario, perché vedo che andiamo un po' per le lunghe.

PRESIDENTE. Credo proprio di sì, perché manca un minuto ai venti che le hanno in maniera avara concesso per la relazione.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Avendo a disposizione solo un minuto mi limito ad indicare due punti che

appaiono particolarmente rilevanti e che derivano da interventi della Commissione. Mi riferisco in primo luogo a quello concernente l'articolo 11, comma 3, nel quale si contempla l'ipotesi del motivato dissenso alla conclusione della conferenza dei servizi espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute. In questo caso il testo che propone la Commissione prevede di rimettere la decisione all'organo collegiale di vertice del soggetto interessato e quindi al Consiglio dei ministri, se l'amministrazione dissente o quella precedente è statale, a scendere — diciamo così — alla giunta regionale o alle giunte comunali e provinciali, se si tratta rispettivamente di opere regionali, provinciali o comunali. In questo caso il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali che ho menzionato deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio (o rispettivamente il presidente degli altri organi collegiali), valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine.

Questa è stata ritenuta dalla Commissione un'equilibrata soluzione che, da una parte, contempla la tutela di interessi che vengono ritenuti di rilevanza fondamentale per la convivenza e, dall'altra, l'esigenza che l'organo supremo di Governo possa assumere decisioni usando della sua discrezionalità.

Infine, vorrei far riferimento ad una modifica introdotta dalla Commissione in chiave regionalistica e contenuta nel nuovo comma 4 dell'articolo 11 (deriva da un emendamento proposto dall'onorevole Frattini), che prevede, nel caso in cui il dissenso sia espresso da una regione, che le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri siano adottate con l'intervento in Consiglio del presidente della giunta regionale, anche se senza diritto di voto.

PRESIDENTE. Deve concludere perché sono trascorsi altri due minuti e vi è una regola non scritta ma praticata e questo tempo è purtroppo trascorso.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per la funzione pubblica, onorevole Bassanini.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Turrone. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, è all'esame della Camera il disegno di legge di semplificazione amministrativa che modifica, ancora una volta, l'istituto della conferenza dei servizi, motivando tale ulteriore cambiamento con la necessità di semplificare e snellire un procedimento complesso che vede coinvolti diversi soggetti ed interessi, rendendone più certi i tempi e le modalità di svolgimento.

L'ennesima sciagura avvenuta circa due settimane fa in Calabria impone una sottolineatura aggiuntiva rispetto alle prese di posizione già manifestate dai Verdi e dalle associazioni ambientaliste nei confronti di questa ennesima modifica alla conferenza dei servizi. Le obiezioni sin qui espresse sono fondate sul fatto che la norma, così come era stata approvata dal Senato, subordinava interessi primari costituzionalmente garantiti — quali la salute, il paesaggio, la tutela dei beni culturali e l'ambiente — agli interessi legati alla realizzazione di opere pubbliche o private. Il disastro di Soverato ci impone di ricordare che anche la sicurezza dei cittadini e del territorio non può in alcun caso essere subordinata alle esigenze di costruire qualcosa. Occorre riflettere a fondo, se non vogliamo che tutto quel che è stato detto nei giorni immediatamente successivi alla tragedia si riduca ad un rito privo di qualsiasi conseguenza positiva e, nello stesso tempo, che tutti gli impegni programmatici riguardanti la salute dei cittadini, il patrimonio storico ed artistico della nazione, lo

straordinario paesaggio italiano, la natura e l'ambiente del nostro paese, siano ridotti a vuote declamatorie.

Noi Verdi abbiamo ritenuto inaccettabile il testo approvato dal Senato e ci siamo battuti a fondo perché il provvedimento venisse modificato, ripristinando almeno il testo che il Governo aveva varato, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diritti dei cittadini e dei doveri attribuiti alle amministrazioni preposte alla tutela in questione. Intendo qui respingere un'obiezione — a mio avviso, assai poco fondata — che potrebbe essermi rivolta, secondo cui sarebbe stato il Parlamento a decidere attraverso l'approvazione di emendamenti e, quindi, a modificare il quadro normativo coerente che era stato definito nel disegno di legge del Governo. Infatti, in quella circostanza l'esecutivo ha purtroppo espresso parere favorevole su tali emendamenti, assecondando nei fatti il vero obiettivo di chi li ha presentati: non quello di semplificare, bensì di ottenere comunque un esito positivo della conferenza e la conseguente autorizzazione, antepoendo così — come più volte dichiarato da noi — il diritto alla realizzazione delle opere a tutti gli altri diritti.

La decisione della maggioranza è stata assunta nel 1997 ed ha riguardato principalmente le amministrazioni locali, limitando le loro prerogative ed i loro poteri di governo del territorio ad esse affidati dalla Costituzione. L'aver limitato i poteri delle amministrazioni locali ha annullato totalmente la sfera delle competenze delle amministrazioni più piccole, cancellando ogni validità della pianificazione ed impedendo loro, nei fatti, di operare perché vengano migliorati o modificati gli interventi riguardanti i territori di loro competenza. Si continua a sostenere che troppi comuni contrastano per puro localismo opere di grande interesse per l'intera comunità nazionale, ma la sostanza della questione è un'altra: molto spesso — anzi quasi sempre — l'atteggiamento delle amministrazioni locali deriva dalla pessima qualità dei progetti e dalla loro manifesta incapacità di misurarsi con

le esigenze dei luoghi interessati; non sono norme di *deregulation* a produrre migliori qualità progettuali!

Intendo qui attirare l'attenzione del Governo e del Parlamento su due questioni che l'azione riformatrice ha insufficientemente tenuto in considerazione e su cui credo occorra ritornare. La prima riguarda il diritto delle autonomie locali a decidere sul proprio territorio, secondo quanto previsto dal trattato di Strasburgo del 1985, ratificato dalla legge n. 439 del 1989, che ha approvato la convenzione europea sulla Carta europea delle autonomie locali le cui disposizioni — prevalenti su quelle interne di rango primario — affermano a chiare lettere che il rispetto delle autonomie locali si impone al legislatore statale e che esso deve attuarsi secondo criteri di effettività. Ma quale effettività vi può essere per le scelte di una autonomia locale nel caso di una decisione a maggioranza?

La seconda questione riguarda l'azione del Governo e l'Agenda 21 per le città, adottata anche nel nostro paese in seguito alla conferenza di Rio e agli accordi di Kyoto. L'elemento su cui si fonda l'attuazione dell'Agenda 21 per le città è, come noto, la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano il loro territorio e l'ambiente in cui vivono. Quale partecipazione vi può essere, se soggetti estranei alla partecipazione medesima decidono a maggioranza in altra sede, senza che la volontà espressa dai cittadini attraverso i propri rappresentanti sia considerata al pari di un qualsiasi altro parere di natura burocratica? Impedire nei fatti alle amministrazioni locali di poter utilizzare strumenti efficaci per contrastare progetti sbagliati non riduce i conflitti sul territorio, anzi, li accresce e soprattutto non consente di compiere fino in fondo quell'azione di stimolo che è fondamentale perché anche in Italia le opere realizzate non devastino i territori attraversati e non minaccino la salute dei cittadini.

Nel 1997, grazie all'opposizione dei Verdi, si rinunciò all'intento di scardinare il quadro normativo riguardante il sistema delle tutele. Ora si è tornati sull'argo-

mento e si è proposta una soluzione della quale solo una decisa e rigorosa azione degli ambientalisti, a cui si è aggiunta la presa di posizione dei ministri preposti alla tutela della salute, dei beni culturali e dell'ambiente, ha impedito una conclusione che non esito a definire esiziale. Tutto ciò è accaduto mentre Camera e Senato avevano compiuto un'importante opera di snellimento e di semplificazione, ad esempio attraverso l'approvazione — prima in Assemblea al Senato e poi in Commissione alla Camera — della legge sulla valutazione di impatto ambientale, che tra l'altro cancella un numero molto alto di norme — dalle quindici alle venti — che ne regolamentano l'applicazione. Il testo delle norme di semplificazione messo a punto dal Governo era coerente con le norme del disegno di legge sulla VIA e ne recepiva integralmente gli aspetti di semplificazione. Nel frattempo, però, si è tentato un doppio colpo di mano: prima con l'inaccettabile accantonamento del disegno di legge sulla VIA, pronto per essere licenziato dall'Assemblea da oltre undici mesi, poi con il tentativo di farlo precedere da una norma di *deregulation* che ha perso ogni coerenza nei confronti della VIA e dei suoi principi fondanti, tra i quali occorre ricordare l'autorizzazione ambientale unica, posta in capo ad un solo soggetto. Se si fosse accettata questa impostazione, invece della semplificazione, saremmo ritornati alla situazione precedente, molto più complicata e con più soggetti in campo.

Attualmente abbiamo ben tre provvedimenti all'esame del Parlamento che si propongono di regolare le relazioni tra la conferenza di servizi e le procedure di VIA: il primo riguarda la legge sulla VIA, il secondo le Olimpiadi invernali del 2001, il terzo è questo provvedimento di semplificazione amministrativa. Ogni valutazione che avesse davvero a cuore lo snellimento delle procedure e la garanzia che il territorio e la salute dei cittadini siano ben salvaguardati dovrebbe indurre ad approvare prima i provvedimenti più avanzati nell'iter parlamentare, anche in relazione al fatto che quelli successivi

tengono conto di quanto è contenuto nel provvedimento che si trova in fase più avanzata. Il confronto continuo, gli aggiustamenti che ci sono stati e che hanno riguardato i diversi provvedimenti che si sono intrecciati con il disegno di legge sulla VIA hanno prodotto una soluzione che rende compatibili e coerenti i contenuti e le procedure dei diversi disegni di legge. Sottolineo che la soluzione individuata consentiva un procedimento ambientale posto all'interno del procedimento principale, che conclude l'esame di tutte le problematiche ambientali, riconducendole ad un'autorizzazione unica ed assicurando al procedimento principale tempi certi e assai ridotti. Lo snellimento e l'accelerazione procedurale consistono nel grande rilievo assegnato alle fasi preliminari — illustrate dal nostro relatore — ed al sostegno e alla cooperazione che vengono forniti ai soggetti proponenti i progetti.

La coerenza tra i diversi disegni di legge comprendeva anche la soluzione dei conflitti e dei dissensi espressi in sede di conferenza dei servizi, ponendo in capo al Consiglio dei ministri o ad altre autorità locali la composizione dei diversi conflitti, qualora la conferenza si fosse conclusa negativamente.

Il tentativo di *deregulation* selvaggia è stato per ora sventato, la legge sulla VIA è stata messa all'ordine del giorno dell'Assemblea subito dopo questo provvedimento, la norma che riguarda le decisioni è stata corretta. La soluzione che si è individuata, alla fine, nell'articolo 10 del disegno di legge di semplificazione, a mio avviso, non rispetta pienamente la scala delle priorità individuata nella prima parte della Costituzione del nostro paese.

Non si è ritornati alla soluzione precedente, quella individuata dal disegno di legge presentato dal Consiglio dei ministri, si è scelta una soluzione che pone sullo stesso piano il diritto alla realizzazione delle opere ed il diritto alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, individuando nella Presidenza del Consiglio dei ministri l'arbitro tra questi due diritti. Il senso della nostra posizione è

assai chiaro: ci siamo preoccupati di dare coerenza ad un quadro normativo che sarebbe stato inevitabilmente compromesso ed accettiamo come male minore la soluzione individuata. Nello stesso tempo, però, intendiamo sottolineare come sia necessario che finalmente nel nostro paese sia per sempre cancellato ogni tentativo di subordinazione di interessi come la salute, il paesaggio, la tutela dell'ambiente o dei beni culturali, che sono assolutamente prioritari, rispetto all'esigenza di realizzare opere pubbliche o impianti industriali. Questa è molto più di un'opinione e a conferma di ciò voglio ricordare al Governo una sentenza fondamentale della Corte costituzionale, la n. 151 del 1986, che, riferendosi alla tutela del paesaggio e dei beni culturali, afferma che una tutela così concepita è aderente al precetto dell'articolo 9 della Costituzione, il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro. Riteniamo che a tali principi debba essere informata tutta l'attività legislativa, evitando scorciatoie come quella del silenzio assenso.

Nel caso della conferenza dei servizi la soluzione che si era individuata era analoga — passatemi il paragone — all'introduzione nel nostro codice di procedura penale di una norma che prevedesse che un processo dovesse concludersi sempre con la condanna dell'imputato, indipendentemente dalla sua colpevolezza, facendo prevalere il diritto dell'accusa rispetto a quello della difesa. Sui principi che abbiamo inteso difendere non c'è possibilità di negoziato: essi sono posti al capo I della Costituzione e sono a fondamento della nostra società. Il diritto alla salute, la tutela dei beni culturali e dell'ambiente sono la ragione sociale della nostra formazione politica e in nessun caso potremmo essere disponibili a subordinarli agli interessi del trasversale partito del cemento e dell'asfalto, nella consapevolezza che sono proprio questi i principi per individuare la differenza più signifi-

cativa fra il nostro schieramento e quello del centrodestra: quello del patto del mattone, tanto per intenderci.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente, la relazione del collega, onorevole Cerulli Irelli, ha individuato alcune questioni su cui mi soffermerò rapidamente.

In via generale, il mio gruppo ha condiviso e condivide lo strumento contenuto nel provvedimento di semplificazione e le sue finalità. Approvammo l'istituzione, nel nostro ordinamento, di una legge annuale per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perché eravamo e siamo perfettamente convinti che le finalità di rapidità, di efficienza e di miglior funzionamento della macchina amministrativa si risolvano in un miglioramento della qualità dei rapporti tra amministrazione e cittadini, principi che, al di là di chi, in un determinato momento, abbia la responsabilità di governare il paese, sono comunque utili. Quindi, ancora una volta, nei confronti di questo provvedimento di semplificazione assumeremo una posizione di confronto anche critico, ma sicuramente costruttivo.

Sono convinto che si debba andare ancora più avanti, che si debba fare ancora di più e che il contributo, in un esame che inizia oggi con questa discussione, possa portare ad un ulteriore sviluppo di questo provvedimento.

Ritengo si debba sempre più e sempre meglio fare accettare, approfittando di occasioni quale questa, un principio che definirei di presunzione di fiducia dell'amministrazione verso il cittadino, salva prova contraria. La strada è iniziata con le dichiarazioni sostitutive, le quali costituiscono il battistrada di questo principio, ma ritengo si debba tentare qualcosa di più: occorre porsi il fine di eliminare le dichiarazioni sostitutive, perfezionando il sistema delle reti amministrative, telematiche ed informatiche, per arrivare a fare in modo che nessun documento debba essere più chiesto al cittadino se contiene

dati ed elementi che quella o altre amministrazioni già dispongono. Dovremmo quindi tentare l'ulteriore passo in avanti volto a sostituire il certificato sostitutivo con la presunzione che sia l'amministrazione a cui ci si rivolge a cercare gli elementi istruttori di una pratica o di un procedimento.

Altra questione di carattere generale che vorrei introdurre cogliendo l'occasione di questo dibattito è quella relativa alla necessità di non affezionarci troppo al miglioramento della macchina amministrativa mediante la legge. Anche di una buona legge a volte si può fare a meno; anche di una legge di semplificazione si può fare a meno; meglio, è la stessa legge di semplificazione che non può esaurire tutti i nostri sforzi, perché spesso più che una legge di semplificazione è necessaria la gestione dei processi di snellimento della pubblica amministrazione.

Credo che il ministro Bassanini, che da anni lavora lodevolmente sulla materia, ne sia abbastanza persuaso: non riusciremo davvero a realizzare un cambio e una svolta culturale all'interno delle pubbliche amministrazioni, se non passeremo con più energia di quanto non si stia facendo finora — non per colpa del ministro della funzione pubblica, ma di un sistema di pubbliche amministrazioni che non rispondono come dovrebbero — alla gestione dei percorsi di semplificazione. Accanto alla gestione emergono le responsabilità; quanto più si fanno emergere le responsabilità, tanto più vi sono resistenze. Non affezioniamoci troppo a questo potere risolutivo assoluto della legge, anche quando si tratti di una buona legge, sia pure da migliorare in molti aspetti come i nostri emendamenti dimostrano.

Faccio un esempio: vi è una disciplina dei tempi di attesa per il cittadino. Si dice — ed io lo condivido — che, per le prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni ai cittadini, occorrerà sempre indicare il tempo massimo di attesa per ottenere la prestazione. Ma non è questa disciplina di segno analogo, sia pure di rango diverso sotto il profilo delle fonti, a quanto sta scritto nelle tante carte dei

servizi che dicono — ve ne ricordo alcune alle quali avevo messo mano direttamente — che vi saranno tempi all'interno di sistemi di prestazioni di servizi e che quei tempi saranno massimi? Quel sistema di regole ha fallito perché non ha previsto sanzioni, come non le prevede questa legge di semplificazione. Ha un senso introdurre un principio condivisibile, secondo cui qualcuno ha titolo a pretendere un tempo predeterminato breve, ma poi non dare a chi vanta quel diritto la possibilità di invocare una sanzione, se il tempo massimo non viene rispettato? Questo è un esempio, ma il ministro Bassanini lo sa bene: se avessimo pensato ad introdurre in questo testo una sanzione per il mancato rispetto dei tempi di attesa, quanti sistemi interni alle amministrazioni ai vari livelli di responsabilità avremmo scardinato? Ne avremmo scardinati molti, ed è questo ciò che intendo dire riferendomi alla gestione dei percorsi amministrativi. Si dovrebbe fare un passaggio coraggioso, cogliendo quest'occasione.

Vi è un altro esempio in cui vedo una radicale diversità rispetto alle tesi del collega che mi ha preceduto: mi riferisco alla conferenza dei servizi. Il testo varato dal Governo era migliore, mentre nell'attuale formulazione risulta indebolito, lo dico con grandissimo rispetto per le tesi di cui i Verdi si fanno portatori, che mirano alla tutela di diritti tanto fondamentali nella Costituzione che tutti noi dobbiamo esserne tutori e difensori, nessuno infatti si sogna di metterli in forse. A fronte di quei valori c'è un'evidenza: nei percorsi di gestione delle pubbliche amministrazioni non è l'alta e nobile difesa del valore ambientale, ma talvolta la pura e semplice resistenza burocratica di uffici amministrativi, a bloccare una grande opera che non è, collega Turroni, del partito del mattone, ma che dà lavoro e serve magari per il rilancio del Mezzogiorno. È quell'opera che dà lavoro, che serve magari per il rilancio del Mezzogiorno; è quell'opera — e con il ministro Bassanini due giorni fa ci siamo trovati a sentircelo dire sul campo, nel sud d'Italia — che serve a

realizzare le infrastrutture che portano lavoro e ricchezza nel Mezzogiorno a milioni di giovani disoccupati: non è il partito del mattone.

Queste opere vengono bloccate in nome di valori che noi rispettiamo (tutela dell'ambiente, del paesaggio e quant'altro), che però nella gestione vengono tradotti — ancora una volta vi è differenza tra le regole che sono alte e nobili e la gestione che lo è molto meno — in atti amministrativi ottusi di burocrati ostili all'opera per ragioni che spesso alte e nobili non sono, ma poco commendevoli, ragioni di blocco, che hanno portato allo stallo di provvedimenti amministrativi che per sbloccarsi hanno richiesto ed hanno determinato — sono una delle concause — il proliferare della corruzione. La corruzione è stata alimentata dall'ottusa applicazione di norme burocratiche che erano dettate da valori nobili, ma che sono state tradotte da funzionari spesso per niente nobili, « oliati » con la corruzione amministrativa che ha devastato il paese.

Quella norma quindi è stata indebolita e crediamo si debba tornare sempre ad un principio di maggioranza, la cui applicazione non deve calpestare i valori costituzionali, ma significa che il Governo nella sua massima espressione, il Consiglio dei ministri, deve assumersi la responsabilità di dire se quel valore sia tutelato adeguatamente oppure no; se ritiene quel valore tutelato, allora l'opposizione — l'unica che resta, pervicace — deve essere a mio avviso superata.

Un altro tema che vorrei sottolineare riguarda l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, alla quale tengo moltissimo da quando si varò nel 1995 una direttiva del Governo che dette il via alla rete unitaria che vedo oggi procedere, credo che il progetto *e-government* (uso un'espressione inglese che non vorrei utilizzare, ma che è entrata nella vulgata) debba essere approfondito ed accelerato.

Il ministro Bassanini sa che io non condivido del tutto l'idea che l'autorità debba essere privata, attraverso il passaggio del centro di servizi tecnici, che poi gestirà il processo di informatizzazione,

fuori dall'autorità stessa, non perché quest'ultima debba assumere compiti di gestione, ma perché mi sembrerebbe opportuno che un'agenzia — o uno strumento operativo — operi sotto la vigilanza dell'autorità e con le direttive del Governo, perché di entrambi non si può fare a meno.

Vengo ad un'ultima considerazione, che non sembri di merito troppo specifico. In Commissione è stato inserito su richiesta di un collega della *Südtiroler Volkspartei*, l'onorevole Zeller, un articolo, del tutto nuovo, che introduce, con il pretesto della semplificazione, un meccanismo che incide molto profondamente sul sistema tavolare, delicato e antico, che vige nella regione Trentino-Alto Adige, sostituendo del tutto la competenza del giudice tavolare a quella dei conservatori e sostituendo altresì il giudice collegiale competente sui reclami con il giudice monocratico. Ebbene, una riforma del genere — che non a caso non ha visto in Commissione l'assenso del ministro della giustizia o di un suo rappresentante — introduce materia tanto diversa e tanto complessa rispetto al contesto di questa normativa, che con un emendamento ne ho chiesto la soppressione, raccomandando però al Governo di studiare e di far studiare tutte le implicazioni che in quella realtà, che è diversa (perché il sistema tavolare esiste solo lì), potrebbe avere un cambiamento così radicale da non poter essere da noi sottovalutato cogliendo la facile occasione della semplificazione.

Questi sono alcuni spunti; ovviamente, sugli emendamenti faremo la nostra parte, nello spirito costruttivo che ho annunciato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor Presidente, signor ministro, anche i deputati del gruppo di Alleanza nazionale condividono lo strumento ed il metodo; d'altra parte, in questo senso si erano già espressi i nostri senatori in prima lettura (l'avevo già ricordato intervenendo in Commissio-

ne), anche se quest'iter è piuttosto travagliato ed un po' accidentato. Il testo viene modificato di volta in volta; esso recepisce alcuni emendamenti presentati anche dal nostro gruppo, sicuramente migliorativi come quello presentato dal collega Frattini e sottoscritto anche da me. Tale testo, però, si appesantisce; concordo, infatti, con quanto rilevato dal collega Frattini: il nuovo articolo 31 non c'entra assolutamente nulla, è un corpo estraneo, aggiunto. Noi riteniamo che il Governo debba tenere conto di ciò, perché detto articolo appesantisce in modo ingiustificato il testo, solleva timori ed apre spazi di contenzioso che, probabilmente, dovrebbero essere evitati se volessimo veramente che lo strumento adottato sia adeguato ed efficace.

Anche noi, come gruppo di Alleanza nazionale, abbiamo presentato alcuni emendamenti in Assemblea (sono molto pochi, meno di una decina); domani li esamineremo e credo vi sia ancora spazio per ulteriori rifiniture.

Desidero brevemente richiamare l'attenzione sui due piani sui quali potremmo considerare il provvedimento in esame: il piano del metodo e quello del merito. Sul piano del metodo, come ho affermato in precedenza, il mezzo degli interventi di semplificazione è buono, ma sarebbe opportuno che tali interventi, che arrivano ad ondate, venissero inquadrati in un progetto organico. Ho già sollevato tale questione in Commissione e la ripeto al ministro Bassanini: sarebbe molto utile per tutti se potessimo ragionare alla luce di un programma complessivo di riordino, presentato dal Governo. Probabilmente, essendo stato già fatto un po' di lavoro ed essendo stati individuati alcuni percorsi, i tempi sono maturi per procedere, senza spirito di parte; non credo, infatti, che questo tema porti ad uno scontro, neppure a grosse contrapposizioni. È importante, però, l'individuazione di un programma di intervento complessivo per quanto riguarda il riordino, la semplificazione e, quindi, l'alleggerimento; si tratta di ciò che ha precedentemente

affermato il presidente Frattini, e mi pare che su questo sia d'accordo anche lei, signor ministro.

Occorre andare più avanti, quindi, anche in questo senso: è necessario avere di fronte un quadro complessivo nel quale poter inserire tutti gli interventi; evidentemente, si deve trattare di quelli di maggiore peso, sulla base di una scala di priorità che sia funzionale all'obiettivo che ci si pone. Non a caso, ministro Bassanini, trattando brevemente del metodo, non posso non ricordare che il Comitato per la legislazione, autorevole organo interno della Camera che lei ben conosce, di cui ho fatto parte in passato e del quale oggi in aula è presente qualche rappresentante, sostiene che « è opportuno che la Commissione verifichi se le norme sostanziali recate dal testo siano effettivamente funzionali all'obiettivo della semplificazione ». Tale ragionamento può riferirsi benissimo all'articolo 31, il corpo estraneo che si inserisce all'improvviso e che, probabilmente, non ha nulla a che vedere con un processo organico di semplificazione.

È necessario riflettere, quindi, se, dove e quando sia effettivamente opportuno intervenire, tenendo conto dell'altro elemento rilevato in premessa dal Comitato: la necessità di coordinare i contenuti del disegno di legge con riferimento al conferimento di deleghe. Nel caso particolare, il Comitato per la legislazione fissa la propria attenzione sugli articoli originari 26, 27, 28 e 29 che modificavano la disciplina nel codice civile riguardo agli strumenti di pubblicità legale, alla costituzione e alla notificazione di società di capitali.

Ricordo inoltre quella che è una condizione ormai classica posta dal Comitato per la legislazione quando fa riferimento alla trasmissione dello schema di decreto alle Camere per l'acquisizione dei pareri, corredato di tutti i pareri che debbono essere già stati espressi, in modo che quando la Camera viene investita della questione — attraverso i suoi organi competenti — sia chiamata ad esprimersi nel momento nel quale può dire l'ultima

parola, avendo a disposizione tutti gli elementi del processo su cui deve intervenire.

Per quanto riguarda le questioni di merito, vorrei soffermarmi su due pareri espressi da alcune Commissioni e, in particolare, alla condizione posta dalla Commissione attività produttive, commercio e turismo, con riferimento all'articolo 24 originario in materia di predisposizione di un apposito testo unico delle leggi in materia di commercio con l'estero e di delegificazione e semplificazione sui connessi procedimenti amministrativi. Mi soffermo su questa parte perché mi pare che il testo così come è stato predisposto per l'esame in aula non sia proprio il massimo che si potesse avere.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. C'è un emendamento del Governo che recepisce questo.

ALBERTO LEMBO. Benissimo, vuol dire che siamo in fase costruttiva!

Vorrei ora fare riferimento a due rilievi inseriti nel parere della Commissione delle politica dell'Unione europea, su mia richiesta e — devo riconoscerlo — con la piena accondiscendenza anche del relatore: mi riferisco, in primo luogo, alla necessità « di una armonizzazione delle normative nazionali degli Stati membri dell'Unione europea concernenti la realizzazione di opere pubbliche transnazionali, al fine di evitare disparità nelle procedure e nei tempi di esecuzione » e, in secondo luogo, alla « esigenza di salvaguardare, a fronte della prospettata creazione in ambito comunitario di uno statuto della società europea, i profili di specificità nazionale in tema di organizzazione societaria delle imprese ». Qualora tali principi — che sono delle indicazioni, dei suggerimenti — non venissero tradotti o recepiti in emendamenti, potrebbero utilmente tradursi in ordini del giorno di « accompagnamento » anche perché non andrebbero direttamente ad interferire con il testo. Credo però che debbano essere tenuti presenti sia per non dimenticarci quella cornice complessiva nella

quale ormai si muove gran parte della legislazione italiana (ma in cui ci muoviamo anche noi nel momento in cui esercitiamo una qualunque attività, che è il contesto dell'Unione europea e l'insieme dei rapporti, dei vincoli e degli impegni che abbiamo assunto con gli altri Stati dell'Unione europea), sia per quanto riguarda invece un rapporto diretto con operatori di altri Stati, che sono nello stesso tempo nostri colleghi per quanto riguarda l'attività che esercitano e concorrenti diretti che molto spesso non sono tanto disponibili a farci sconti se noi non siamo in grado di tutelarci da soli.

Vorrei ora affrontare la questione della conferenza dei servizi, sulla quale concordo pienamente con quanto sostenuto dal presidente Frattini. Questo rappresenta certamente un nodo estremamente importante e delicato. Il collega Turroni ha espresso una posizione molto forte e poi ha detto, in conclusione: « Prendiamo il male minore ». In tale ambito sussistono certamente esigenze e necessità di rilevanza collettiva che non sempre vanno d'accordo: efficacia, certezza e garanzie. Sono sicuramente necessarie l'efficacia e la tempestività delle iniziative sia in riferimento a quel contesto europeo di cui parlavo prima, sia in riferimento all'azione di imprese provenienti dalla comunità europea all'interno del territorio italiano. Abbiamo sicuramente necessità di certezza per quanto riguarda le procedure e i tempi: questo è il rilievo pesantemente critico mosso dal presidente Frattini, che io trovo perfettamente pertinente.

Non è detto che siano state le norme a provocare una serie di conseguenze. Probabilmente c'è stato anche qualcos'altro che ha portato a quello che è successo in molti casi. Inoltre, vi è la necessità di garanzie per i soggetti eventualmente dissenzienti e per la tutela di interessi di carattere generale. Non posso che accodarci, sia per il rispetto e la considerazione che ho per lui, sia perché parlo dopo di lui, a quanto già detto dal collega Frattini.

Questo è lo snodo e il passaggio, ma è anche la cornice di riferimento che noi non possiamo assolutamente dimenticare. Quindi, volendo abbreviare al massimo l'intervento, convinto come sono che il ministro Bassanini, con cui già in passato si è potuto lavorare efficacemente in vari organi (ricordo il lavoro che fu fatto nel Comitato per la legislazione dove svolgemmo un lavoro veramente serio ed efficace sulla prima legge di semplificazione, curando anche il passaggio in Assemblea), credo che una considerazione attenta da parte del relatore e del Governo di alcuni — pochi — emendamenti da noi presentati e di alcuni rilievi che tra poco svolgerà il collega Armaroli collegandosi a quanto ho già detto io, ma scendendo più in particolare su alcuni punti, ci permetterà poi, se non di dichiararci felici, trionfanti e soddisfatti dell'esito finale, di dire che è meglio di niente se riusciamo ad ottenere un male minore che non fa molto male. Forse, nel percorso indubbiamente difficile, pesante e faticoso, di interventi di razionalizzazione e di semplificazione come quelli che stiamo affrontando, cominciamo a muoverci in modo un po' efficace.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, smentirò il mio illustre collega, Alberto Lembo, perché non ho nessuna intenzione di scendere nel particolare, ma semmai di salire al generale ...

PRESIDENTE. Com'è nelle sue doti.

ALBERTO LEMBO. All'empireo.

PAOLO ARMAROLI. ... perché l'onorevole Lembo ha già detto molte cose.

PRESIDENTE. Il ministro Bassanini è un ottimo rocciatore...

PAOLO ARMAROLI. Ogni volta che mi imbatto nel ministro Bassanini, e soprattutto nei suoi infiniti parti legislativi, ho

una doppia reazione: da una parte mi illumino d'immenso, dall'altra mi deprimi. Mi illumino d'immenso perché non posso che ammirare la scienza giuridica del ministro Bassanini, non posso che lodare i suoi sforzi per rendere l'amministrazione più funzionale e più moderna, per fare in modo che non vada più in diligenza, ma che usi metodi più sofisticati.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Fermati qui.

PAOLO ARMAROLI. Dall'altra mi deprimi perché mi viene in mente la storiella — che forse il ministro Bassanini conoscerà — dei due compagni di scuola che dopo tantissimi anni si incontrano e uno dei due si informa su quello che ha fatto l'altro. Egli gli dice che ha un ottimo lavoro, si è sposato ed ha due figli. L'amico gli chiede come va il matrimonio; questo gli risponde: benissimo, nessun litigio, perché mi sono inventato la riserva di competenza. L'amico osserva: sei un genio; in che consiste? Scendiamo dunque nel particolare, per usare l'espressione del carissimo amico, onorevole Lembo. È semplice — gli risponde l'amico —, mia moglie decide le sciocchezze ed io decido le cose importanti. Geniale, veramente geniale — gli fa l'altro —, ma scusami, per curiosità, cosa decide tua moglie? Come ti ho detto — riprende l'altro — decide le sciocchezze. Si deve andare al cinema? Western o sentimentale? Questa è una sciocchezza, decide mia moglie. Si deve andare in vacanza? Mare o montagna? Questa è una sciocchezza, decide mia moglie. I bambini devono andare a scuola: pubblica o privata (non vorrei che la lingua battesse dove il dente duole)? Anche queste sono sciocchezze e decide la moglie. L'amico, allora, chiede: ma tu cosa decidi? La risposta è: se l'America vuol fare guerra alla Russia!

Ecco, ministro Bassanini, lei le buone intenzioni le ha, anche se debbo ricordare che le buone intenzioni sono la scorciatoia per l'inferno, ma debbo dire che la moglie assomiglia molto a questi Governi di

centrosinistra ed il marito siamo noi poveri deputati, che rischiamo di « restare in mutande ». Siccome, però, lei è un uomo di scienza, sa benissimo che fin dai tempi del Mortati si è detto un gran bene dei decreti legislativi e della delegificazione: come opporci, ad un uomo come Costantino Mortati? Signor ministro, sì, ma vi è un « ma »: e di questo « ma » lei più che carnefice è vittima, perché la nostra burocrazia ministeriale, fatte le debite eccezioni, parla non in italiano ma in burocratese.

So che lei ha scritto un aureo libretto (fra l'altro me l'ha regalato ma anche se in genere i libri che si leggono sono quelli che si comprano, io l'ho letto) sulle formule di stile per scrivere in buon italiano...

PRESIDENTE. Su cosa ?

PAOLO ARMAROLI. Su come scrivere in buon italiano, signor Presidente; forse il ministro gliene deve mandare una copia...

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Non ne ha bisogno !

PRESIDENTE. Sono un autodidatta !

PAOLO ARMAROLI. È un ottimo libro ad uso e consumo delle burocrazie ministeriali, un eccellente libro, ma vale una citazione di Leo Longanesi: non vi è nulla di più inedito della carta stampata, signor ministro, anche perché è stata bellamente disattesa la proposta di legge costituzionale del collega del mio gruppo, onorevole Pietro Mitolo, approvata a larghissima maggioranza da questo ramo del Parlamento, per la quale la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica. È stata disattesa, sa da chi, ministro Bassanini? Dal disegno di legge governativo sul federalismo nel quale si parla di Vallée d'Aoste e di Südtirol: ora, il fatto che addirittura nella Carta costituzionale, cosa che non si era mai vista dal 1948 ad oggi, siano inserite parole straniere è veramente incredibile !

Ricordo un episodio che mi riguarda: quando presentai in Commissione bicamerale una proposta di legge sullo statuto dell'opposizione, gli uffici (giustamente, avevo torto io) mi consigliarono di cancellare l'espressione « leader dell'opposizione », perché si trattava di una parola straniera; so bene che l'espressione « capo dell'opposizione » non è uguale a « leader dell'opposizione », poiché vi è una valenza diversa, più di persuasione nel primo caso ed invece di sopraordinazione gerarchica nell'altro, ma sta di fatto che gli uffici mi consigliarono di cancellare la parola *leader*.

Ora, potremmo inserire un'espressione straniera addirittura in Costituzione. In effetti, però, questo provvedimento sul federalismo non passerà, perché presumo che le Camere saranno sciolte anticipatamente; ma anche se non fossero sciolte, avremmo la risorsa del referendum costituzionale ed i tempi tecnici per abbinare, a maggio, le elezioni politiche con il referendum costituzionale, signor ministro. Rivolgo un appello al professor Bassanini perché il giorno stesso dell'eventuale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* — supponiamo a febbraio — della legge sul federalismo (la legge stralcio o, per meglio dire, la legge straccio), noi dell'opposizione presenteremo all'ufficio centrale per i referendum un bel referendum costituzionale e presumo che l'ufficio centrale potrà dare in pochissimi giorni « disco verde ». Il Capo dello Stato ha sessanta giorni e, poichè presumo che non ci voglia far votare in pieno agosto, potrebbe indire il referendum il più presto possibile; la campagna elettorale dura da cinquanta a settanta giorni per cui, facendo una somma (o, meglio, una sottrazione), con un minimo di buona volontà, si potrebbe abbinare alle elezioni politiche il referendum costituzionale. Ci sarà da ridere perché vogliamo vedere quanti cittadini italiani voteranno questo « federalismo sarchiapone », questo « federalismo beffa ».

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Ne parliamo domani, Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. Devo aggiungere ancora qualcosa e rinvio al dossier degli uffici della Camera dei Deputati, ma soprattutto al Comitato per la legislazione, e comunque l'onorevole Lembo si è già soffermato sul punto. Signor ministro, lei noterà che, in questo caso, la Commissione affari costituzionali non si è fatta in tutto per tutto parte diligente.

Desidero soffermarmi, da ultimo, su una questione particolare, ma nemmeno tanto: l'ex articolo 22, ora articolo 23 del disegno di legge in esame. Il comma 2-bis stabilisce che: « Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla trasmissione alla Corte dei Conti dell'atto sottoposto a controllo, il Governo può richiedere la registrazione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo, salvo che... » (per la restante parte rinvio al testo del provvedimento).

Signor ministro, l'insofferenza dei Governi che si sono succeduti nell'attuale legislatura nei confronti di qualsiasi forma di controllo, nei confronti di qualsiasi critica istituzionale è evidente. Proprio qualche giorno fa il ministro Visco dava praticamente dell'uccello del malaugurio al governatore della Banca d'Italia Fazio per alcune sue perplessità, riserve e critiche rispetto al fatto che l'economia stia andando sempre meglio. Il ministro Visco, forse, ha usato qualche parola di troppo perché, alludendo chiaramente al governatore della Banca d'Italia, ha parlato di corvo e di avvoltoio, guarda caso un uccello che becca i morti. Quindi, ha fatto una *gaffe* perché, siccome il governatore della Banca d'Italia stava beccando il Governo, evidentemente il ministro autorevole esponente dello stesso, ha affermato, papale papale, che è praticamente morto perché beccato da un avvoltoio. Nella storia parlamentare non si è mai sentito che un ministro del Governo in carica dica che il Governo è morto. Va bene che ora c'è la *convention* e, come diceva mio nonno, che era un purista « abbiamo perso la guerra e beviamo "il" Coca Cola, se l'avessimo vinta, negli Stati Uniti d'America si sarebbe bevuto il Chionotto Neri ».

Fate la *convention*, fatela dove vi pare; io vi suggerisco non a Roma, né a Milano (la tana del lupo Berlusconi), ma magari a Salsomaggiore, dove si fanno i concorsi di bellezza. A parte queste piacevolezze, devo dire che la vostra ritrosia a qualsiasi critica istituzionale o a qualsiasi forma di controllo è testimoniata proprio dal lungo braccio di ferro tra i Governi che si sono succeduti in questa legislatura. Ormai nel bagagliaio del centrosinistra abbiamo due cadaveri e un moribondo: Prodi che si ritiene assassinato, a torto o a ragione, e D'Alema con il suicidio, ma Giuliano Amato non sta tanto bene. Per quanto riguarda la Corte dei Conti, la maggioranza parlamentare del Governo vogliono ridurla ad un organo che può anche parlare, ma non deve fare paura: una brutta copia di difensore civico sul piano contabile.

Signor ministro, lei conosce l'*affaire* che si è verificato di recente a proposito della nomina del presidente Staderini, degnissima persona, che io mi onoro di conoscere e di stimare. La Corte dei conti ha fatto dei precisi rilievi sulle procedure, poiché non è stata adottata da parte del Governo la procedura che si usa con il Consiglio di Stato, in base alla quale il Governo sollecita il Consiglio di Stato perché faccia un nome all'orecchio del Governo. In questo caso il nome è stato fatto dal Governo, che lo ha praticamente imposto alla Corte dei conti, la quale nel suo parere ha detto « sì, ma... », cioè « la procedura non ci piace ».

Ma questo è l'ultimo anello di una catena, perché potrei citare molti episodi precedenti: si va dall'eliminazione della lettera e) dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 sul controllo preventivo e la certificazione di contabilità economica in relazione all'articolo 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come novellato dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, a questo bell'articolo 23, alla Cassa depositi e prestiti e relativa competenza, cioè l'articolo 12, comma 7, del regolamento della Corte dei conti sui controlli, fino ai contratti di fornitura sottratti al controllo

preventivo. Potrei continuare, ma mi basta fermarmi qui per ribadire quanto dicevo all'inizio.

Il titolo del provvedimento a noi di Alleanza nazionale piace molto. Ci piace molto semplificare, perché credo che tutti i cittadini, tutte le persone che hanno un cuore e un cervello non possano che essere favorevoli a procedure di semplificazione, a leggi di semplificazione, ma, approvato *toto corde* il titolo, quando esaminiamo il testo, signor ministro, vediamo che ci sono diverse cose che non ci piacciono.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 7186)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Cerulli Irelli. Penso che si manterrà nei limiti della sintesi di cui è capace.

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. Signor Presidente, faccio due sole notazioni: una riguarda la questione sollevata dal collega Frattini relativa all'articolo 31, che è stato aggiunto in Commissione.

Effettivamente, Presidente, ci troviamo di fronte ad una materia molto complessa ed anche del tutto nuova. Io, per la verità, mi ero dichiarato sostanzialmente incompetente nel merito ed avrei dovuto studiare la materia. In Commissione, sia da parte del Governo sia da parte dei colleghi presenti, non furono sollevate obiezioni, quindi, il testo è transitato in aula. Adesso effettivamente credo sia corretto, quanto meno, sentire su questo punto il Ministero della giustizia e che il ministro Bassanini, competente a seguire questo provvedimento, ci rappresenti anche l'opinione del Ministero della giustizia, trattandosi di materia che afferisce propriamente all'ordinamento della giustizia.

Sulla questione del testo unico in materia di commercio con l'estero, anch'io avevo notato che si trattava di una formulazione non del tutto adeguata. Di conseguenza, la Commissione ha soppresso la lettera *d*) dell'articolo 25 ed ha leggermente riformulato la lettera *b*). Ovviamente, come ha detto prima anche il ministro, i suggerimenti e le condizioni stabilite dalla X Commissione saranno valutate da noi con la massima attenzione, anche con riferimento all'emendamento preannunciato dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per la funzione pubblica.

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, l'avvio del lavoro di semplificazione, snellimento e sburocratizzazione della nostra legislazione resterà una delle conquiste di questa legislatura, così come resterà il lavoro comune sulla legge di semplificazione 1999, un lavoro comune di maggioranza ed opposizione, un'opera che si potrebbe definire — se il presidente Selva me lo consente — *bipartisan*. In questo caso l'uso di una parola anglosassone riflette un concetto anglosassone, mentre in Italia in questi casi in passato si è corso il rischio di oscillare tra il consociativismo e la contrapposizione pregiudiziale anche sulle cose che invece meritano di rappresentare l'oggetto di un lavoro e di uno sforzo comune e di un impegno comune tra maggioranza ed opposizione.

La riforma dell'amministrazione e, prima ancora, l'avvio del lavoro di snellimento e di semplificazione del sistema delle regole, di disboscamento della giungla normativa e di sburocratizzazione è in altri paesi — e in questa legislatura è diventato anche in Italia — un impegno esplicito del Parlamento che ha visto, come ricordava il collega Frattini prima, un lavoro comune tra maggioranza ed opposizione. Naturalmente nel merito — e non avrebbe potuto essere diversamente — sono emerse divergenze su alcuni punti ma anche convergenze su altri. Per questo l'onorevole Lembo notava che l'iter di

questi leggi di semplificazione non è stato mai brevissimo e peraltro il Governo non ha mai inteso blindarle. Era giusto che, rappresentando l'oggetto di una convergenza comune, il Governo e la maggioranza fossero aperti al contributo di idee, di proposte e di correzioni provenienti dall'opposizione.

Su questo disegno di legge di semplificazione, in particolare al Senato che l'ha esaminato per primo, vi è stato un notevole contributo proveniente dai banchi parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione, che naturalmente ha appesantito il testo. Accanto al contenuto ormai tipico delle leggi di semplificazione, vi è l'indicazione di procedimenti che il Governo è autorizzato a semplificare mediante regolamenti delegificanti, oltre che l'indicazione di materia su cui il Governo è autorizzato ad elaborare testi unici compilativi nel senso e nei limiti previsti dalla legge n. 50. Accanto all'indicazione di procedimenti che il Governo è autorizzato a sopprimere, abrogando le relative disposizioni come obsolete e non più necessarie o inutilmente rigide, come nelle precedenti leggi di semplificazione, vi sono misure di snellimento che direttamente il Parlamento, talora su proposta originaria del Governo, tal'altra su iniziativa dei suoi componenti, ritiene di dover dettare.

Ricordo che tutta la parte importante di questo disegno di legge di semplificazione 1999, che riguarda la semplificazione di una serie di vicende relative alle imprese, in particolare a quelle costituite in forma societaria, nasce da una proposta che senatori dell'opposizione hanno prospettato, invitando il Governo a lavorare per introdurre fin d'ora, senza attendere i tempi inevitabilmente lunghi della complessiva riforma del diritto societario, in modo da avvicinarsi agli ordinamenti dei paesi più avanzati e più moderni.

Ogni anno, nel rapporto OCSE, il nostro paese viene indicato tra quelli che hanno procedure più lunghe, più macchinose e più costose per avviare un'impresa o costituire una società. Al riguardo, il provvedimento interviene con una dispo-

sizione assai significativa. Nel nostro, come in altri paesi di diritto latino, disponiamo di una categoria di pubblici ufficiali, ovvero, i notai. La costituzione delle società e le loro principali vicende sono realizzate mediante atti pubblici e il notaio è chiamato in quelle sedi ad accertare il rispetto delle leggi. Ebbene, la costituzione per atto pubblico e l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio è più che sufficiente a garantire la legalità ed il rispetto degli interessi e dei diritti tutelati dalla legge, senza che vi sia bisogno del procedimento di omologazione davanti ad un tribunale. Ciò consentirà anche di decongestionare l'amministrazione della giustizia, consentendole di concentrarsi sul suo compito principale, ovvero quello di rendere giustizia (penale e civile), possibilmente recuperando l'enorme arretrato dei procedimenti giudiziari pendenti. Si tratta di un esempio sul quale ho voluto brevemente soffermarmi, sia perché al riguardo, dopo qualche dissenso iniziale, si è registrata una larga convergenza, nonché il parere favorevole della Commissione giustizia, perché si tratta di un insieme abbastanza complesso di disposizioni e di articoli che non nasce, per la verità, da una originaria proposta del Governo, bensì da sollecitazioni provenienti dai banchi dell'opposizione.

Replicherò brevemente alle questioni poste nel corso del dibattito; vorrei, tuttavia, fare rilevare che il disegno di legge di semplificazione giunge in una fase in cui alcuni degli strumenti previsti dalle precedenti leggi di semplificazione cominciano ad operare: il nucleo per la semplificazione delle norme dei procedimenti opera ormai a pieno regime e gli effetti si vedono e sono controllabili anche da parte del Parlamento, che comincia a ricevere (per il parere previsto dal procedimento di semplificazione) un numero consistente di regolamenti di delegificazione e semplificazione di procedimenti o di complessi di procedimenti. Recentemente, il Consiglio dei ministri ha approvato il primo gruppo di regolamenti abrogativi di procedimenti e delle leggi che li regolano,

sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nei regolamenti di semplificazione; dunque, comincia a funzionare concretamente quel lavoro di disbosciamento della legislazione che si è auspicato per molti anni e che ora compie i primi passi, anche se sappiamo tutti che vi è ancora un lungo percorso da compiere.

Il collega Lembo richiedeva, giustamente, un programma complessivo di riordino. Come previsto dalla legge, tale programma è stato presentato, quindici giorni fa, dal sottoscritto al Consiglio dei ministri, che lo ha approvato; esso sarà inviato al Parlamento insieme al primo testo unico che, in base alla legge n. 50 del 1999, il Governo (e per esso, in particolare, il nucleo per la semplificazione delle leggi e delle procedure) era chiamato ad elaborare; si tratta del testo unico sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni parlamentari, dunque, avranno modo tra qualche settimana di esaminare (insieme al testo unico che riassume e riorganizza tutte le disposizioni di semplificazione della documentazione amministrativa emanate in questi anni) anche il programma di riordino, come era stato previsto e voluto dall'atto di indirizzo che la Camera ed il Senato approvarono sulla base della legge n. 50 del 1999.

Il testo unico sulla documentazione amministrativa — lo voglio dire perché il collega Frattini ha sollevato questo problema — contiene le disposizioni e le misure necessarie per compiere esattamente quell'ulteriore passo in avanti che l'onorevole Frattini richiedeva. Nel testo unico si stabilisce che nessun certificato potrà essere più richiesto dalle amministrazioni pubbliche per attestare o documentare dati e notizie che sono già nelle mani di amministrazioni pubbliche. In questo caso, le amministrazioni pubbliche si scambieranno i dati tra loro ed il cittadino non sarà più gravato dall'obbligo di dimostrare cose che lo riguardano e che una pubblica amministrazione già conosce. È questo un passo in avanti importante.

Ho ricevuto oggi — era nelle carte che quotidianamente ricevo — una segnalazione da parte di un prefetto della Repubblica il quale mi informa che la procura della Repubblica ha iscritto nel registro degli indagati circa 160 studenti universitari sospettati di aver ottenuto riduzioni di tasse e posti letto nei pensionati universitari senza averne diritto, sulla base di false autocertificazioni. Io spero e mi auguro che questa comunicazione sia stata fatta non per contestare sottilmente le norme sulla semplificazione e sull'autocertificazione, ma per dimostrare che i controlli che vengono effettuati dai corpi dello Stato e dalle stesse amministrazioni funzionano. Questi studenti, se è vero quanto viene loro addebitato, hanno tradito la fiducia che le amministrazioni ed il Parlamento, approvando le norme sull'autocertificazione, avevano riposto in loro, proprio sulla base del principio ricordato da Frattini, di uno Stato che si fida dei cittadini, fino a prova contraria. Il fatto che questi studenti abbiano dichiarato il falso — falso in atto pubblico, come sono definite le autocertificazioni false — porterà ad un giudizio che, se l'accusa sarà provata (perché, naturalmente, finché non c'è una sentenza definitiva non possiamo esprimere un giudizio), condurrà ovviamente ad una condanna.

Abbiamo compiuto, dicevo, un passo in avanti, che comincia a dare risultati significativi: vorrei ricordare che in base alle rilevazioni del primo semestre di quest'anno abbiamo avuto una riduzione dai circa 75 milioni di certificati richiesti annualmente a circa 25-26 milioni, cioè siamo vicini ad un terzo del numero dei certificati che venivano richiesti prima della riforma. Quindi, circa due terzi dei certificati sono stati sostituiti da autocertificazioni. Naturalmente, qualcuna di queste autocertificazioni potrebbe essere falsa, ma i cittadini italiani cominciano a capire che se dichiarano il falso, se tradiscono la fiducia che, come in altri paesi moderni ed avanzati, l'amministrazione ripone in loro, rischiano di pagare duramente, di essere sanzionati.

Un abbattimento ancora maggiore si è registrato nelle autentiche di firme richieste dalle amministrazioni, che erano 35 milioni all'anno nel 1996, sono state 7 milioni e mezzo nel 1999 e nei primi sei mesi del 2000 rivelano un *trend* ulteriormente discendente: sono state circa 3 milioni, quindi si può calcolare che saranno circa 6 milioni nell'anno corrente, rispetto ai 35 milioni di quattro anni fa. Tuttavia, come è stato rilevato, il passo decisivo si compierà con l'approvazione del testo unico sulla documentazione amministrativa e con la realizzazione del piano di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, perché a quel punto non potranno più essere richiesti certificati e non si dovrà più neppure richiedere tecnicamente le autocertificazioni: le amministrazioni, collegate fra di loro in rete, saranno in grado di accertare direttamente, a fronte dell'istanza presentata da un cittadino, i dati che lo riguardano e che sono necessari a portare a buon fine la pratica, senza dover imporre oneri, obblighi e carichi burocratici al cittadino stesso.

Naturalmente, tutto questo ha comportato costi ulteriori. Il Ministero delle finanze ha calcolato, nel 1999, in 1.800 miliardi il minor gettito dell'imposta di bollo derivante dall'autocertificazione. Peraltro, devo dire — credo che i colleghi converranno con me — che trattasi della eliminazione di uno dei balzelli più difficilmente giustificabili: l'amministrazione che chiede al cittadino di certificare, andando a ritirare un certificato presso l'ufficio di un'altra amministrazione, di essere ancora in vita, di essere nato o di essere residente lo costringe altresì a pagare un'imposta su tale certificato, quando questi dati sono già in possesso del sistema delle amministrazioni pubbliche. Ritengo, quindi, che essere riusciti a riassorbire questa riduzione di gettito nel complessivo processo di risanamento della finanza pubblica rappresenti un elemento positivo e credo che anche l'amministrazione finanziaria sia ormai disposta a riconoscerlo.

Tra i testi unici che saranno presto all'esame del Parlamento vorrei ricordare, oltre a quello sulla documentazione amministrativa, anche quello che formalmente non è un testo unico ma che ne ha tuttavia le dimensioni ed i caratteri sostanziali: mi riferisco al nuovo ordinamento dello Stato civile sul quale, proprio nei giorni scorsi, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole e che quindi il Governo potrà definitivamente varare all'inizio del prossimo mese di ottobre.

Per quanto riguarda altre questioni sollevate nel corso della discussione, vorrei dire che l'opinione del Governo sull'articolo 1 del comma 4 del provvedimento coincide con quella del relatore. Vorrei altresì aggiungere che prevedere che i regolamenti delegificanti di semplificazione possano intervenire anche nelle materie di cui all'articolo 117 della legge n. 400 del 1988, nelle forme di cui al medesimo articolo, non sottrae potestà normativa alle regioni, perché trattasi di regolamenti cedevoli che le regioni possono, come esplicitamente stabilito, sostituire con proprie leggi o con propri regolamenti, quando lo ritengano opportuno. Ma vi è di più: in molti casi si apre la strada all'esercizio della potestà normativa delle regioni, perché in molti casi si tratta di procedimenti disciplinati da leggi dello Stato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, finché erano disciplinati dalle leggi dello Stato, non erano disciplinabili con leggi regionali se non negli interstizi lasciati liberi dalla disciplina legislativa statale. Nel momento in cui il legislatore, con le leggi di semplificazione, ha stabilito di provvedere alla delegificazione di queste discipline ai fini di una loro semplificazione, apre la strada alla semplificazione dei procedimenti, ma anche all'espansione dell'autonomia legislativa regionale in materia, che sarà vincolata da un solo principio: il rispetto della semplificazione dei procedimenti.

Voglio dire a chi teme che l'intervento di una disciplina legislativa o di una

normativa regionale possa complicare ciò che il legislatore ha voluto semplificare, che ciò dovrebbe essere escluso dal fatto che il principio di semplificazione è stato accolto dalla stessa legislazione dello Stato che ha previsto che la materia sia ormai delegata e semplificata. Tale principio, pertanto, indirizza anche la legislazione regionale sulla base dell'articolo 117 della Costituzione. Disposizioni di questo genere raggiungono un duplice obiettivo sul quale abbiamo registrato — e credo continueremo a registrare — in Parlamento un larghissimo consenso: la semplificazione ed un effettivo riconoscimento dell'ampliamento dell'autonomia normativa delle regioni in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Infine, meritano una risposta due questioni che sono state dibattute in questa sede. La prima riguarda i rapporti, onorevoli Turrone e Frattini, tra due interessi pubblici che possono, in concreto, trovarsi contrapposti: da un lato, l'interesse alla tutela di alcuni diritti costituzionali fondamentali (il diritto alla salute, all'ambiente e alla tutela del patrimonio culturale, storico e paesaggistico del paese) e, dall'altro, l'interesse pubblico all'infrastrutturazione, alla crescita, allo sviluppo e, in molti casi, allo stesso risanamento ambientale e alla tutela della salute dei cittadini che spesso richiede opere di protezione e di salvaguardia.

In un paese ben organizzato ciò che importa non è avere procedimenti che sacrificino uno di questi diritti ed uno di questi interessi all'altro. Se ragionassimo in questi termini, non v'è dubbio che alcuni diritti fondamentali previsti dalla Costituzione sono preminenti, anche se le carenze di intervento e di infrastrutturazione possono, a loro volta, in qualche caso, pregiudicare diritti costituzionali. Ciò che importa è trovare procedure che consentano di identificare soluzioni che armonizzino le esigenze di tutela di questi diversi interessi pubblici e che lo facciano in tempi ragionevolmente rapidi. Il lavoro che abbiamo svolto insieme all'interno del Governo, con una complessa opera di

concertazione, e poi in Parlamento — è questa la logica di fondo della conferenza dei servizi —, è stato finalizzato a trovare procedure che consentano di identificare soluzioni che tutelino pienamente il diritto alla salute, all'ambiente, alla protezione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e insieme le giuste esigenze di crescita, di infrastrutturazione e di interventi.

Quando i meccanismi previsti non consentono di raggiungere questo risultato, emerge una responsabilità dell'organo di governo nel quale tutti gli interessi e i diritti costituzionali devono essere considerati, messi a confronto e possibilmente deve essere trovata una soluzione che li salvaguardi nel modo più pieno possibile. È quello che abbiamo cercato di fare e non credo serva ragionare in termini di contrapposizione pregiudiziale e paralizzante di un diritto o di un interesse nei confronti di un altro. Questo infatti non può che condurre ad un'esigenza che vogliamo evitare, quella di sacrificare un diritto, un interesse della collettività ad un altro, mentre l'arte del governo è quella di riuscire a trovare soluzioni che consentano di armonizzarli e di soddisfarli pienamente.

I tempi sono importanti e questa è la ragione per cui abbiamo lavorato a misure di accelerazione della conferenza dei servizi e poi della decisione finale del Consiglio dei ministri o, qualora trattasi di questioni che hanno dimensione regionale, della giunta regionale, del governo della regione.

La stessa cosa vale, onorevole Armaroli, per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti. La disposizione contenuta nel testo non sottrae alla Corte dei conti alcun legittimo potere di controllo. Stabilisce solo tempi ragionevolmente rapidi per arrivare, là dove questo sia necessario (è già previsto dal nostro ordinamento costituzionale), alla registrazione con riserva che investe il Parlamento della valutazione sulla questione. Voglio sottolineare che ciò è parallelo ad una disposizione della legge n. 127, che riguardava invece i pareri del Consiglio di Stato e che

ha previsto che quei pareri sui regolamenti del Governo debbano essere espressi nel termine di 45 giorni, altrimenti l'esecutivo ne prescinde. Ebbene, prima di questa disposizione i pareri del Consiglio di Stato arrivavano, in media, nel termine di due anni (qualche volta in tempi più lunghi), mentre dopo la sua introduzione giungono entro 45 giorni.

I pareri del Consiglio di Stato, quindi, arrivano e svolgono la loro essenziale funzione di fornire al Governo elementi preziosissimi di valutazione, un vero e proprio controllo di legittimità e di tecnica normativa sui provvedimenti del Governo stesso, ma giungono in tempi ragionevolmente rapidi, perché il mondo di oggi richiede che le decisioni siano adottate appunto con ragionevole rapidità: una decisione giusta che arriva con tre anni di ritardo può diventare sbagliata. Con questo vorrei dire, onorevole Armaroli, che stiamo soltanto cercando di predisporre le condizioni migliori perché gli esecutivi del futuro possano governare efficacemente con tutti i controlli necessari. Anche i controlli, però, devono intervenire in tempi rapidi e non paralizzanti che finiscono per avere gli effetti di operazioni ostruzionistiche da parte di organi non responsabili di fronte agli elettori ed ai cittadini.

PAOLO ARMAROLI. Troppo buono, signor ministro!

FRANCO BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*. La ringrazio.

Vengo infine alla questione dell'informatizzazione sollevata dall'onorevole Frattini. L'applicazione della tecnologia informatica alle pubbliche amministrazioni rappresenta una straordinaria ed importantissima risorsa per far compiere un salto di qualità all'opera di ammodernamento e di sburocratizzazione del nostro sistema amministrativo. Quelle contenute nel provvedimento sono norme semplici che, come l'onorevole Frattini sa, vengono da proposte della stessa AIPA, l'autorità per l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni. Una cosa è

svolgere funzioni di vigilanza, un'altra compiere funzioni operative di progettazione e di supporto alle amministrazioni. È stato lo stesso presidente dell'AIPA a chiedere al Governo di sciogliere questa ambiguità, portando il centro tecnico in una collocazione più idonea alla sua funzione ed alla sua missione, che è essenzialmente operativa.

Il piano cosiddetto di *e-government* ha avuto l'entusiastica approvazione della conferenza unificata Stato-regioni e città e autonomie locali e mi fa piacere ricordare che in quella sede uno degli interventi più entusiasti è stato del presidente della regione Lombardia Formigoni. Lo ricordo non perché quell'intervento valga più di quello di altri presidenti, ma perché è l'orientamento di un presidente di regione che non appartiene alla mia parte politica né alle componenti politiche di maggioranza.

Si è riconosciuto che con questo piano di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni si è compiuto un grosso passo avanti, coerente con il riconoscimento della natura ormai quasi federale del nostro ordinamento, di un suo sviluppo verso un sistema federale, ma ciò che importa ora è disporre degli strumenti per poter realizzare tale piano di azione. La nuova collocazione del centro tecnico consentirà all'unità strategica per la sua attuazione, nel quale sono rappresentati regioni, province e comuni (tutti i governi del paese), di disporre dello strumento operativo per una rapida realizzazione del piano di informatizzazione del nostro sistema amministrativo. Anche questo sarà uno strumento fondamentale per chi avrà la ventura di governare nei prossimi anni.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 64-149-422 – D'iniziativa dei senatori: Roberto Napoli ed altri; Giovanelli ed altri; Bortolotto ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambien-

tale (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5100), e delle abbinare proposte di legge: Calzolaio e Lorenzetti; Scalia ed altri; Sanza ed altri (428-1557-1652) (ore 20,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, d'iniziativa dei senatori: Roberto Napoli ed altri; Giovanelli ed altri; Bortolotto ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale, e delle abbinare proposte di legge: Calzolaio e Lorenzetti; Scalia ed altri; Sanza ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5100)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 5 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 20 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

Forza Italia: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 31 minuti;

UDEUR: 31 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 9 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 5100)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Turroni.

SAURO TURRONI, *Relatore*. Signor Presidente, cercherò di adottare misure semplificate per la mia relazione; a questo proposito, rimando alla relazione scritta. Oltre a questo, intendo semplicemente svolgere due brevissime considerazioni, se mi è consentito, cercando di utilizzare poco tempo.

Abbiamo all'esame un provvedimento necessario ad assicurare il completo ed armonioso recepimento di due importanti direttive comunitarie, quali la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (n. 97/11/CE) e la direttiva sulla prevenzione ed il controllo integrato dell'inquinamento (IPPC) (n. 96/61/CE).

Si ricorda che lo scorso anno il Parlamento, durante la discussione della legge comunitaria, ha riservato alla propria potestà il recepimento della normativa comunitaria sopra richiamata stralciando, dal disegno di legge governativo, le norme che definivano gli indirizzi per l'attività normativa del Governo. Infatti, ci troviamo di fronte ad una riforma di grande rilevanza attuata dal Parlamento, che non può mancare tale appuntamento.

La discussione parlamentare è stata particolarmente lunga per la proposta di

legge VIA e si è intrecciata prima con i lavori del tavolo sulla semplificazione (patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione nel Mezzogiorno), poi con l'iniziativa governativa sul disegno di legge di semplificazione, del quale abbiamo appena discusso; ciò ha comportato un laborioso lavoro in sede di Comitato ristretto e poi in Commissione, che è seguito all'approfondito lavoro compiuto dal Senato.

La configurazione procedurale della VIA, che ha registrato una larga convergenza al Senato e, poi, in Commissione ambiente, prevede, all'interno del procedimento principale, un subprocedimento ambientale attraverso il quale, in un quadro coerente ed omogeneo, si esaurisce l'esame delle problematiche ambientali con il rilascio dell'autorizzazione unica. Il subprocedimento sfocia poi nel procedimento principale assicurando certezza dei tempi e soprattutto una loro drastica riduzione. La soluzione prevede inoltre il ricorso al Consiglio dei ministri in caso di disaccordo tra ministri.

Secondo quanto poi è previsto dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, si è data grande rilevanza allo svolgimento della fase preliminare ed all'attività di assistenza e di supporto da parte dell'autorità competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale. In pratica, il procedimento amministrativo si configura sulle reali necessità dell'attività procedurale, anche nel rispetto dell'articolazione dei contenuti progettuali definita dal recente regolamento dei lavori pubblici.

Il disegno di legge sulla VIA assicura una significativa semplificazione legislativa. Difatti, tutti gli articoli delle numerosi leggi che regolano la procedura a livello centrale (più di 15) vengono sostituiti da una sola legge, alla quale si accompagnano le leggi regionali. Vengono previste le modalità per il superamento delle difficoltà attuali causa dei ritardi. Le soluzioni adottate tendono quindi a rimuovere le cause dei ritardi, ad assicurare la rapidità dei provvedimenti e a non richiedere tale rapidità in astratto.

Attualmente sono tre i provvedimenti che intendono regolare le relazioni fra la conferenza dei servizi e la procedura di valutazione di impatto ambientale: il disegno di legge concernente le Olimpiadi invernali (il provvedimento approvato dalla Camera è una delle poche occasioni nelle quali la Commissione ambiente della Camera ha ottenuto la sede legislativa) è ora all'attenzione del Senato (atto Senato n. 4674); il disegno di legge concernente la semplificazione, approvato dal Senato ed all'attenzione della Camera (atto Camera n. 7186 sul quale si è testé conclusa la discussione sulle linee generali); nonché il disegno di legge sulla disciplina della valutazione dell'impatto ambientale al nostro esame che, dopo essere stato approvato dal Senato e dalla competente Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera, è stato inviato all'Assemblea il 26 novembre 1999, quindi undici mesi fa, lo sottolineo, ed attende di essere esaminato appunto da quasi un anno.

La disciplina sulla semplificazione, negli aspetti riguardanti la conferenza dei servizi ed il rapporto con la VIA, in mancanza dell'approvazione della nuova normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, resterebbe zoppa, poiché trova ispirazione proprio dalle novità introdotte da quel disegno di legge. I richiami alla normativa in materia di VIA — nel caso della sua mancata approvazione — presenti nel testo del disegno di legge sulla semplificazione consoliderebbero la situazione attuale che contribuisce alle lentezze ed ai ritardi del processo decisionale. Finirebbe quindi, almeno per quanto riguarda questo aspetto, per ottenere un risultato contrario alle proprie finalità.

Il calendario parlamentare dovrebbe dare la precedenza all'approvazione del disegno di legge sulla disciplina della valutazione dell'impatto ambientale, seguito immediatamente dal disegno di legge sulla semplificazione.

Il disegno di legge sulle Olimpiadi invernali potrà avere un percorso indipendente, a patto che non intenda riscrivere le norme sullo svolgimento della

conferenza dei servizi e della procedura di VIA, ma rimandi semplicemente a questo.

Per le ragioni esposte, raccomando all'Assemblea di approvare la legge senza che emendamenti e nei tempi più rapidi. Ricordo che il testo in esame è il frutto di un lungo lavoro che appare opportuno conservare nella sua interezza. Eventuali indirizzi potranno essere raccolti in un ordine del giorno che impegni il Governo, in sede di emanazione dei provvedimenti regolamentari previsti dal testo, specie in materia di IPPV, a tenere conto di eventuali indicazioni che l'Assemblea vorrà proporre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

WILLER BORDON, *Ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza degli onorevoli Conte e De Cesaris, iscritti a parlare: si intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Zagatti. Ne ha facoltà.

ALFREDO ZAGATTI. Signor Presidente, esprimo innanzitutto la mia soddisfazione per il fatto che questo disegno di legge, dopo undici mesi dal momento in cui la Commissione ha definito la relazione, giunga all'esame dell'Assemblea, auspicandone naturalmente una rapida approvazione.

Parto da una considerazione, che serve anche per la valutazione del testo in esame: attorno alla procedura di valutazione di impatto ambientale si sono in qualche modo formate due concezioni diverse nel tempo.

La prima mette l'accento sulla procedura di valutazione dell'impatto ambientale come processo che interviene e interagisce con tutti i livelli della progettazione e che addirittura tenta di interagire anche con i processi della programmazione delle opere pubbliche e della stessa pianificazione territoriale. È una conce-

zione, in sostanza, nella quale si interloquisce in tutte le fasi della progettazione con l'autorità ambientale, si tenta di valutare e di apprezzare il senso dell'opera e il suo impatto, si tenta di introdurre nuovi elementi di qualità attraverso prescrizioni e indicazioni necessarie per le successive fasi di progettazione. È una concezione che mette l'accento su questo aspetto processuale.

Vi è un'altra concezione che tende a mettere l'accento sull'aspetto della procedura di valutazione dell'impatto ambientale come premessa per il momento dell'autorizzazione finale, il momento della definizione dell'autorizzazione del giudizio di compatibilità ambientale, mettendo anche in questo caso in risalto l'obbligatorietà, l'essenzialità e la cogenza dell'autorizzazione ambientale addirittura integrata, come previsto dall'attuale progetto, al termine dell'iter progettuale.

Credo che fosse necessario trovare un equilibrio tra queste due concezioni. Credo che tutto il lavoro svolto dall'VIII Commissione sia stato quello di spostare l'asse del provvedimento, che ci è giunto dal Senato molto sbilanciato su questa seconda impostazione, un po' di più sulla prima. Occorreva quindi che la procedura non si risolvesse solo nell'autorizzazione ambientale finale, ma era necessario redigere un provvedimento che intervenisse nelle diverse fasi progettuali. Credo che da questo punto di vista si sia trattato di un lavoro positivo che ha introdotto anche delle innovazioni importanti. Cito, ad esempio, il fatto che noi immaginiamo l'esame preliminare dei progetti, la cosiddetta fase di *scoping*, non solo come una fase istruttoria rispetto a quella che era considerata la vera e propria procedura di valutazione d'impatto ambientale, ma come parte integrante della procedura stessa. Noi immaginiamo che questa fase di *scoping* avvenga sui progetti preliminari e non su quelli definitivi, quando ormai l'iter progettuale è già ormai molto avanzato. Noi immaginiamo che questa fase preliminare abbia una sua cogenza, perché è in questa fase preliminare che si può dire se l'opera è totalmente incom-

patibile con le esigenze ambientali, e quindi si può anche decidere la cosiddetta alternativa zero, fatto salvo che, se non si decide questo, in quella fase l'autorità ambientale è tenuta a dettare quelle indicazioni e prescrizioni che possono suggerire una definizione del progetto finale atta a ricevere gli atti di consenso. In qualche modo noi facciamo in modo che l'esame del progetto definitivo diventi una sorta di esame di conformità rispetto alle indicazioni, alle discussioni e al confronto che è avvenuto nella fase preliminare stessa. Tutto questo è molto importante e giusto e credo che vada valorizzato.

Rispetto a questa impostazione noi dobbiamo rendere coerenti, tenendo presenti le esigenze di un rapido esame dell'Assemblea, tutte le norme presenti nel testo e fare in modo che questa impostazione sia coerentemente rappresentata da tutta la procedura. Vorrei fare un esempio. Nel comma 6 dell'articolo 7 si stabilisce che il Ministero dei beni culturali può definire in senso negativo la conclusione della procedura di valutazione d'impatto ambientale, opponendo le questioni fondamentali rappresentate dagli elementi di vincolo (*ex legge 1089 e ex legge 1497*). È cosa giusta in sé, ma è cosa tanto più giusta se viene fatta, come secondo me è necessario, nella fase preliminare rispetto a quello che oggi il testo prevede possa essere fatto sul progetto definitivo. Credo che da questo punto di vista vada compiuto un ragionamento e vada modificato il testo.

Così come credo che un ragionamento possa essere svolto in relazione ai tempi della procedura, che sono stati immaginati per incentivare la realizzazione della fase di *scoping*, con tempi più abbreviati per coloro che accedono a tale fase preliminare di esame; credo, comunque, che, sulla base delle stesse discussioni che non riprendo ma che hanno riguardato il provvedimento precedente, sia utile un'ulteriore riflessione da parte del Comitato dei nove in aula sulla questione dei tempi nel suo complesso per far sì che l'esigenza della rapidità nella definizione della pro-

cedura, utile e necessaria per la conclusione positiva della procedura stessa, sia tenuta presente.

Aggiungo una considerazione su una questione che riguarda le competenze dei diversi settori della pubblica amministrazione in rapporto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. Avevamo tre strade possibili: in primo luogo, decidere che la procedura di valutazione d'impatto ambientale fosse affidata ad un soggetto terzo rispetto alla pubblica amministrazione, ad una sorta di soggetto indipendente; in secondo luogo, che fosse la stessa amministrazione proponente ad introiettare all'interno della progettazione e della definizione delle autorizzazioni anche lo studio e la valutazione d'impatto ambientale; abbiamo infine compiuto la scelta, che ritengo giusta, di affidare al Ministero dell'ambiente, per quanto riguarda le opere di interesse statale, il ruolo di autorità ambientale chiamata a definire la procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Credo, però, che sia stato giusto affermare nel testo (ritengo peraltro che si potrebbe anche andare più in là) che il ruolo forte del Ministero dell'ambiente deve essere comunque temperato con la soluzione positiva dei problemi che questa scelta comporta. Per esempio, nel caso in cui vi sia dissenso con l'amministrazione statale proponente il progetto, è evidente che il Ministero dell'ambiente deve conservare la sua competenza per concludere l'iter di valutazione d'impatto ambientale; inoltre, naturalmente, a mio avviso, nel momento in cui si consuma un dissenso tra due amministrazioni centrali dello Stato, deve essere il Consiglio dei ministri, e comunque l'autorità collegiale da cui ambedue le amministrazioni traggono legittimità, a dirimere la questione.

Abbiamo affermato ciò in linea di principio nel testo e credo che al riguardo sia necessario continuare a riflettere per capire se non sia utile che l'amministrazione precedente possa invocare il giudizio del Consiglio dei ministri qualora il dissenso si manifesti. Si tratta, infatti, di una questione importante. Ritengo, inol-

tre, necessario un ulteriore approfondimento su un altro aspetto contenuto nel provvedimento relativamente alla valutazione d'impatto ambientale per i progetti e i programmi. È giusto che il testo affermi la possibilità di disciplinare per via normativa anche attraverso uno strumento amministrativo, questa pratica che è assolutamente importante; tuttavia, è indispensabile riflettere sul fatto che i principi della valutazione d'impatto ambientale sul singolo progetto o su un piano e un programma comportano ovviamente differenze. Penso, per esempio, che sia difficile immaginare che la procedura per un programma o un piano di carattere territoriale possa concludersi con un'autorizzazione: ritengo infatti che possano essere altri gli strumenti di dialogo tra le diverse amministrazioni; in ogni caso, è positivo che questa parte sia prevista dal testo; inoltre può prefigurarsi una direttiva comunitaria ancora da definirsi.

Concludo osservando che non mancherà il nostro contributo per portare fino ad un'approvazione rapida il testo in esame: ritengo che ciò sia importante, anche perché (al riguardo introduco l'unica rapidissima valutazione di carattere politico) abbiamo discusso nel corso dei mesi passati anche su impostazioni provenienti da banchi del Parlamento diversi da questo per le quali, in nome della semplificazione e dell'accelerazione, si tende, come suol dirsi, « a buttar via il bambino con l'acqua sporca », quindi a consentire che, in nome del giusto ed indispensabile processo di modernizzazione anche infrastrutturale del nostro paese, si faccia strame delle necessarie cautele e procedure di programmazione, pianificazione, valutazione d'impatto ambientale e quant'altro.

Credo che abbiamo condotto giustamente quella battaglia e che dovremo continuare a condurla sapendo anche che, tanto più efficace essa sarà, tanto più riempiremo la legislazione ambientale di contenuti che la rendano flessibile, che la rendano davvero capace di affrontare e risolvere i problemi nel rispetto dei valori fondamentali dell'ambiente e del territorio

e che, quindi, costituiscano strumenti effettivi di governo del territorio stesso.

PRESIDENTE. Non vi sono altri colleghi iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
- A.C. 5100)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Turroni.

SAURO TURRONI, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

WILLER BORDON, *Ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, apprezzate le circostanze, come si suol dire in questi casi, la mia replica sarà molto breve, anche perché mi riconosco in molte delle riflessioni svolte sia dal relatore sia dall'onorevole Zagatti. In particolare, desidero riassumere tre concetti. Innanzitutto, l'urgenza e l'importanza che il provvedimento diventi legge dello Stato. Il relatore ha ricordato gli elementi che oggi, anche a livello europeo, ci richiedono una rapida approvazione del provvedimento. La seconda riflessione riguarda un'esigenza che anch'io sento come indispensabile, seppure nelle differenze di accenti tra il relatore e l'onorevole Zagatti: un raccordo tra la diversa normativa che proprio oggi casualmente abbiamo discusso, la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la valutazione di impatto ambientale. È necessario, ripeto, il massimo di raccordo possibile perché si raggiungano entrambi gli obiettivi che anche il collega Bassanini, poco fa, ricordava. Mi riferisco all'equilibrio tra quelli che uso definire i due interessi legittimi che interferiscono sul territorio: l'interesse cosiddetto ristretto, di una parte della comunità, o anche del singolo cittadino quando esprime interessi legittimi, e quello che definisco l'interesse diffuso, vale a dire dell'insieme della collet-

tività che si esprime in generale su temi di interesse pubblico e, in particolare, sulle questioni che riguardano la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Credo che, da questo punto di vista, sapremo raggiungere tale equilibrio anche nel raccordo e nel coordinamento dei diversi provvedimenti legislativi.

Allo stesso tempo, ritengo che uno degli obiettivi ai quali dobbiamo tendere non è tanto raggiungere la piena trasparenza dei procedimenti, che significa anche la piena assunzione di responsabilità del sistema elettivo, ma anche tempi che siano non solo ragionevolmente brevi — è persino superfluo dirlo — ma soprattutto certi. Ho avuto modo mille volte di dire che il sistema complessivo, dal singolo cittadino al sistema imprenditoriale, può sopportare anche tempi più o meno lunghi, perché sono comunque prevedibili, ma ciò che non è in grado di sopportare è l'incertezza assoluta dei tempi. Quindi: tempi dei procedimenti possibilmente ragionevolmente brevi, ma soprattutto certi e trasparenti. Le suddette questioni portano il Governo a richiedere l'accelerazione, per quanto possibile, della discussione, ma ciò non significa non avere la possibilità di una valutazione complessiva. Dicevo che, da una parte, il Governo chiede che il provvedimento diventi rapidamente legge dello Stato e, dall'altra, è disponibile all'interno di questo equilibrio a considerare i possibili aggiustamenti o miglioramenti che, senza stravolgere l'impianto della legge, dovrebbero portare a quello che mi sembra essere un generale e medesimo obiettivo.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 4349 — Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste (approvato dal Senato) (7209) (ore 20,29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 7209)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (16 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti.

I Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 9 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 9 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici re-

pubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
- A. C. 7209)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pezzoni.

FABIO CALZAVARA. Manca il Governo!

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 20,30, è ripresa alle 20,40.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PAOLO ARMAROLI. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, la seduta si è protratta oltre ogni ragionevole previsione e presumevo che per la discussione del provvedimento posto al quinto punto all'ordine del giorno fosse presente almeno il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. È qui, è arrivato il sottosegretario Montecchi!

PAOLO ARMAROLI. Ne prendo atto e l'onorevole Montecchi ha tutta la mia stima e solidarietà, anche vista l'ora, ma desidero ricordare che il Governo Amato ha il record di sottosegretari in questa legislatura, anzi, per la precisione erano 57 e poi il Governo ha ritenuto di aumentarne il numero di un'unità, af-

finché non si sentissero soli. Siamo così arrivati a 58 e per la discussione dell'ultimo punto dell'ordine del giorno non c'era nessun sottosegretario presente.

PRESIDENTE. Siamo sull'ordine dei lavori, onorevole Armaroli.

PAOLO ARMAROLI. Presumo che l'ottimo sottosegretario Montecchi sia qui in sostituzione di un sottosegretario che non è venuto. Questa è una forma di scarso rispetto per il Parlamento. Poiché non è la prima volta che episodi del genere si verificano, è veramente scandaloso che all'ultimo momento si trovi la solita — e ne dico bene — onorevole Montecchi come tappabuchi del sottosegretario competente (si fa per dire).

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Cambi la parola « tappabuchi »!

PRESIDENTE. L'onorevole Montecchi è sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e quindi è un rapporto quasi usuale...

ELENA MONTECCHI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Un rapporto d'amore!

PRESIDENTE. Semmai sono i colleghi presenti che hanno atteso ma, essendo stata una giornata piuttosto laboriosa, ci sarà stata sicuramente qualche difficoltà. Cerchiamo di non polemizzare.

Il relatore, onorevole Pezzoni, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCO PEZZONI, *Relatore.* Signor Presidente, si tratta di un provvedimento molto importante già approvato dal Senato e che attende l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea della Camera. La Commissione esteri lo ha analizzato e quasi all'unanimità ne raccomanda l'urgente approvazione. Il disegno di legge propone un finanziamento integrativo al centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste, un

contributo integrativo che nei tre articoli del disegno di legge viene così specificato: 6 miliardi 700 milioni di lire per l'anno 2000, 10 miliardi di lire per l'anno 2001, 13 miliardi 300 milioni di lire a decorrere dall'anno 2002.

Questo contributo integrativo si rende urgente ed indispensabile perché il centro internazionale di Trieste è un centro sovranazionale pubblico di assoluta eccellenza che è stato costituito nel 1986. L'anno successivo ha cominciato ad operare; può contare su due laboratori fondamentali come quello di Trieste e di Nuova Delhi e su oltre 30 centri affiliati di altrettanti paesi. È un organismo sovranazionale specializzato nella ricerca scientifica e tecnologica che vede Trieste quale sede della direzione generale che rappresenta un polo di attrazione a livello mondiale di organismi consimili. Tanto è vero che recentemente (ritengo sia utile sottolinearlo ed aggiungerlo alla relazione scritta che accompagna il disegno di legge) si è registrata una novità: come magnete di attrazione internazionale, Trieste è stata recentemente designata come sede del segretariato della giunta interaccademica mondiale; si tratta di un organismo che raccoglie ben 80 accademie scientifiche sparse in altrettanti paesi del mondo. Infatti, dal 1987 ad oggi, il centro di Trieste ha acquisito un'enorme credibilità internazionale. Innanzitutto, possiamo dire che si tratta dell'unico centro mondiale sovranazionale che fa da ponte con i paesi in via di sviluppo; inoltre, non siamo di fronte ad un centro privato, ma ad un organismo pubblico che rappresenta ben 43 paesi, oltre a 19 nazioni che debbono ancora perfezionare la loro adesione. Esso ha finanziato in questi anni la formazione di centinaia e centinaia di scienziati e, tuttora, rappresenta un polo pubblico a livello sovranazionale di eccellenza per quanto riguarda settori strategici della ricerca: dal settore delle biotecnologie a quello dei cibi modificati geneticamente, alla ricerca di terapie per virus come l'HIV e della cura più efficace per

la malaria ed altre malattie che ancora affliggono i paesi in via di sviluppo e le popolazioni del sud del mondo.

Per i motivi esposti, è importante che l'Italia — che ospita la direzione generale ed uno dei due laboratori (l'altro si trova, appunto, a Nuova Delhi) — si faccia carico del finanziamento aggiuntivo. Infatti, gli altri partner possono finora garantire il 20 per cento del finanziamento complessivo; l'80 per cento ricade sull'Italia e sull'India.

Signor Presidente, rinvio il tutto alla relazione che accompagna il disegno di legge, ma vorrei sottolineare un punto estremamente delicato: quel centro pubblico che ha bisogno urgente di un rifinanziamento da parte dell'Italia può dare garanzie al nostro paese, all'Europa e all'opinione pubblica mondiale che le ricerche estremamente interessanti ed avanzate che sono condotte soprattutto su due settori importanti (i cibi transgenici e l'ingegneria genetica) rispondono o meno a criteri internazionali, trasparenti ed efficaci, nonché alle normative italiane ed internazionali di controllo, a cui tiene tanta parte dell'opinione pubblica italiana ed europea? Ebbene, è importante segnalare che quel centro è andato acquisendo sempre più una credibilità internazionale, proprio in quei settori che richiedono una forma elevata di controllo pubblico e di garanzie democratiche da parte dei Parlamenti; mi riferisco a garanzie certe prima di passare alla produzione.

Basti dire che dal 1991 il centro ICGEB di Trieste partecipa alla pubblicazione del codice volontario di condotta per il rilascio ambientale di organismi geneticamente modificati, preparato da un gruppo di agenzie delle Nazioni Unite comprendenti l'UNEP, la FAO e l'UNIDO, nonché l'Organizzazione mondiale della sanità; inoltre, dal 1997 ha aperto un sito Internet (la *Biosafety Web Page*); infine, il centro di Trieste ha partecipato all'implementazione del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.

Attualmente, il centro di Trieste svolge — nell'ambito di una convenzione siglata con il Ministero dell'ambiente — un ser-

vizio di informazione e approfondimento scientifico per il personale addetto alla valutazione dei rischi da organismi geneticamente modificati. Non solo, questo centro è diventato sempre più utile anche come strumento tecnico-scientifico di supporto per una convenzione internazionale assai importante: la convenzione di controllo sulle armi biologiche. È diventato, quindi, anche un centro di consulenza a livello internazionale per la biosicurezza nelle attività di cooperazione previste dalla convenzione per la messa al bando delle armi biologiche.

Recentemente, è stata realizzata presso il centro di Trieste un'unità per il trasferimento delle biotecnologie che ha come obiettivo quello di favorire il trasferimento dei brevetti e delle ricerche a società e potenziali imprenditori dei paesi membri, per fornire loro le conoscenze necessarie per dare vita alla produzione *in loco* di prodotti derivanti dalle biotecnologie. Anche a tale proposito ribadisco l'impegno assunto dal Governo al Senato in materia di garanzie. Al Senato, cioè, si è richiesto esplicitamente che il Governo italiano chieda annualmente un rapporto al centro di Trieste sulle sue attività, allo scopo di assicurare che tali attività di ricerca rispettino le leggi italiane ed internazionali sull'ingegneria genetica e sulle biotecnologie. Si deve inoltre garantire che vi sia una relazione sulle attività di ricerca svolte nell'altro importante laboratorio, quello di Nuova Delhi, specializzato nelle ricerche sui cibi transgenici. Vi è dunque l'impegno ad assicurare che tutte queste ricerche siano conformi alle leggi italiane ed ai trattati internazionali, in particolare alla Convenzione di Rio del 1992 sulle biodiversità.

Il rapporto che il centro di Trieste dovrà fornire annualmente consentirà anche un salto di qualità nel ruolo che i Parlamenti devono svolgere in merito ad una scelta che è etica e politica insieme, ossia la risposta al quesito: chi decide che la ricerca si trasformi in prodotti e diventi oggetto di mercato? Credo che questa

scelta richieda un coinvolgimento di responsabilità dei Parlamenti e dei Governi, a tutela delle loro popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

UMBERTO RANIERI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Calzavara.

FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, mi si consenta di stigmatizzare il vuoto governativo di dieci minuti fa, che noi abbiamo pazientemente sopportato, non tanto per il Governo, quanto per l'urgenza del provvedimento. Speravo, anzi, che il ministro Bordon, essendo triestino di origine, fosse maggiormente interessato a questo provvedimento, che riguarda proprio un centro importante di Trieste: purtroppo, lo abbiamo visto fuggire...

PRESIDENTE. Si vede che non è campanilista!

FABIO CALZAVARA. Emergenza e urgenza le ho sentite nominare più volte in quest'aula a proposito di provvedimenti che abbiamo esaminato oggi. Anche in questo provvedimento, come nei precedenti, l'urgenza richiama l'emergenza, quindi anche l'improvvisazione e la deroga rispetto alle regole ed alla prassi democratica della discussione e della chiara legislazione. Voglio far riferimento — mi si consenta — anche al progetto di legge precedente, sul quale non sono potuto intervenire, quello recante disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale, perché anch'esso presenta risvolti di urgenza e di improvvisazione che considero assolutamente negativi. A proposito di tale provvedimento, considero inaccettabili le intromissioni di una legge statale in competenze esclusive di una regione, in questo

caso la Sicilia. I lavori pubblici previsti vengono attuati in deroga a norme di contabilità e di contratti. Queste spese sottrarranno fondi precedentemente stanziati per la realizzazione di altre opere pubbliche. Le opere pubbliche che andiamo a finanziare sono volte all'abbellimento dell'arredo urbano, cosa che non dovrebbe competere allo Stato, ma agli enti locali.

Tali questioni le ritroviamo anche nel provvedimento al nostro esame che è stato dichiarato urgente, ma che è stato in discussione al Senato per quasi un anno (per la precisione, poco più di undici mesi). La discussione è giustificabile perché il provvedimento riguarda non solo questioni quali i posti di lavoro, di importanza politica mondiale, ma anche le biotecnologie ed i cibi transgenici. Questo è un settore nel quale, purtroppo, registriamo un criminale ritardo, in qualche caso — ne spiegherò in seguito i motivi —, perché di fronte ad alcuni benefici, gli elementi negativi a breve termine sono stati superiori: dobbiamo ancora valutare gli effetti a medio e lungo termine. Pertanto, è bene mobilitarci e discutere di questo importante settore che riguarda il nostro futuro alimentare, una delle maggiori cause di benessere o malessere di noi cittadini.

Grazie a questa politica affrettata e alla mancata discussione democratica, le biotecnologie hanno arricchito, di fatto, pochi potentati economici e, in particolare, le industrie multinazionali che ora premono per poter continuare non solo a guadagnare, ma anche a consolidare una posizione di potere. Infatti, sappiamo benissimo che il settore alimentare rappresenta luogo di potere politico di notevole rilevanza: di ciò non dobbiamo dimenticarci neanche quando tuteliamo interessi vicino a noi (Trieste mi è vicina non solo in senso geografico).

Questo provvedimento deve essere analizzato con senso critico. Esprimo le perplessità della Lega nord Padania su di esso, nonostante sia stato modificato e sia stato approvato un ordine del giorno che prevede un certo tipo di relazioni. Il

provvedimento affronta il problema della ricerca, ma vorrei svolgere alcune osservazioni critiche sull'atto costitutivo del centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste. In realtà, di ricerca se ne prevede ben poca. La premessa dell'atto costitutivo stabilisce che: «È riconosciuta la necessità di sviluppare e applicare gli impieghi pacifici dell'ingegneria genetica e della biotecnologia a beneficio del genere umano. È riconosciuto l'importante ruolo che un centro internazionale può svolgere nell'applicazione dell'ingegneria genetica e della biotecnologia allo sviluppo». Questo preambolo non parla di ricerca, ma di applicazione.

L'articolo 1 recita: «Un centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia è istituito, come organizzazione internazionale, comprendendo un centro e una rete di centri affiliati a livello nazionale, sovregionale e regionale. Gli scopi di questo centro sono: a) promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo e nell'applicazione degli usi pacifici dell'ingegneria genetica e della biotecnologia, in particolare nei paesi in via di sviluppo...». Da un lato, i paesi in via di sviluppo hanno avuto benefici, dall'altro, hanno visto disperdere i vantaggi della piccola economia locale; la loro popolazione è stata costretta all'inurbamento e all'abbandono dell'agricoltura tradizionale. Ciò sta accadendo in tutto il mondo e le nuove tecniche, oltre alle industrie e al grande capitale, purtroppo, favoriscono anche la dispersione di un grande patrimonio di risorse umane causando la diminuzione delle tipologie di vegetali e impoverendo, in tal modo, tutto il mondo, non solo i paesi in via di sviluppo.

Per brevità tralascio alcune osservazioni e prendo in esame l'articolo 3 dello statuto. Ci si aspetterebbe di trovare la parola «ricerca» nel nome di un centro di questo tipo; essa, invece, non compare, se non indirettamente, nei nomi di altri organismi controllati dal Centro di Trieste. La parola «ricerca» compare invece in grande evidenza alla lettera *i*) dell'ar-

articolo 3, là dove si dice che si devono mantenere stretti contatti con l'industria. Tutto ciò, purtroppo, rafforza il senso economico di questo ente che, a nostro avviso, dovrebbe avere un carattere di ricerca che, come ricordava anche il relatore, non emerge da questo statuto. Evidenzio un'altra perplessità in relazione all'articolo 7 che al secondo capoverso recita: « I membri del consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per un altro periodo di tre anni. Il mandato dei membri è tale che non più di un terzo di essi sia rieletto ciascuna volta ». L'enunciato, secondo me, è ambiguo perché può essere inteso come una proroga della durata in carica della maggioranza dei componenti; vorrei chiedere spiegazioni e rassicurazioni nel merito.

Nel terzo paragrafo dell'articolo 10 si legge: « lo Stato ospitante eroga un contributo iniziale mettendo a disposizione del Centro le infrastrutture necessarie, nonché un contributo ai costi operativi del Centro nei primi anni del suo funzionamento ». È evidente che ciò costituisce una premessa affinché lo Stato italiano abbia una parte principale nel finanziamento del Centro, anche se si prevede che i contributi non aumentino nel tempo. Tuttavia, contraddicendo allo spirito di questo enunciato, nel testo si prevede che i finanziamenti siano raddoppiati. Comprendiamo l'esigenza di contribuire anche per i paesi che non sono in grado di pagare le loro quote, ma chiediamo una maggiore chiarezza al riguardo perché tutto ciò non possa essere inteso come un ripianamento di deficit pregressi o un finanziamento extra statutario o *extra legem*.

Un'altra osservazione riguarda il terzo capoverso dell'articolo 14 in cui si sottolinea che la politica del Centro è quella di ottenere brevetti o interessi in brevetti sui risultati dell'ingegneria genetica e della biotecnologia messi a punto attraverso progetti del Centro. Dispiace ancora una volta sottolineare che questa previsione rafforza il senso industriale e commerciale del Centro. Il brevetto di tali studi

contribuisce enormemente a tutto l'impianto di sfruttamento che impoverisce i prodotti naturali e le microeconomie locali basate sulla ricchezza delle diversità.

L'articolo 18, ultimo capoverso, prevede che, in caso di disavanzo, quest'ultimo verrà sanato dai membri esistenti nella stessa proporzione del loro contributo. Ciò evidenzia come, con l'impegno italiano in questo campo, dobbiamo esigere una relazione, nonché un confronto e dei programmi da valutare e da sottoporre al Parlamento, come emerge in modo esplicito da questa componente indispensabile per avere una partecipazione e soprattutto un controllo sull'organismo in questione.

La Lega nord si è sempre espressa per la ricchezza delle colture locali e dell'ambiente ed anche in questo caso chiediamo una maggiore attenzione ed una maggiore comprensione per quanto riguarda il rispetto di questi temi, che attengono alla natura. Noi non vogliamo andare contro la natura, perché tutto ciò che è contro quest'ultima non può essere accettato acriticamente ma deve essere valutato con molta attenzione, altrimenti creeremo un mondo peggiore in tutti i sensi, soprattutto in questo campo nel quale andiamo a toccare il settore dell'alimentazione, dei tanti popoli oppressi dalle economie e dalle finanze dei paesi ricchi, dei quali anche il nostro fa parte.

Ritengo quindi che, come minimo, dovrà essere approvato l'ordine del giorno — ed anzi mi riservo di apportare ulteriori modifiche restrittive — e solo in quel caso la Lega nord si asterrà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Niccolini. Ne ha facoltà.

GUALBERTO NICCOLINI. In primo luogo anche a me è dispiaciuto veder andar via il ministro Bordon; evidentemente, dato che egli non viene più eletto a Trieste, non avvertiva il problema. Ringrazio invece il sottosegretario Ranieri, il quale è accorso in aula, perché proprio l'assenza del Governo rischiava di far slittare ulteriormente l'esame del provve-

dimento che, al di là del fatto che riguarda un centro esistente a Trieste, riveste un'importanza eccezionale, perché se non sarà approvato entro il mese di settembre, quel centro si fermerà; peraltro, non si fermerà solo la sede di Trieste, ma anche il centro generale e quindi anche l'istituto di Nuova Delhi.

L'emergenza questa volta è reale ed il ritardo, una volta tanto, non è dovuto solo al Governo, ma ai molti mesi trascorsi al Senato che indubbiamente hanno ritardato l'approvazione del provvedimento che, come dicevo, permetterà al centro di continuare a svolgere una funzione a mio avviso importantissima.

Conosciamo quale sia il problema nella fame del mondo e sappiamo che questo tipo di lavoro può, in qualche modo, sopperire a talune esigenze, non creando la superbanana o la supermelanzana, ma intervenendo dove l'agricoltura non esiste o è molto povera o dove dovremmo sostituire la coltura locale del papavero con qualcosa di più utile, importante e sano.

Da questo punto di vista il centro svolge una funzione importantissima ed esso stesso ha chiesto il controllo, perché quando si è parlato dell'ordine del giorno del Senato il direttore del centro era felicissimo di poter avere quel tipo di controllo, che gli consentirà un rapporto più chiaro e trasparente con il Governo e lo Stato italiano, ma anche con gli altri Governi di cui fanno parte i consigli. Vi sono un consiglio di amministrazione ed un consiglio scientifico di cui — va ricordato — fanno parte quattro o cinque premi Nobel non « occidentalizzati », non presi dalle supernazionali o dalle multinazionali, ma che vivono il problema in maniera diversa.

Non c'è da scandalizzarsi che si parli di ricadute industriali e di brevetti. Da una parte, infatti, ci scandalizziamo di dover erogare troppi soldi per far funzionare il centro ma, dall'altra, vorremmo rifiutare la possibilità di avere una ricaduta economica che ne permetta l'attività. Non c'è affatto da scandalizzarsi di questo. Ben venga questo tipo di brevetti; in

queste mani siamo più sicuri relativamente a quanto potrà succedere, nel bene o nel male.

Auspicio che il provvedimento in esame possa essere votato ed approvato già nel corso di questa settimana, annuncio che i deputati del gruppo di Forza Italia e dell'intero Polo delle libertà condividono il contenuto del provvedimento stesso, uno dei pochi sui quali finalmente il Governo si è espresso in maniera giusta.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 26 settembre 2000, alle 9:

1. — Informativa urgente del Governo sull'aggressione al professor Luis Marsiglia.

2. — Interrogazioni.

(ore 11)

3. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maiolo (Doc. IV-*quater*, n. 148).

— *Relatore:* Carmelo Carrara.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Maiolo (Doc. IV-*quater*, n. 149).

— *Relatore:* Carmelo Carrara.

4. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge costituzionale:*

POLI BORTONE; MIGLIORI; VOLONTÈ ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONTENTO ed altri; SODA ed altri; FONTAN ed altri; MARIO PEPE ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NOVELLI; PAISSAN ed altri; CREMA ed altri; FINI ed altri; GARRA ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA; ZELLER ed altri; CAVERI; FOLLINI ed altri; BERTINOTTI ed altri; BIANCHI CLERICI ed altri: Ordinamento federale della Repubblica (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376).

— *Relatori: per la maggioranza, Soda, per i profili inerenti all'ordinamento regionale, e Cerulli Irelli, per i profili inerenti agli enti locali e ai loro rapporti con lo Stato e con le regioni; Fontan, di minoranza.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4336 — Misure in materia fiscale (*Approvato dal Senato*) (7184).

— *Relatore: Targetti.*

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

POZZA TASCA; SIMEONE ed altri; COLA; CARLI ed altri; GIOVANARDI ed altri; CAVALIERE ed altri; MAGGI ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GALLETTI; CARLESÌ; PEZZOLI: Disposizioni relative alle attività delle discoteche, delle sale da ballo, dei locali e dei circoli di intrattenimento (262-451-922-970-1079-2645-3368-4353-4727-4810-4850).

— *Relatori: Saonara, per la maggioranza; Giovanardi, di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4349 — Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste (*Approvato dal Senato*) (7209).

— *Relatore: Pezzoni.*

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4542 — Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (7170).

— *Relatore: Di Bisceglie.*

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4375 — Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 (*Approvato dal Senato*) (7186).

— *Relatore: Cerulli Irelli.*

10. — Informativa urgente del Governo sugli episodi di violenza avvenuti a Venezia a conclusione della manifestazione della Lega Nord.

La seduta termina alle 21,15.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE
DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO
FERDINANDO TARGETTI SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 7184

FERDINANDO TARGETTI, *Relatore.*
Con l'articolo 34 viene ridisciplinato il trattamento fiscale dei redditi da lavoro

dependente prestato all'estero in paesi senza convenzioni di reciprocità fiscale. La stabile organizzazione all'estero non è abilitata ad avere credito di imposta. I lavoratori vengono così ad essere tassati due volte sul loro reddito reale. Con questa norma i lavoratori saranno tassati in Italia su un reddito convenzionale che si presume abbiano percepito all'estero. Questo reddito è minore di quello percepito, sul quale però grava anche l'imposta estera.

L'articolo 37 esclude dall'IRPEG i fondi pubblici di agevolazione istituiti e regolati da leggi dello Stato.

Con l'articolo 38 si attuano nuove disposizioni circa il trattamento fiscale riservato ai cittadini di Campione d'Italia rivedendo le modalità di calcolo del « tasso di cambio perequato » che tenga conto del maggior costo della vita in un'area economica in cui le transazioni avvengono in franchi svizzeri. L'agevolazione riguarda i redditi fino a 200.000 franchi (si noti che si tratta di redditi e non di redditieri, quindi vale per tutti i contribuenti fino a quell'ammontare).

Il pacchetto sport e cultura consta degli articoli seguenti.

L'articolo 35 opera numerose correzioni alla disciplina attuale al fine di favorire lo sviluppo del settore sportivo dilettantistico. Viene elevato da uno a due milioni il limite di detraibilità attualmente previsto per le erogazioni in denaro a favore di tali società. Oltre alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari di spese non concorrono a formare il reddito tassabile anche i compensi erogati in relazione alle attività sportive dilettantistiche del CONI e delle Federazioni sportive nazionali. La soglia di completa esenzione dall'IRPEF per atleti ed arbitri passa da 6 a 10 milioni di lire. Restano comunque sempre esclusi dalla base imponibile i rimborsi delle spese di trasferta documentate se in relazione ad un evento sportivo che ha avuto luogo al di fuori dal territorio comunale.

L'articolo 36 prevede la deducibilità dal reddito di impresa di erogazioni liberali, per la realizzazione di progetti cul-

turali compiuti da Stato, regioni, enti territoriali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute. È una agevolazione che si viene ad affiancare a quella già prevista dalla normativa vigente che prevede l'esenzione fiscale nella misura del 2 per cento del fatturato di impresa e a favore di ONLUS.

L'articolo 36 prevede che enti e progetti siano definiti dal Ministero dei beni culturali di intesa con la conferenza Stato-regioni. Il ministero ha a disposizione una certa somma annua a copertura della perdita di gettito conseguente a tale agevolazione. Il dibattito in Commissione è stato ampio, come meritava una norma importante come questa che pone l'Italia su un terreno analogo a quello di molti paesi fiscalmente avanzati. Gli interventi di esponenti di maggioranza e opposizione hanno messo in evidenza problemi che forse non sono stati adeguatamente risolti dal lavoro emendativo. È mia convinzione che qualche ulteriore miglioramento del testo potrebbe avvenire in Assemblea.

Il capo II tratta di IVA e imposte indirette. Quanto alla prima, l'articolo 39 contiene disposizioni di coordinamento formale. L'articolo 41 disciplina l'IVA nel settore dell'oro; l'articolo 43 nel settore delle scommesse sulle corse dei cavalli; l'articolo 44 nel settore delle vendite all'asta delle opere d'arte e dei beni d'occasione; l'articolo 47 nel settore delle strutture alberghiere; l'articolo 48 abbassa l'IVA sui prodotti omeopatici dal 20 al 10 per cento; l'articolo 53 introduce agevolazioni fiscali per la diffusione delle opere editoriali e dotazioni informatiche cedute gratuitamente alle scuole e agli istituti di prevenzione e pena, in quanto tali donazioni sono equiparate ai fini IVA ai beni distrutti.

La Commissione è intervenuta sugli articoli seguenti. Ha inserito un articolo (40) che chiarisce che gli avanzi di gestione del Conai, ente statuito con il decreto Ronchi per il recupero e il riciclaggio di imballaggi, non è sottoposto ad imposizione fiscale. L'articolo 42 stabilisce che l'aliquota dell'IVA sulla refezione scolastica effettuata anche alle scuole ma-

terne. Infine l'articolo 49 tratta di agevolazioni su veicoli acquistati da soggetti portatori di handicap o dai loro famigliari (IVA del 4 per cento su autoveicoli ed estensione della agevolazione ai motori diesel fino a 2800 di cilindrata). La norma si ripromette due obiettivi. Il primo di eliminare il disallineamento della normativa IRPEF e IVA in materia di agevolazioni sull'acquisto di veicoli per i disabili. Il secondo di ampliare il novero dei veicoli (poltrone mobili, servoscale eccetera) a cui applicare l'IVA agevolata. Questo articolo va integrato con l'articolo 96 che offre agevolazioni al settore del volontariato, ampliando la dotazione di un fondo (10 miliardi nel 2000 e 15 nel 2001) destinato alle associazioni di volontariato che acquistano beni strumentali e mezzi di accompagnamento dei portatori di handicap e destinato a compensare l'IVA (20 per cento) sull'acquisto di detti beni. Un emendamento del relatore in Commissione ha identificato i beneficiari oltre che nelle associazioni di volontariato anche nelle ONLUS.

Con un emendamento del relatore la Commissione ha aggiunto tre articoli (50, 51 e 52): uno che stabilisce che la cessione a favore dei comuni di aree a scomputo di contributi di urbanizzazione non è soggetta a IVA; un altro volto a ridurre l'aggravio per le società di *leasing* delle eccedenze del credito IVA attraverso la trimestralizzazione dei rimborsi; il terzo relativo all'IVA infragrupo. Con il collegato dell'anno scorso una società facente parte di un gruppo bancario o assicurativo non era tenuta ad applicare l'IVA alle prestazioni di servizi offerte alle banche del gruppo medesimo solo qualora le prestazioni fossero esclusivamente offerte a società del gruppo. Con questo articolo viene a decadere l'esclusività e ad ampliarsi quindi la portata della norma.

Con l'articolo 54 si sono prorogati i termini per il godimento dei benefici a favore delle zone terremotate dell'Umbria e Marche.

Nell'ambito delle norme in materia di altre imposte indirette, alcune riguardano

le imposte di bollo, tasse di concessione governativa, accise, tasse di circolazione e imposte di registro.

L'articolo 55, comma 3 prevede, modificando la cosiddetta legge « Bassanini », l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie relative ai documenti personali. L'articolo prevede poi altri casi di esenzione di detta imposta. La tassa di concessione governativa sui passaporti è dovuta solo per il rilascio del passaporto, mentre la tassa annuale è dovuta solo per l'espatrio verso pesi extra Unione europea. Nell'articolo 56 la Commissione ha esteso i collegamenti telematici ai rivenditori di generi di monopolio collocati all'interno dei palazzi di giustizia.

Con l'articolo 57 si attua la soppressione delle tasse per il ricorso al Presidente della Repubblica e al Consiglio di Stato.

L'articolo 58 prevede l'applicazione della accisa agevolata (10 per cento di quella normale) per GPL utilizzato negli impianti centralizzati per uso industriale e negli autobus urbani ed extraurbani adibiti ad uso pubblico.

Con l'articolo 59 si sospende la riscossione dei diritti di accisa sugli alcoli nei confronti di un produttore che ha subito il furto degli alcoli medesimi. La Commissione ha chiarito che l'abbuono di imposta è concesso anche se ladri restano ignoti.

L'articolo 60 consente di riconoscere misure compensative degli aumenti di accise decisi in applicazione della cosiddetta « carbon tax » anche alle reti di teleriscaldamento e agli impianti alimentati da energia geotermica. Inoltre non è soggetta ad imposizione l'energia prodotta nei territori montani da piccoli generatori.

L'articolo 61 contiene una serie di disposizioni a favore del settore dell'autotrasporto. In particolare la tassa di circolazione sui rimorchi per camion e trattori è notevolmente ridotta per importi che variano secondo il tonnello.

L'articolo 63 esenta quasi dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli e i motoveicoli d'epoca (con più di 30 anni

di anzianità o con età compresa tra 20 e 30 se certificati dall'ASI): la tassa sul passaggio di proprietà si limiterà a 100.000 lire (50.000 per le moto); e il bollo a 50.000 (20.000 per le moto).

L'articolo 66 prevede che per godere della aliquota agevolata per l'acquisto di abitazioni non di lusso da parte delle famiglie del personale delle Forze armate e della Polizia non sia richiesta la condizione di residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa.

L'articolo 67 dispone l'esenzione di imposte e tasse dei trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dalla Associazione mutilati alla « Fondazione associazione nazionale mutilati ».

Con l'articolo 68 slitta da 20 a 30 giorni il termine di scadenza per il versamento della imposta di registro sugli immobili. La Commissione ha introdotto un articolo aggiuntivo, 65, che disciplina il passaggio di rivenditori di generi di monopolio di seconda categoria alla prima.

Importante notare l'articolo 64, che modifica il sistema di tassazione e delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati che, al più tardi dal 2001 dovrebbero aumentare in media di 50 lire al pacchetto. Queste misure avrebbero dovuto assicurare, nel testo giuntoci dal Senato, entrate annue non inferiori a 135 miliardi. La Commissione è intervenuta ampliando l'ammontare a 150 miliardi per finanziare l'emendamento all'articolo 30 di cui si è detto.

Il Capo III è dedicato all'accertamento, notificazione, riscossioni, compensazioni, contenzioso e funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

Gli articoli 69, 70 e 71 mirano allo snellimento del processo amministrativo di accertamento e ad incoraggiare l'adeguamento spontaneo dei contribuenti alle risultanze degli studi di settore.

L'articolo 72 istituisce controlli automatici ogni due anni nei confronti dei contribuenti con volume di affari superiore a 10 miliardi di lire.

Gli articoli 73 e 75 riguardano la cessazione dell'attività della Società esattorie vacanti e l'individuazione delle im-

poste e tasse da rimborsare con procedura automatizzata. L'articolo 73 attribuisce agli enti locali la facoltà a titolo oneroso di cedere a terzi i propri crediti tributari.

L'articolo 74 riguarda le attribuzioni e modificazioni delle rendite catastali. La legge finanziaria dell'anno scorso aveva lasciato la materia lacunosa, soggetta a difficoltà interpretative e foriera di contenzioso. L'articolo 61, integrato in Commissione da un emendamento, ha chiarito quanto segue: fino alla data della notifica al contribuente della avvenuta attribuzione o modificazione della rendita catastale, notifica che non è sufficiente che sia effettuata all'albo pretorio, ma che deve essere effettuata al contribuente direttamente, il contribuente non deve sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale; dal 1° gennaio 2000 la maggiore imposta derivante dalla modifica della rendita catastale è dovuta solo per il periodo successivo alla notifica; e ciò questo vale anche per modifiche avvenute e notificate prima del 31 dicembre 1999, a meno che le somme siano state recepite in atti impositivi degli enti locali e pagate dai contribuenti.

Gli articoli 77, 79 e 80 riguardano le riscossioni. La Commissione è intervenuta ampiamente sul testo del primo articolo e ne ha inserito uno aggiuntivo, il 78.

Un ulteriore articolo, l'81, inserito dalla Commissione, riguarda l'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza, che viene creato come ammortizzatore sociale nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale per i dipendenti di esattorie e ricevitorie.

Con l'articolo 82 è stata introdotta una sanatoria in materia di imposte sugli spettacoli a copertura delle minori entrate dovute all'introduzione degli immobili D8 nella agevolazione della cosiddetta legge Visco (articolo 3), che costerà infatti all'erario circa 35 miliardi nel 2001. Per la copertura di questo onere è stata introdotta una sanatoria che riguarda le liti fiscali pendenti in materia di imposte sugli spettacoli per i proventi derivanti dalla cessione dei diritti radiotelevisivi,

delle sponsorizzazioni e di ogni altro introito connesso all'utilizzo e all'allestimento dello spettacolo. La Commissione è intervenuta per chiarire che eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto e anche che in caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni il valore della lite si intende limitato al 50 per cento della lite medesima.

Con l'articolo 83 si stabilisce che la compensazione dei versamenti viene estesa non solo ai tributi e alle entrate del cosiddetto « modello unico », ma ad ogni altra entrata fiscale e parafiscale da individuarsi da parte dei ministeri competenti.

L'articolo 84 rende incompatibile l'esercizio di giudice tributario con l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza tributaria anche se saltuaria e accessoria. La Commissione ha posposto la data di decorrenza di tale più ampia incompatibilità a partire dal 1 ottobre 2001. La Commissione inoltre, dopo ampio dibattito, ha inserito un articolo successivo, 85, sulla composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Ha elevato i membri di tale consiglio da sei, più sei supplenti a 15 e ha modificato le norme di elezione dei membri della commissione.

L'articolo 86 sancisce che i compensi dei componenti delle commissioni tributarie sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

Infine gli articoli 87 e 88 destinano (risorse non utilizzate per l'assunzione di nuovo personale dell'amministrazione finanziaria) al miglioramento della produttività individuale e a procedure finalizzate alla riqualificazione professionale. La Commissione ha inserito un articolo aggiuntivo, l'89, con il quale viene stabilito che il personale in esubero dell'Ente tabacchi italiano (e che comunque sarebbe pagato dall'erario) possa venir distaccato negli enti locali.

Il Capo IV: riguarda l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Gli articoli 90 e 95 sostituiscono imposte precedenti e istituiscono a partire dal

2001 un'imposta a carattere regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. Il gettito è finalizzato alla realizzazione di interventi di disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze dell'aeroporto. Il soggetto passivo dell'imposta è l'esercente dell'aeromobile civile. La Commissione non ha apportato nessuna modifica.

Le Norme finali sono contenute negli ultimi articoli. L'articolo 96 tratta di disposizioni in materia di volontariato e Onlus, di cui abbiamo già parlato in connessione con l'articolo 42 sulle agevolazioni per i disabili. Con l'articolo 97 il bilancio dell'UIC viene allegato a quello della Banca d'Italia e si uniforma ai criteri di redazione di quest'ultimo assumendo rilevanza anche agli effetti tributari. L'articolo 98 proroga i tempi per l'emanazione dei decreti legislativi che riguardano la disciplina fiscale prevista dall'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La Commissione ha introdotto un ulteriore articolo, il 99, con il quale si delega il Governo a semplificazione di adempimenti fiscali ed ha inserito un emendamento di semplificazione degli obblighi documentali e dell'emissione di fattura del commercio elettronico. L'articolo 101 infine reca la norma di copertura finanziaria.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO VINCENZO CERULLI IRELLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 7186

VINCENZO CERULLI IRELLI, *Relatore*. L'articolo 8 contiene l'integrale novella dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, avente ad oggetto la disciplina generale sulla conferenza dei servizi, quale mezzo di semplificazione procedimentale dell'azione amministrativa.

Il primo comma dell'articolo 14 resta invariato, individua la conferenza dei servizi come strumento procedimentale obbligatorio (e non più solo facoltativo), nelle ipotesi in cui l'amministrazione precedente non ottenga entro 15 giorni dal-

l'inizio del procedimento le intese e gli assensi comunque denominati — che abbia formalmente richiesto — dalle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento.

Il comma 3 dell'articolo 14 conferma la possibilità di convocazione della conferenza di servizi per il contestuale esame di interessi attinenti a procedimenti amministrativi diversi e tuttavia connessi, giacché riguardanti le medesime attività o risultati. Il potere di convocare la conferenza spetta all'amministrazione procedente (nel caso di conferenza monoprocedimentale) o all'amministrazione titolare dell'interesse prevalente (nella conferenza pluriprocedimentale) o comunque a qualsiasi amministrazione coinvolta. Con riferimento alla conferenza pluriprocedimentale è stato soppresso il potere di convocazione (contenuto nel vigente articolo 14, comma 4-*bis*) attribuito alla amministrazione competente a concludere il procedimento che in via cronologica deve precedere gli altri connessi. Resta salva la disciplina speciale dettata dall'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 per la conferenza dei servizi da convocarsi a cura dell'amministrazione aggiudicatrice al fine di acquisire gli assensi comunque denominati, da parte delle altre amministrazioni coinvolte nell'esecuzione dei lavori pubblici. A riguardo si segnala un'esigenza di coordinamento di tale disposizione con il successivo articolo 11, comma 1, che prevede l'abrogazione dei commi da 7 a 14 dell'articolo 7 della legge n. 109 del 1994, aventi ad oggetto proprio la conferenza di servizi.

Il comma 4 dell'articolo 14, riprendendo in parte il testo del vigente articolo 14, comma 2-*ter*, prevede l'applicabilità della conferenza dei servizi, da convocarsi su iniziativa del titolare del potere di decisione finale, anche alle ipotesi in cui sia l'attività di un privato ad essere condizionata dal rilascio di atti di consenso comunque denominati, da parte di altre amministrazioni interessate al procedimento.

Il comma 5 dell'articolo 14, fa salva la normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e, nelle ipotesi di lavori pubblici affidati in concessione, attribuisce al concedente il potere di convocare la conferenza di servizi.

Il comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, riguarda il settore delle opere ferroviarie e individua la competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione a convocare le necessarie conferenze dei servizi, fatta salva la competenza della società Ferrovie dello Stato, nei casi di soppressione di passaggio a livello su tratti ferroviari in ambito regionale.

L'articolo 9 contiene l'integrale novella dell'articolo 14-*bis*, della legge n. 241 del 1990 e disciplina le ipotesi di conferenza dei servizi aventi ad oggetto istanze e progetti preliminari.

Il comma 1 dell'articolo 14-*bis*, al fine di evitare l'emergere di ostacoli in fase avanzata del procedimento, introduce una forma preliminare di conferenza di servizi, da convocarsi su richiesta motivata dell'interessato, anteriormente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare le condizioni per ottenere il successivo assenso sulla medesima istanza o sul medesimo progetto definitivo.

Il comma 2 dell'articolo 14-*bis*, prevede, analogamente, che in sede di realizzazione di opere pubbliche la conferenza si esprima su progetto preliminare, indicando i presupposti per il rilascio degli atti di assenso (la Commissione propone la soppressione del termine « necessari ») sul progetto definitivo. Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, anche quando non emergano evidenti preclusioni in sede di conferenza di servizi, possono comunque indicare le condizioni per il rilascio del proprio assenso al progetto definitivo, nei 45 giorni successivi alla conferenza stessa. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni emerse sul progetto preliminare, viene trasmesso a tutte le autorità interessate, le quali sono convocate

dal responsabile del provvedimento ad una nuova e definitiva conferenza dei servizi. Nel caso dei lavori pubblici affidati in concessione o tramite appalto concorso, la conferenza di servizi viene convocata solo per l'esame del progetto preliminare, secondo la vigente legislazione in materia.

Il comma 3 dell'articolo 14-*bis* dispone che, nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza possa esprimersi solo dopo l'acquisizione di tale valutazione; ove la valutazione non giunga nel termine previsto (90 giorni), la conferenza deve comunque assumere la sua determinazione entro i successivi trenta giorni: l'autorità competente, esaminate le principali alternative ed in base alla documentazione disponibile, si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto definitivo, verificando eventuali incompatibilità e indicando i presupposti per il rilascio dell'assenso al medesimo progetto.

Il comma 4 dell'articolo 14-*bis* prevede che, in tutti i casi, le indicazioni fornite dalle amministrazioni in sede di conferenza preliminare possono essere dalle stesse successivamente modificate o integrate a seguito di novità significative emerse nel corso del procedimento, ovvero a seguito del riscontro delle osservazioni del privato sul progetto definitivo.

La disposizione di cui all'articolo 10 novella integralmente l'articolo 14-*ter* e disciplina gli aspetti procedurali della conferenza di servizi.

Il comma 1 stabilisce il principio della decisione a maggioranza dei presenti, circa l'organizzazione dei lavori della conferenza.

Il comma 2 regola la convocazione delle amministrazioni interessate, che può avvenire anche per via telematica o informatica. A riguardo la I Commissione propone di modificare alcuni termini: da 3 a 5 giorni per la richiesta di modificare la data fissata per la conferenza di servizi; da 7 a 10 giorni per la fissazione di una nuova data della conferenza.

Al comma 3, con disposizione organizzativa di carattere acceleratorio, si stabi-

lisce che, nella prima riunione, le amministrazioni partecipanti alla conferenza individuano il termine finale entro il quale la stessa deve assumere la propria determinazione, che comunque non può intervenire oltre i 90 giorni dalla prima convocazione. Nel caso in cui tale limite sia oltrepassato, si applicano le disposizioni previste dal successivo articolo 14-*quater*, relative alle ipotesi di dissenso espresso in conferenza da una delle amministrazioni partecipanti.

Il comma 4 è relativo alle ipotesi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA) e prevede che la conferenza si esprima solo dopo aver acquisito i risultati della valutazione stessa, salvo il caso che essa non sia adottata entro il termine stabilito. La Commissione propone di sopprimere il comma 5, in quanto la disposizione ivi prevista è già contenuta nel progetto di legge atto Camera n. 5100, recante la disciplina della valutazione di impatto ambientale (già in calendario per l'Assemblea).

I commi da 6 a 8, disciplinano più in analisi gli aspetti procedurali della conferenza e rispettivamente: le modalità attraverso le quali ciascuna amministrazione è rappresentata in sede di conferenza di servizi; il significato di assenso tacito ai risultati della conferenza, attribuito alla inespressa manifestazione di volontà da parte del rappresentante dell'amministrazione durante la conferenza stessa, nonché alla mancata comunicazione del proprio dissenso successivamente alla conclusione del procedimento, ovvero alla mancata impugnazione dei risultati della conferenza stessa; la possibilità di richiedere per una sola volta al proponente l'istanza o al progettista integrazioni istruttorie con possibilità di sospendere il termine di conclusione della conferenza, di cui al precedente comma 3, fino alla ricezione dei documenti richiesti.

Il comma 9 conferma il valore semplificante dell'istituto della conferenza di servizi, il quale consente di ritenere assorbite nel provvedimento finale, adottato in conformità alle risultanze espresse nella conferenza stessa, le richieste di

autorizzazione o di altri tipi di assenso comunque denominati, necessari per la conclusione del procedimento.

Il comma 10, fissa l'obbligo di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ovvero su organi nazionali di stampa i provvedimenti finali concernenti le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (nel bollettino regionale nel caso di VIA regionali); dalla pubblicazione decorrono i termini per le eventuali azioni giurisdizionali da parte di soggetti interessati.

L'articolo 11 contiene l'integrale novella dell'articolo 14-*quater* e disciplina le manifestazioni di dissenso espresse in conferenza di servizi dai rappresentanti delle amministrazioni.

Il comma 1, descrive il contenuto obbligatorio e le condizioni di ammissibilità di tale dissenso: il dissenso deve avere forma espressa (all'incertezza viene attribuito valore di assenso; vedi il precedente articolo 14-*ter*); deve essere fornito in sede di conferenza; deve contenere congrua motivazione e attenersi strettamente alle questioni oggetto della conferenza; il dissenso deve avere inoltre valore propositivo, indicando le modificazioni progettuali idonee a consentire l'assenso.

Il comma 2 riprende il testo del vigente articolo 14 comma 3-*bis*, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui consente all'amministrazione procedente, nonostante l'espressione di dissenso, di assumere comunque a maggioranza dei partecipanti alla conferenza, la determinazione conclusiva del procedimento; ma innova alla predetta vigente disposizione laddove elimina l'obbligo, attualmente imposto alla autorità procedente, di comunicare la predetta determinazione non unanime al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al presidente della regione o al sindaco, i quali hanno la possibilità, su deliberazione dei rispettivi consigli, di sospendere la determinazione medesima. Lo stesso comma 2 prevede inoltre l'immediata esecutività della determinazione assunta in sede di conferenza dei servizi; determinazione che, nel vigente articolo 14 comma 3-*bis* della legge 241 del 1990,

diventa esecutiva solo a seguito della sua mancata sospensione da parte delle suddette autorità statali o territoriali.

Il comma 3 è stato oggetto di una nuova formulazione da parte della I Commissione e prevede che in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, se le amministrazioni dissenzienti sono statali, o agli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri e gli organi esecutivi suddetti devono deliberare entro 30 giorni, salvo la possibilità di prorogare detto termine per la complessità dell'istruttoria.

La Commissione propone l'introduzione del comma 4, accogliendo l'emendamento dell'onorevole Frattini, che prevede l'ipotesi di dissenso espresso da una regione. In questo caso le decisioni del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3, sono adottate con l'intervento del presidente della Giunta regionale, ascoltato, ma senza diritto di voto.

Il comma 5 dispone l'esito negativo della conferenza nel caso di negativa valutazione di impatto ambientale, salva in questi casi la facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di deferire al Consiglio dei Ministri la decisione sul caso.

L'articolo 12 prevede l'abrogazione dei commi da 7 a 14 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, relativi alla disciplina della conferenza dei servizi in materia di esecuzione dei lavori pubblici; demanda alla legislazione regionale e alla fonte regolamentare statale la predisposizione di forme di pubblicità dei lavori della conferenza e delle decisioni assunte dalle rispettive amministrazioni.

L'articolo 13 interviene in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi ed introduce una norma che sostituisce il comma 4 dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990. Tale disposizione ha un intento deflazionistico in quanto consente, sia nei casi di rifiuto espresso o tacito, sia nei casi di differimento dell'accesso agli atti

previsti all'articolo 26, comma 4, il ricorso oltre che al giudice amministrativo — decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta — anche al difensore civico, nello stesso termine.

Il difensore civico, se ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto il quale, se entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione non emana un provvedimento motivato di conferma della sua decisione, deve consentire l'accesso negato o differito. Anche la decisione del Difensore civico è appellabile nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della istanza a lui presentata.

Si ricorda che attualmente il difensore civico non è previsto a livello nazionale, essendo invece operante in tutte le regioni italiane, nelle province autonome di Trento e Bolzano, oltre che in molte province e in alcuni comuni. In questa legislatura sono state presentate numerose proposte di legge dirette ad istituire anche un difensore civico a livello nazionale. Il testo unificato (C. 619 e abbinati) di tali proposte di legge è all'esame di questa Commissione che, come è noto, nella seduta del 15 settembre 1998 ha concluso l'esame degli articoli; tuttavia si è ancora in attesa del parere della Commissione Bilancio sul testo unificato. Pertanto il ricorso al difensore civico sarebbe consentito soltanto riguardo agli atti delle amministrazioni che ne sono dotate.

L'articolo 14 prevede la soppressione della Commissione interministeriale per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita nel 1942, formata da magistrati ordinari, ufficiali delle Forze armate e dirigenti dello Stato, le cui funzioni sono ormai esaurite. Viene peraltro affidata al Ministero della difesa che ha sempre fornito alla Commissione il supporto di segreteria — e la Commissione propone di sopprimere le parole « senza oneri di spesa » —, l'attività di certificazione per gli atti giuridici già firmati dalla Commissione medesima.

L'articolo 15 in esame stabilisce che, ai fini di una completa individuazione di

tutte le fonti regolatrici, debbano essere allegate al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse — previsto dagli articoli 4 e 20 della legge 59 del 1997 e dall'articolo 7 della legge 50 del 1999 — anche le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che abbiano ad oggetto la disciplina degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 16 modifica alcuni termini per l'emanazione di testi unici.

Innanzitutto, il comma 1 fissa al 30 giugno 2002 il termine per l'emanazione di due testi unici « misti », uno in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e l'altro in materia di Tesoreria, previsti all'articolo 6, comma 4 della legge 3 aprile 1997, n. 94 (di riforma della struttura del bilancio dello Stato e di unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio), al fine di consentire che la riforma del bilancio sia completata con le necessarie modifiche ed integrazioni.

Il comma 2 indica il nuovo termine — che passa da quattro, originariamente previsti, ad otto mesi — per l'attuazione della delega prevista per l'emanazione del testo unico in materia di rimborso delle spese elettorali, per le consultazioni elettorali e referendarie di cui all'articolo 8 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

Il comma 3 fissa in centottanta giorni (termine modificato su proposta della Commissione) il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto per le violazioni al codice della strada. Il testo originario del decreto legislativo 285 del 1992 recante, appunto, il nuovo codice della strada, fissava in sessanta giorni il termine per l'emanazione di tale ordinanza.

Ai commi 4 e 5 si stabilisce una procedura di aggiornamento del testo unico sui beni culturali di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 352, che vede coinvolte sia le regioni che le province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede anche l'istituzione di un'apposita commissione di studio composta da esperti particolarmente qualificati nel settore, per la pre-

disposizione degli atti normativi previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 352 del 1997.

Al comma 6 si prevede una semplificazione procedurale riguardante l'uniformazione dei termini — stabiliti in trenta giorni — previsti da leggi e regolamenti, per il deposito di atti e domande presso il registro delle imprese e presso il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Con l'articolo 17 si provvede a completare l'attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, in esecuzione della quale è già stato emanato il decreto legislativo n. 123 del 1998.

Si prevede, dunque, che le leggi regionali e i regolamenti indicati dall'articolo 12 di tale decreto possano intervenire anche sulle disposizioni di legge relative alle spese ammissibili, alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, alle modalità della loro concessione ed erogazione.

L'articolo 18 apporta una modifica aggiuntiva all'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997. Si dispone che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificate d'interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti si provveda, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della regione interessata, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997 individua tra i compiti di rilievo nazionale quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, con i decreti legislativi di conferimento alle regioni e agli enti locali

di funzioni e compiti amministrativi. La disposizione citata prevede altresì che in caso di non raggiungimento dell'intesa, il Consiglio dei Ministri possa deliberare in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La norma contenuta nell'articolo 19 modifica l'articolo 27, comma 6, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che prevede per la partecipazione ai concorsi relativi all'assunzione di personale degli enti locali, il pagamento di un diritto nella misura fissa di lire 7.500. Si dispone, pertanto, che l'importo di tale diritto sia stabilito da ciascuna amministrazione, secondo le forme previste dal proprio ordinamento, in misura comunque non superiore a lire 20.000.

L'articolo 20 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001, tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 1).

La Commissione ha proposto di introdurre un nuovo comma 2 che estende gli obblighi di cui al comma 1, dal 30 giugno 2001 anche a: società concessionarie di lavori e servizi pubblici; alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici; nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici (comma 3).

Per i bandi e gli avvisi di gara d'importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, la suddetta pubblicazione dal 1 luglio 2001, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista, fatta sempre salvo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e, nel testo proposto dalla Commissione, fatti salvi anche gli obblighi di pubblicazione sui giornali previsti dalle leggi vigenti.

Il comma 4, data la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti informatici ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di

beni e servizi, prevede che le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici stessi siano definite con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988. Tali regolamenti dovranno garantire la parità di condizione dei partecipanti, la segretezza, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, nonché la completezza delle offerte (comma 5). La definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni sono svolte dal Centro tecnico, istituito presso l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 17, comma 19, legge n. 127 del 1997. Tale Centro è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, così come proposto dalla Commissione (comma 6).

La Commissione propone, altresì, di aggiungere un comma 8 all'articolo 20 che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 21 introduce una ulteriore norma sulla informatizzazione della pubblica amministrazione, prevedendo che le amministrazioni titolari di programmi applicativi realizzati su loro specifiche indicazioni, possono darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche (comma 1).

Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

L'articolo 22, introducendo l'articolo 4 *bis*, dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 —, istituisce la figura dell'Ufficiale elettorale che ha il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del citato testo unico. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e può delegare e revocare le sue funzioni al segretario

comunale o a un funzionario del comune, previa approvazione del prefetto. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale di Governo, le funzioni di ufficiale elettorale, spettano al commissario prefettizio, mentre in caso di assenza o impedimento sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere più anziano (comma 1).

A seguito dell'istituzione dell'Ufficiale elettorale vengono modificate tutte le disposizioni del testo unico citato, laddove alla figura del Sindaco si sostituisce quella dell'Ufficiale elettorale e vengono abrogate le norme che prevedono l'istituzione della Commissione elettorale (comma 6).

L'articolo, tra l'altro, contiene una norma di chiusura la quale prevede che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale e che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento s'intende all'Ufficiale elettorale.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001 (ultimo comma).

L'articolo 23 contiene misure acceleratorie del procedimento di controllo della Corte dei conti.

Il comma 1, abroga la disposizione che applica al procedimento di controllo la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Il comma 2 attribuisce al Governo la facoltà di chiedere la registrazione con riserva dell'atto sul quale la Corte dei conti non abbia esercitato il controllo entro 60 giorni dalla sua ricezione, a meno che entro il predetto termine, la stessa Corte non abbia già sollevato questione di costituzionalità delle norme legislative sulle quali si fonda l'atto soggetto a controllo, per violazione dell'obbligo di copertura contabile. Della richiesta di registrazione con riserva, la Corte dei conti dà comunicazione alle Camere. Il termine entro il quale la Corte dei conti deve esercitare il controllo sull'atto, può essere sospeso per un periodo massimo di 15 giorni, al fine di consentire richieste istruttorie.

Il comma 3 abroga il potere di controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle agenzie fiscali di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L'articolo 24 contiene una norma di semplificazione del procedimento di esecuzione dei lavori connessi alla ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici. In particolare viene novellato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, prevedendo l'utilizzazione degli stanziamenti provenienti dal fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, ed ancora non utilizzati dalle amministrazioni comunali interessate, per il ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato da eventi sismici e per le necessarie opere di urbanizzazione nonché a favore dell'edilizia scolastica.

L'articolo 25 contiene la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di commercio con l'estero, nel rispetto di taluni criteri generali quali, in particolare, la riunione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti nel settore, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti esistenti in materia, il coordinamento degli interventi di competenza statale con quelli di competenza delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore.

Con l'articolo 26 si prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un fondo per la promozione dell'informatizzazione e della classificazione della normativa vigente, allo scopo di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Al programma ed alla disciplina organizzativa e di funzionamento del fondo si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'onere finanziario derivante, si provvede attraverso stanziamenti scritti nel bilancio di previsione del ministero del tesoro, nonché attraverso finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 27 modifica la disciplina codicistica sulla pubblicità in materia di funzioni e scissioni di società, essendo stata soppressa la pubblicazione di tali atti (progetto di fusione: articolo 2501-*bis*; deposito e iscrizione della delibera di fusione: articolo 2502-*bis*; opposizione dei creditori: articolo 2503; opposizione dei possessori di obbligazioni: articolo 2503-*bis*; atto di fusione: articolo 2504) sulla *Gazzetta Ufficiale*, con la conseguenza che gli effetti degli stessi decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

L'articolo 28 contiene disposizioni in materia di soppressione dei Fogli degli annunci legali e di regolamento sugli strumenti di pubblicità. Anche in tal caso, quindi, ci si muove nell'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, per quanto attiene, in particolare, alle forme di pubblicità legale degli atti.

L'articolo 29 prevede un regime transitorio, in attesa della riforma del diritto societario, per quanto concerne la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali.

In particolare si sottolinea l'eliminazione del giudizio di omologazione.

L'articolo 30 detta disposizioni varie in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e copia certificata conforme.

La Commissione introduce un nuovo articolo 31 che dispone norme di semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione, modificando l'allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

L'articolo 32 detta disposizioni varie in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme.

Il comma 1 prevede che, salvo ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 — « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » — al titolo VI, capo I — Della vigilanza sui notai, sui Consigli o sugli archivi — è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare, anche

temporaneamente, tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati ed archiviati.

Il comma 2 prevede, sempre nell'ottica di massimo snellimento e semplificazione delle procedure, che in tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo s'intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

Il comma 3 stabilisce che le formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura della pubblica amministrazione sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente. Si tende, quindi, a fare in modo che tutte le formalità inerenti ad atti pubblici e a scritture private autenticate possano essere svolte direttamente dal pubblico ufficiale depositario dell'atto.

Allo scopo di garantire, in ogni caso, la conformità degli originali delle copie di atti pubblici e scritture private, il comma 4 prevede che possano essere disposti atti di ispezione e controllo, senza preavviso, da parte del Ministro della Giustizia e del Ministro delle finanze per verificare la conformità medesima.

Il comma 5, infine, abroga ogni norma che contrasti con le disposizioni suddette.

L'articolo 33 interviene in materia tributaria, sostituendo la rubrica dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, con la seguente: «Comunicazione di violazioni tributarie»; e abrogando i primi tre commi del citato articolo relativi alla trasmissione di atti e notizie agli uffici delle imposte competenti, da parte delle società e degli enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

La Commissione propone di aggiungere al disegno di legge in esame un ulteriore articolo 34 che reca disposizioni in materia di trasferimento di impianti, beni ed attività delle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico. A tali società sono trasferite anche le concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati all'originaria società conferente (comma 1).

Viene prevista una proroga fino al 2030 delle concessioni delle aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica (comma 2).

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23.